



n. 4
luglio/agosto
2026

tribuna finanziaria

CON IL PATROCINIO E L'EGIDA DI:



PRIMO PIANO

Quinta Magistratura Tributaria La rimozione del Magistrato Tributario Profili di incostituzionalità



IN QUESTO NUMERO:

- ❖ La responsabilità professionale del commercialista nelle ipotesi di fatturazione errata del cliente
 - ❖ Accertamento sintetico: la Cassazione conferma che il Fisco può agire anche senza contraddittorio preventivo
 - ❖ Nuova impresa o continuità Processo Tributario GIUSTIZIA TRIBUTARIA aziendale? Il "riporto integrale delle perdite" della società passa dalla prova della reale novità produttiva
 - ❖ Quinta Magistratura Tributaria: secondo concorso di 180 Magistrati Tributar
 - ❖ Multa automatica al semaforo: quando è nulla e come contestarla
 - ❖ Arbitrato post-riforma Cartabia: i vantaggi concreti per le imprese
- ...e molto altro!





SCATTI





Direttore Responsabile

Cav. Franco Antonio Pinardi

Direttore Editoriale

Giuseppe Pasero

Comitato di redazione

Alessandro Arrighi, Domenico Caputo,

Franco Antonio Pinardi,

Maurangelo Rana, Dario Rivolta

Segreteria di redazione e revisione testi

Marica Pinardi, Panainte Raluca

Comitato tecnico-scientifico

Amedeo Luciano, Armosino Maria Teresa,

Arrighi Alessandro, Barbera Francesca, Baresi Virgilio,

Bellotti Alberto, Butera Guido, Busetto Bruno, Campanaro

Alessandro, Canfora Giovanni, Caputo Domenico, Ciarlito

Grazia, De Vito Angelo, Fiore Francesco, Furia Enrico,

Gallo Graziano, Gargani Giuseppe, Gasparro Giulio, Germi

Carlo, Giambone Filippo Luigi, Paolo Giordani, Guazzone

Franco, La Spina Emilia Maria, Leo Maurizio, Maruggi

Gregorio, Marchioni Giuseppe, Mariano Marco, Marongiu

Gianni, Marzano Antonio, Molgora Daniele, Messina

Gabriele, Pasero Giuseppe, Pinardi Franco Antonio,

Maurangelo Rana, Aurora Renga, Rivolta Dario, Rustichelli

Roberto, Scotti Vincenzo, Giancarlo Senese, Simonazzi

Roberto, Trincanato Stefania, Villani Maurizio, Vingiani Luigi,

Zarri Massimiliano

Hanno collaborato a questo numero

Franco Antonio Pinardi, Maurizio Villani,

Maurizio Leo, Domenico Caputo, Federica Attanasio,

Antonella Villani, Alessandro Villani

Autori e fonti diverse:

www.laleggepertutti.it - Angelo Greco

Internet realizer

Soluzioni & Servizi Srl

www.soluzioni-e-servizi.it - info@soluzioni-e-servizi.it

Tribuna finanziaria

www.tribunafinanziaria.it - redazione@tribunafinanziaria.it

www.cugit.it - www.magistraturatributaria.it

Impaginazione grafica e fotocomposizione

Cralnetwork srl

Viale Brianza, 80 - 20093 Cologno Monzese (MI)

Stampa

Stampa Grafica Tornaghi srl

Via Tintoretto, 40 - 20093 Cologno Monzese (MI)

Editore

Soluzioni & Servizi Srl

Via G. Ripamonti, 66 - 20141 Milano

Tel. 3519601822 - Fax 0248464213

info@soluzioni-e-servizi.it

Abbonamenti - Pubblicità nazionale

Soluzioni & Servizi Srl

Via G. Ripamonti, 66 - 20141 Milano

Cell./Tel. 3519679723 - Tel. 0249608200

info@soluzioni-e-servizi.it

Chiuso in stampa 3 agosto 2026

Autorizzazione del Tribunale di Milano

N. 388 del 2/7/1994 - Periodico bimestrale

Anno LX - Numero 4/2026

Abbonamento semplice 120,00 € + iva

Sostenitore 200,00 € + iva

Benemerito 300,00 € + iva

FISCO / Tributi

- ❖ Riforma fiscale: tra Giustizia Tributaria, tributi locali e nuovi adempimenti 4
- ❖ La responsabilità professionale del commercialista nelle ipotesi di fatturazione errata del cliente ... 6
- ❖ Accertamento sintetico: la Cassazione conferma che il Fisco può agire anche senza contraddittorio preventivo 10
- ❖ Cassazione Civile: nullo l'accertamento TARSU se il Comune sbaglia l'identificazione degli immobili 11
- ❖ Cassazione Civile: quando l'operazione è inesistente, la tracciabilità non basta 12
- ❖ Agenzia delle Entrate avvia massicci controlli sui bonus edilizi: oltre 50.000 lettere di compliance inviate 13
- ❖ Ravvedimento operoso: come funziona per imposte erariali e locali? 14

GIUSTIZIA TRIBUTARIA / Processo Tributario

- ❖ Quinta Magistratura Tributaria: secondo concorso di 180 Magistrati Tributari 17
- ❖ Bando di concorso per il reclutamento di 180 Magistrati Tributari 21
- ❖ Quinta Magistratura Tributaria - la rimozione del Magistrato Tributario - profili di incostituzionalità 24
- ❖ Bando concorso per Magistrato Tributario 27
- ❖ Nuova impresa o continuità aziendale? Il "riporto integrale delle perdite" della società passa dalla prova della reale novità produttiva 36
- ❖ Quinta Magistratura Tributaria L'incompatibilità dei nuovi Magistrati Tributari 41
- ❖ Rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate di Lecce con condanna alle spese in favore del Comune 46
- ❖ Sanzioni fiscali e incertezza normativa: la Cassazione ribadisce i limiti del potere del giudice 49

GIUSTIZIA CIVILE / Processo di pace

- ❖ Conseguenze giuridiche e amministrative DELLA SENTENZA CHE ANCHE IN APPELLO da torto al Comune di Lecce sulle multe rilevate da autovelox 53
- ❖ Autovelox e loro validità 54
- ❖ Bufera sugli autovelox: perché vengono contestati e cosa chiedono i consiglieri 55
- ❖ Incassi record dagli autovelox nel 2025 56
- ❖ Incidente stradale: avere ragione non basta per ottenere tutto il risarcimento 57
- ❖ Multa automatica al semaforo: quando è nulla e come contestarla 58
- ❖ Trasportare bici in auto: come farlo correttamente 59
- ❖ Multa con contestazione immediata: cosa significa davvero e come bisogna procedere 60
- ❖ Mediazione demandata: obbligatoria anche dopo un primo tentativo fallito 61
- ❖ Arbitrato post-riforma Cartabia: i vantaggi concreti per le imprese 62

Lo Spigolatore

- ❖ L'olivo di sant'Emiliano 64

Seguici sulle nostre pagine Facebook:

www.facebook.com/cugit

www.facebook.com/giudicidipace

www.facebook.com/tribunafinanziaria

....e ricorda: chi non comunica non esiste!



www.tribunafinanziaria.it

Iscriviti alle nostre Confederazioni dei Giudici Tributari e dei Giudici di Pace, partecipa così attivamente alla vita della giustizia tributaria e di pace per dare al Paese e ai cittadini tutti leggi migliori, maggiori garanzie, certezza del diritto e delle libertà Costituzionali.
www.cugit.it - www.giustiziadipace.it

IUSTITIA EST NORMA VITAE AD PACEM

Tribuna Finanziaria Organo Ufficiale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari e Giudici norari di Tribunale - C.U.G.I.T.; della Confederazione Giudici di Pace - C.G.d.P.; del Tribunale Arbitrale per l'Impresa il Lavoro e lo Sport - TAILS e Centro Studi Interforze Militari CIS.Mil. Periodico di informazione economico, fiscale, giuridico-tributaria e di prassi amministrativa, edita sotto l'alto patrocinio dell'U.F.E. Unione del Personale Finanziario in Europa, che rappresenta 40 sindacati operanti in 17 Paesi Europei in rappresentanza di oltre 450.000 dipendenti delle rispettive Amministrazioni fiscali e doganali; con l'egida dell'Associazione Nazionale per l'assistenza dei Finanziari e Pubblici Dipendenti dello Stato e Parastato A.N.A.Fi..Edita da Soluzioni&Servizi Srl Via Giuseppe Ripamonti 55 - 20141 Milano



Riforma fiscale: tra Giustizia Tributaria, tributi locali e nuovi adempimenti

La settimana parlamentare si apre con un'agenda ricca di temi economici e fiscali, sia alla Camera dei deputati sia al Senato. Mentre l'Assemblea di Montecitorio concentra i lavori sulla legge elettorale, le Commissioni competenti proseguono l'esame dei provvedimenti che compongono il mosaico della **riforma fiscale**: giustizia tributaria, tributi locali, adempimenti e accertamento.

Camera dei deputati: bilancio, agricoltura e adempimenti fiscali

L'Aula della Camera non affronta direttamente questioni fiscali, ma le Commissioni lavorano su testi di grande rilievo economico. La **V Commissione Bilancio** apre i lavori martedì con l'esame del decretollegge n. 107, che contiene misure per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del **Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)**. Il provvedimento rinvia al 1° ottobre 2026 l'applicazione del contributo di 2 euro per le spese amministrative doganali sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extraUE, introdotto dalla legge di bilancio 2026.

Giovedì la Commissione Bilancio torna a riunirsi per il parere alla **XIII Agricoltura** sul disegno di legge n. 2670, dedicato al consolidamento e allo sviluppo del settore agricolo. Il testo prevede due importanti **crediti d'imposta**:

- uno, fino a 10 milioni di euro, per i contratti di filiera del frumento, volto a favorire l'integrazione tra produttori agricoli e industrie di trasformazione;
- l'altro per gli investimenti in macchinari e attrezzature destinati al miglioramento qualitativo delle produzioni e alla ricerca, effettuati tra il 1° febbraio e il 15 novembre 2026.

La Commissione prosegue inoltre l'esame dello **schema di decreto legislativo sul Testo unico degli adempimenti e dell'accertamento (A.G. 414)**, che mira a semplificare e razionalizzare i rapporti tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

Commissione Finanze: giustizia tributaria e revisione del sistema fiscale

Mercoledì la **VI Commissione Finanze**, riunita con la II Giustizia, affronta uno dei pilastri della

riforma fiscale: lo **schema di decreto legislativo sull'ordinamento della giurisdizione tributaria (A.G. 419)**. Il testo ridisegna la geografia giudiziaria tributaria e disciplina lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, con l'obiettivo di rafforzare l'efficienza e l'indipendenza del sistema.

Nel corso della seduta sono previste audizioni di:

- **Associazione nazionale magistrati tributari (Anmt)**
- **Associazione nazionale tributaristi (Lapet)**
- **Unione nazionale delle camere degli avvocati tributaristi (Uncat)**
- **Consiglio di presidenza della giustizia tributaria**

La Commissione Finanze esamina inoltre, in sede consultiva, il **Rendiconto generale dello Stato per il 2025 (C. 3005)** e il **Disegno di legge di assestamento del bilancio per il 2026 (C. 3006)**, oltre al già citato decretollegge 107 sul Pnrr.

Organismi parlamentari e indagini conoscitive
Presso **Palazzo San Macuto**, la **Commissione parlamentare per la Semplificazione** prosegue l'indagine sui rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con particolare attenzione alla trasparenza dei contratti pubblici e alle clausole di accesso ai servizi. Giovedì mattina è prevista l'audizione dei rappresentanti di **Anas Spa**.

Senato: delega fiscale e provvedimenti economici

A Palazzo Madama, l'Assemblea si riunisce martedì 14 luglio con un calendario che include diversi testi di natura economicofiscale. La **5ª Commissione Programmazione e Bilancio** concentra i lavori sull'attuazione della **delega fiscale**, esaminando:

- il decreto sull'**ordinamento della giurisdizione tributaria (A.G. 419)**;
- il decreto sui **tributi regionali e locali e sul federalismo fiscale (A.G. 276)**;
- il **Testo unico degli adempimenti e dell'accertamento (A.G. 414)**.

Tre provvedimenti che incidono rispettivamente sul contenzioso tributario, sulla fiscalità territoriale

e sul rapporto tra contribuenti e Amministrazione. Tra i disegni di legge in esame figurano:

- **Ddl 1444**, agevolazioni fiscali e contributive per le edicole e riduzioni dei tributi locali per sostenere la rete di vendita di giornali e periodici;
- **Ddl 1495**, incentivi fiscali per il rientro dei pensionati dall'estero nei piccoli comuni delle aree interne, per favorire il ripopolamento dei territori;
- **Ddl 279 e 503**, sostegni economici e benefici fiscali per le associazioni musicali amatoriali;
- **Ddl 994**, istituzione di una zona franca extradoganale montana in Val di Susa.

Di interesse economico finanziario anche:

- **Ddl 1098**, sui fondi di solidarietà bilaterali e gli strumenti di sostegno al reddito;
- **Ddl 672**, sulle semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Commissione Finanze e Tesoro: competitività e tutela dei contribuenti

La **6ª Commissione Finanze e Tesoro** prosegue l'esame dei principali dossier fiscali e finanziari della legislatura, con particolare attenzione alla riforma fiscale e alla competitività dei territori. Tra i testi in discussione:

- il decreto sui **tributi regionali e locali e sul federalismo fiscale (A.G. 276)**;

- il **Testo unico degli adempimenti e dell'accertamento (A.G. 414)**;
- i disegni di legge su **zone franche montane, agevolazioni per le edicole, incentivi per nuovi residenti e modifiche al Testo unico dell'imposta di registro (Ddl 1889)**.

In agenda anche la **riforma dell'aggregazione bancaria cooperativa (Ddl 136)**, il **provvedimento sui limiti al recesso unilaterale delle banche dai conti correnti (Ddl 1595)** e lo **schema di decreto di adeguamento del Testo unico della finanza (A.G. 416)**, volto ad allineare la normativa italiana al nuovo quadro europeo dei mercati dei capitali.

In sintesi

La settimana parlamentare conferma l'intenso lavoro sulle riforme fiscali e finanziarie che mirano a:

- rendere più efficiente la giustizia tributaria;
- rafforzare la fiscalità locale e il federalismo fiscale;
- semplificare gli adempimenti per cittadini e imprese;
- sostenere settori strategici come agricoltura, editoria e aree interne.

Un percorso complesso ma decisivo per modernizzare il sistema tributario italiano e renderlo più equo, trasparente e vicino alle esigenze del Paese.





La responsabilità professionale del commercialista nelle ipotesi di fatturazione errata del cliente

A cura dell'Avv. Maurizio Villani e Avv. Federica Attanasi

Il presente contributo esamina l'**ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione civile, del 21 giugno 2026, n. 21061** con cui i giudici di legittimità hanno chiarito che il consulente fiscale è tenuto non solo a un comportamento conforme alla diligenza qualificata cui è vincolato per l'incarico professionale ma, altresì, a fornire alle parti una consulenza funzionale coerente con i doveri imposti dalla normativa fiscale. Chi presta assistenza fiscale deve esercitare un controllo professionale effettivo e non può limitarsi a eseguire passivamente le indicazioni del cliente.

1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

La **Corte di Cassazione, Terza Sez. Civile, con l'ordinanza 21 giugno 2026, n. 21061**, è intervenuta sul tema della responsabilità professionale del consulente contabile nelle ipotesi di violazioni tributarie poste in essere dai clienti per i quali presta attività di assistenza e consulenza fiscale.

La pronuncia riveste particolare interesse, poiché incide sull'individuazione dei limiti degli obblighi professionali gravanti sul consulente tributario, ponendosi nel solco di un orientamento giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha progressivamente ampliato l'ambito della responsabilità del professionista, valorizzando il contenuto sostanziale dell'incarico rispetto a una concezione meramente esecutiva delle relative prestazioni.

Nel caso di specie, **la Suprema Corte ha affermato che il professionista incaricato della gestione continuativa degli adempimenti fiscali e contabili non può limitarsi a recepire i dati e la documentazione trasmessi dal cliente, ma è tenuto a svolgere le verifiche esigibili in ragione della diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.**

Secondo i giudici di legittimità, infatti, l'attività del consulente non si esaurisce nella mera registrazione contabile o nella predisposizione degli adempimenti fiscali sulla base delle informazioni ricevute, ma implica l'esercizio di un controllo tecnico-professionista idoneo a rilevare eventuali anomalie, incongruenze o irregolarità fiscalmente rilevanti, ogniquale volta esse siano percepibili sulla base delle cognizioni proprie del professionista diligente.

2. Il Caso

La vicenda trae origine da un'azione di risarcimento del danno promossa da una notaia nei confronti del proprio commercialista, al quale aveva conferito l'incarico di curare, in via continuativa, gli adempimenti fiscali e contabili relativi alla propria attività professionale nel periodo compreso tra il 1999 e il 2015.

A decorrere dal 2004, la contribuente aveva affidato tali attività a soggetti esterni, da cui riceveva prestazioni documentate con fatture assoggettate ad IVA, continuando a indicare i relativi costi in fattura quali spese anticipate, escluse da imposizione ai sensi dell'art. 15 D.P.R. n. 633/1972. Il commercialista convenuto aveva, inoltre, consigliato alla notaia, dall'anno 2004, di passare all'utilizzo del servizio telematico "Notartel" fornendole le istruzioni e la necessaria assistenza informatica per l'utilizzo della piattaforma medesima, ma non la consulenza fiscale necessaria a variare la modalità di fatturazione attiva.

Tuttavia, all'esito di una verifica fiscale, l'Agenzia delle Entrate contestava alla professionista le modalità di fatturazione adottate, ritenendo che gli importi indicati dovessero concorrere alla formazione della base imponibile IVA, recuperando la maggiore imposta dovuta, oltre ai relativi interessi e alle sanzioni.

Alla verifica seguivano la redazione del processo verbale di constatazione e la notificazione del conseguente avviso di accertamento. Con riferimento alle ulteriori annualità d'imposta, la contribuente provvedeva, invece, a regolarizzare la propria posizione mediante ravvedimento operoso, sostenendo un esborso complessivo pari a € 56.524,35.

Assumendo che l'erroneo trattamento fiscale applicato alle operazioni fosse imputabile all'inadempimento del professionista incaricato



della consulenza fiscale, la notaia conveniva in giudizio il commercialista, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, quantificato nelle predette somme già corrisposte all'Amministrazione finanziaria mediante ravvedimento operoso. A fondamento della domanda deduceva che il consulente, in ragione dell'incarico ricevuto, avrebbe dovuto rilevare l'erronea qualificazione fiscale delle operazioni, rappresentarne le conseguenze tributarie e suggerire le necessarie misure correttive, evitando così il protrarsi della condotta e il conseguente aggravamento del debito tributario.

Orbene, sia il Tribunale che la Corte d'appello adite rigettavano la domanda, ritenendo che la predisposizione delle fatture fosse riconducibile all'autonoma attività della cliente e che il commercialista non fosse gravato da un generale obbligo di verifica sistematica o di controllo sulla correttezza delle modalità di fatturazione adottate dalla contribuente.

Successivamente, investita del ricorso, **la Corte di Cassazione cassava la sentenza impugnata, rilevando l'insufficienza della motivazione della pronuncia di secondo grado in ordine alla ricostruzione del contenuto dell'incarico professionale e alla conseguente individuazione degli obblighi gravanti sul consulente.**

Per tale ragione, la sentenza è stata cassata con rinvio, affinché la Corte d'appello proceda a un nuovo esame della controversia alla luce dei principi di diritto enunciati nell'ordinanza.

3. LA MOTIVAZIONE DELLA PRONUNCIA

Come anticipato, la questione sottoposta all'esame della Suprema Corte concerne l'individuazione dell'estensione degli obblighi gravanti sul commercialista nell'ambito di un incarico di consulenza fiscale continuativa e, correlativamente, dei presupposti della sua responsabilità professionale.

Nel giudizio di merito, le parti avevano prospettato ricostruzioni contrapposte. La notaia sosteneva che l'erroneo trattamento fiscale delle somme indicate in fattura fosse imputabile all'inadempimento del consulente, il quale avrebbe omesso di rilevare l'irregolarità adottata e di informarla delle relative conseguenze tributarie. Di contro, il commercialista deduceva che la predisposizione delle fatture fosse integralmente riconducibile alla cliente e che il proprio incarico si esaurisse nella contabilizzazione dei dati e nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali sulla base della documentazione ricevuta.

Con l'ordinanza in commento, la Corte di Cas-

sazione ha censurato tale impostazione, ritenendo che la decisione della Corte d'appello avesse ricostruito solo parzialmente la vicenda, concentrandosi sugli obblighi gravanti sul notaio nella fase di emissione delle fatture senza verificare il contenuto dell'incarico conferito al consulente fiscale e, conseguentemente, l'effettiva estensione degli obblighi professionali su quest'ultimo gravanti.

Sul punto, i giudici di legittimità hanno chiarito che:

*<< Sotto il profilo dell'addotta responsabilità del professionista, incaricato di curare la dichiarazione dei redditi del notaio, **la Corte territoriale ha tratto il suo convincimento da una visione parziale della vicenda, considerando solo quelli che sono gli oneri del notaio nel momento della fatturazione delle sue prestazioni, ma non considerando i corrispondenti obblighi del professionista fiscalista incaricato a ricevere e supervisionare quanto operato dal cliente che confida nella sua prestazione professionale.** Le violazioni contestate traggono origine dalle modalità di fatturazione adottate dal notaio, consistite nell'inserimento di costi imponibili tra le anticipazioni escluse dalla base imponibile, con conseguente alterazione della rappresentazione contabile dei ricavi, rilevata da accertamenti successivi svolti dalla Guardia di Finanza. Il riferimento ai "maggiori ricavi" si inserisce, dunque, in tale ricostruzione e costituisce il naturale riflesso dichiarativo della condotta assunta dal notaio nell'esercizio della sua attività di fatturazione delle proprie prestazioni. In tale quadro, tuttavia, non altrettanto correttamente è stata esclusa la responsabilità del commercialista, suo consulente fiscale, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio. >>*

La Suprema Corte ha osservato, infatti, che **la circostanza secondo cui le fatture siano materialmente predisposte dal cliente non è, di per sé, sufficiente a escludere ogni possibile profilo di responsabilità del consulente.** Una simile conclusione presuppone, invece, un previo accertamento in ordine alle prestazioni dedotte e alla natura dell'attività concretamente affidata al commercialista.

Consequentemente, i giudici di legittimità, hanno posto in rilievo come:

*<< (...) **non è condivisibile quanto indicato dalla Corte d'Appello nell'attribuire la negligenza in capo al notaio, tenuto alla fatturazione delle sue competenze, esclu-***



dendo ogni profilo di responsabilità del suo consulente fiscale, cui il notaio trasmetteva le fatture emesse per approntare la dichiarazione annuale dei redditi.

(...) le competenze tributarie riferite ai fatti di causa attengono, piuttosto, alla determinazione del reddito delle persone fisiche e - nel caso di specie - alla categoria di reddito di tipo professionale che è una delle sei categorie di reddito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, e altresì all'IVA: materie, quindi, decisamente al di fuori della competenza professionale richiesta al Notaio per l'esercizio della propria professione, ma riferite a quella del consulente fiscale, tenuto a un comportamento conforme alla diligenza qualificata cui è vincolato per l'incarico professionale, e dunque a fornire alle parti una consulenza funzionale non solo al raggiungimento dello scopo dell'operazione, ma anche al rispetto dei doveri imposti dalla normativa fiscale (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 13828 del 22/5/2019; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 14387 del 27/5/2019).>>

Muovendo da tale premessa, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il professionista incaricato della consulenza fiscale è tenuto ad adempiere l'incarico con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., la quale impone non soltanto l'esecuzione materiale degli adempimenti affidati, ma anche **l'impiego delle competenze tecnico-specialistiche proprie della professione**. In tale prospettiva si colloca il richiamo ai precedenti di legittimità (Cass., ord. nn. 13828 e 14387 del 2019), nei quali è stato affermato che **il consulente fiscale è tenuto a prestare un'attività di assistenza funzionale non solo all'esecuzione degli adempimenti tributari, ma anche al rispetto della disciplina fiscale applicabile**.

La Corte di Cassazione ha censurato, così, l'errore metodologico in cui è incorsa la Corte territoriale, che aveva escluso la responsabilità del professionista in via pressoché automatica, senza procedere all'indispensabile ricostruzione del rapporto e degli obblighi individuati dalle parti.

La Cassazione ha così cassato la decisione sulla base del fatto che il consulente fiscale è tenuto a valutare i dati ricevuti e a segnalare criticità riconoscibili nell'ambito dell'attività affidata.

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, affinché proceda a un nuovo

esame della controversia attenendosi ai principi di diritto enunciati nell'ordinanza.

4. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

L'ordinanza in commento si inserisce nel più ampio dibattito concernente l'individuazione dei limiti della responsabilità civile del consulente tributario, offrendo un ulteriore contributo alla definizione degli obblighi che gravano sul professionista nell'esecuzione dell'incarico di assistenza fiscale.

Pur non introducendo un principio di responsabilità oggettiva né affermando un generalizzato obbligo di controllo su ogni attività posta in essere dal cliente, la Corte di Cassazione ribadisce che l'accertamento della responsabilità del commercialista non può essere risolto mediante un criterio meramente formale, fondato sulla circostanza che le fatture siano state predisposte direttamente dal contribuente. Al contrario, la verifica deve essere condotta alla luce della natura delle prestazioni concretamente affidate e del parametro della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.

In tale prospettiva, **la pronuncia valorizza la funzione tecnico-professionale del consulente fiscale, il quale, ove l'incarico lo richieda, non può limitarsi a una mera attività esecutiva di contabilizzazione o di predisposizione delle dichiarazioni, ma è tenuto a impiegare le proprie competenze specialistiche per individuare eventuali irregolarità o incongruenze fiscalmente rilevanti riconoscibili secondo l'ordinaria perizia professionale e a informarne tempestivamente il cliente**.

L'ordinanza si pone, peraltro, in linea di continuità con il recente orientamento espresso dalla **Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza del 12 marzo 2026, n. 5638**, che aveva già posto l'accento sul ruolo attivo del professionista incaricato della tenuta della contabilità e della predisposizione o trasmissione delle dichiarazioni fiscali, valorizzando il dovere di diligenza qualificata quale criterio di valutazione della condotta del consulente.

Più nel dettaglio, **la Suprema Corte, con l'ordinanza 12 marzo 2026, n. 5638, ha affermato che il commercialista, anche quando sia incaricato della sola trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali e della tenuta della contabilità, è tenuto a verificare la conformità delle dichiarazioni alle scritture contabili e alla normativa tributaria. In tale occasione, la Corte ha riconosciuto la configurabilità del concorso del professionista nelle violazioni tributarie del cliente quando, mediante**

azioni od omissioni, abbia reso possibile o agevolato la commissione dell'illecito, valorizzando il dovere di diligenza qualificata previsto dall'art. 1176, comma 2, c.c

Tale principio è stato confermato anche con l'**ordinanza n. 11372 del 27 aprile 2026**, con cui è stato ribadito che **il commercialista può essere ritenuto responsabile in concorso nell'illecito tributario della società cliente**, qualora egli abbia fornito un contributo causale, materiale o anche solo psicologico, alla realizzazione della violazione, attraverso azioni od omissioni che ne abbiano agevolato la commissione anche se non ha tenuto le scritture contabili o svolge attività tipiche quali la trasmissione della dichiarazione e l'apposizione del visto. Ne consegue che sotto questo profilo, la decisione contribuisce a consolidare un orientamento volto a superare una concezione meramente esecutiva dell'attività del commercialista, pur lasciando impregiudicata la necessità di accertare, caso per caso, l'effettivo contenuto dell'inca-

rico professionale e la concreta esigibilità delle attività di controllo che si assumono omesse. Non sorprende, pertanto, che tale recente orientamento stia suscitando un vivace dibattito tra gli operatori del settore. In particolare, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha evidenziato l'esigenza di un intervento legislativo volto a definire con maggiore precisione l'ambito degli obblighi gravanti sul professionista e i presupposti della relativa responsabilità, al fine di evitare che l'applicazione del criterio della diligenza qualificata possa tradursi, nella prassi, in un'estensione difficilmente prevedibile degli oneri di vigilanza e controllo.

In tale contesto non può non notarsi che l'ordinanza in commento segna un "punto di rottura" significativo, per cui occorre auspicarsi un intervento legislativo che chiarisca i confini della responsabilità professionale del consulente tributario.

Avv. Maurizio Villani
Avv. Federica Attanasi

Il rapporto tra commercialisti e fisco nel 2026

Il rapporto tra commercialisti e fisco nel 2026 è caratterizzato da **un crescente orientamento alla collaborazione**, ma anche da **criticità operative** che la categoria continua a segnalare. Le principali linee di sviluppo riguardano:

- rafforzamento della **compliance fiscale** e del dialogo con l'Agenzia delle Entrate;
- chiarimenti interpretativi su temi fiscali complessi;
- impatti delle riforme in corso, come il nuovo TUIR;
- richieste della categoria per una giustizia tributaria più autonoma ed equilibrata.

Temi principali emersi dalle notizie Collaborazione tra commercialisti e Agenzia delle Entrate

- A Napoli è stato presentato un **nuovo patto per la compliance fiscale**, con l'obiettivo di consolidare un rapporto di piena collaborazione tra professionisti e Agenzia delle Entrate. I commercialisti vengono riconosciuti come **intermediari centrali** per garantire procedure più rapide ed efficienti, sia per i contribuenti sia per l'amministrazione finanziaria.
- La categoria chiede un **dialogo strutturato e permanente** con l'Agenzia, per affrontare tempestivamente le criticità operative e favo-

rire una corretta applicazione delle norme.

Chiarimenti fiscali e interpretativi

- Il Consiglio nazionale dei commercialisti (CNDCEC) ha pubblicato un documento sui **patti di famiglia**, evidenziando un cambio di rotta nel trattamento dell'imposta sulle successioni e donazioni. L'Agenzia delle Entrate recepisce una visione più favorevole ai contribuenti, con **aliquote e franchigie basate sul rapporto di parentela** con il disponente.

Riforme fiscali: il nuovo TUIR

- L'approvazione del **nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)**, operativo dal 2027, segna una svolta normativa. Per i commercialisti si apre una fase di studio e adeguamento, con l'obiettivo di gestire un corpus normativo più coerente e semplificato.

Giustizia tributaria e ruolo dei commercialisti

- La categoria sostiene la creazione di una **magistratura tributaria finanziariamente autonoma**, chiedendo garanzie di indipendenza e incompatibilità territoriali per i magistrati provenienti da enti fiscali. L'obiettivo è assicurare maggiore equilibrio nei giudizi tributari.





Accertamento sintetico: la Cassazione conferma che il Fisco può agire anche senza contraddittorio preventivo

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'**Agenzia delle Entrate** contro una sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che aveva annullato quattro avvisi di accertamento emessi nei confronti di una contribuente per gli anni 2005-2008.

Il caso

La contribuente non aveva risposto all'invito a comparire previsto dall'art. 32 del D.P.R. 600/1973. L'Agenzia aveva quindi rideterminato in via sintetica il suo reddito, notificando quattro avvisi di accertamento. La Commissione tributaria provinciale di Matera aveva inizialmente accolto il ricorso della contribuente, ma la decisione era stata riformata dalla CTR Basilicata, che aveva annullato gli avvisi per due motivi:

1. **Decadenza dell'accertamento per l'anno 2005**, ritenendo applicabile il termine quadriennale perché la contribuente non aveva altri redditi oltre a quelli da lavoro dipendente;
2. **Difetto di motivazione** degli altri avvisi, poiché l'Agenzia non avrebbe considerato le giustificazioni fornite dalla contribuente nel contraddittorio preventivo.

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza in Cassazione.

Le ragioni della decisione

1 Termine di decadenza

La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, chiarendo che il termine di decadenza per l'accertamento è **quinquennale**, non quadriennale, quando il contribuente omette di presentare la dichiarazione pur avendo percepito **redditi ulteriori** rispetto a quelli da lavoro dipendente. Il principio, già affermato con la sentenza n. 12788/2025, stabilisce che: "Se il contribuente titolare di CUD non presenta la dichiarazione dei redditi, pur avendo anche altri redditi, l'Amministrazione può accertare fino al 31 dicembre del quinto anno successivo."

Nel caso concreto, la presenza di un **reddito da fab-**

bricato per il 2005 comportava l'obbligo di dichiarazione e quindi l'applicazione del termine quinquennale.

2 Contraddittorio preventivo

La Corte ha poi accolto il terzo motivo, relativo alla presunta obbligatorietà del contraddittorio preventivo. La CTR aveva ritenuto nullo l'accertamento perché l'Agenzia non aveva motivato il mancato accoglimento delle giustificazioni della contribuente. La Cassazione ha però precisato che, per gli **anni anteriori al 2009, non esisteva alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale** negli accertamenti relativi ai tributi non armonizzati (come l'IRPEF). Solo dal periodo d'imposta 2009, con la modifica dell'art. 38, comma 7, D.P.R. 600/1973, introdotta dal D.L. 78/2010, il contraddittorio è diventato obbligatorio per gli accertamenti sintetici.

Pertanto, gli avvisi emessi per gli anni 2005-2008 sono **legittimi anche senza confronto preventivo** con il contribuente.

L'esito

La Cassazione ha:

- accolto il **primo e il terzo motivo** del ricorso dell'Agenzia delle Entrate;
- dichiarato **assorbito il secondo motivo**;
- **cassato la sentenza** della CTR Basilicata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

In sintesi

La pronuncia ribadisce due principi chiave:

1. **Il termine di decadenza per l'accertamento è di cinque anni** se il contribuente omette la dichiarazione pur avendo altri redditi oltre al lavoro dipendente.
2. **Il contraddittorio preventivo non è obbligatorio** per gli accertamenti relativi ad annualità anteriori al 2009.

Il rapporto tra contribuente e commercialista si fonda sulla fiducia e sulla trasparenza. Il professionista traduce la complessità fiscale in scelte comprensibili e sostenibili. Insieme costruiscono un percorso di responsabilità che tutela diritti e garantisce correttezza verso il fisco.



Cassazione Civile: nullo l'accertamento TARSU se il Comune sbaglia l'identificazione degli immobili

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del **Comune di Martina Franca**, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato un avviso di accertamento TARSU per gli anni 2011-2012 a causa di gravi errori nella descrizione e nella superficie degli immobili tassati.

I fatti

Il Comune aveva contestato alla contribuente l'omessa denuncia TARSU per quattro unità immobiliari. La CTR, però, aveva accertato che:

- la contribuente possedeva **solo due immobili**, non quattro;
- uno degli immobili era stato **erroneamente duplicato** nell'avviso, con superfici diverse (511 mq e 824 mq);
- alcune superfici erano state ricavate da una particella catastale **nata solo nel 2013**, quindi inesistente negli anni oggetto di accertamento;
- la superficie tassata era stata gonfiata da **2.346 mq a 3.801 mq**.

Secondo la CTR, tali errori impedivano di identificare con certezza gli immobili e la superficie imponibile, rendendo l'atto **intrinsecamente illegittimo**.

Il Comune ha impugnato la decisione in Cassazione sostenendo che, pur in presenza di errori, il giudice avrebbe dovuto rideterminare l'imposta dovuta, esercitando il proprio potere sostitutivo tipico del processo tributario.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, chiarendo un principio fondamentale:

Quando l'atto impositivo è affetto da un vizio di motivazione così grave da impedire l'identificazione dei presupposti dell'imposta, il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione. L'atto deve essere annullato.

La Cassazione ha evidenziato che:

- la motivazione dell'avviso deve consentire al contribuente di capire **cosa viene tassato, perché e in quale misura**;
- tali elementi devono essere presenti **sin dall'origine** nell'atto, non possono essere

integrati successivamente in giudizio;

- se la motivazione è talmente carente da compromettere il diritto di difesa, il giudice **non può rideterminare l'imposta**, ma deve limitarsi a dichiarare la nullità dell'atto.

La Corte richiama un orientamento consolidato: l'obbligo di motivazione serve a garantire la piena conoscibilità della pretesa tributaria; lacune gravi non possono essere colmate in giudizio (Cass. 11284/2022; 7056/2014; 23009/2009).

Perché il Comune ha perso

La Cassazione ha ritenuto che l'atto fosse affetto da un **vizio genetico di motivazione**, perché:

- non identificava correttamente gli immobili;
- attribuiva superfici inesatte e duplicazioni;
- si basava su dati catastali non esistenti negli anni accertati;
- rendeva impossibile al contribuente comprendere la reale pretesa tributaria.

In queste condizioni, il giudice non può "salvare" l'atto rideterminando l'imposta: manca la base minima per esercitare il potere sostitutivo.

Esito

La Cassazione:

- **rigetta il ricorso del Comune**;
- conferma l'annullamento dell'avviso di accertamento;
- dà atto dell'obbligo per il Comune di versare l'ulteriore contributo unificato.

In sintesi

- Se l'avviso TARSU contiene errori tali da rendere incerta l'identificazione degli immobili e delle superfici, l'atto è **nullo per difetto di motivazione**.
- In presenza di un vizio formale grave, il giudice **non può rideterminare l'imposta**.
- Il processo tributario resta un giudizio "di merito", ma solo quando l'atto è sufficientemente chiaro da consentire una valutazione sostitutiva.





Cassazione Civile: quando l'operazione è inesistente, la tracciabilità non basta

Accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate: la CTR dovrà riesaminare i costi contestati

I fatti

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2008, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione **IRES, IRAP e IVA**, ritenendo che alcune operazioni fossero **oggettivamente inesistenti**.

La CTP di Roma aveva respinto il ricorso, ma la CTR del Lazio aveva ribaltato la decisione, sostenendo che l'Agenzia non avesse provato adeguatamente la fittizietà delle operazioni, anche a causa di presunte incongruenze nel numero delle fatture e nella loro imputazione temporale.

L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione.

Le ragioni della Cassazione

1 Onere della prova nelle operazioni inesistenti

La Corte ricorda un principio consolidato:

Spetta all'Amministrazione dimostrare, anche tramite indizi, che l'operazione è fittizia; spetta invece al contribuente fornire una prova rigorosa della sua effettività.

Non basta esibire fatture formalmente regolari o pagamenti tracciati.

La Cassazione rileva che l'Agenzia aveva indicato **numerosi elementi indiziari**, tra cui:

- partita IVA errata o riferibile a soggetti diversi;
- emissione di fatture **dopo la morte** dell'intestatario;
- società fornitrici prive di personale, mezzi e struttura (vere e proprie cartiere);
- anomalie nella descrizione delle prestazioni e nei corrispettivi.

La CTR, invece, aveva liquidato tali elementi con motivazioni **generiche e confuse**, senza confrontarsi realmente con il quadro indiziario.

Per questo, il primo motivo è stato ritenuto **fondato**.

2 Rilevanza delle rimanenze e principio di competenza

La CTR aveva escluso che costi fittizi degli anni precedenti potessero incidere sul reddito 2008.

La Cassazione corregge l'errore:

Le rimanenze finali di un esercizio diventano le esistenze iniziali dell'esercizio successivo. Se un costo è fittizio, esso non può concorrere alle rimanenze e quindi **incrementa il reddito dell'anno successivo**.

Dunque, se nel 2007 erano stati contabilizzati costi inesistenti, il reddito 2008 doveva essere rettificato di conseguenza.

Anche il secondo motivo è quindi **fondato**.

Esito della decisione

La Cassazione:

- **accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate;**
- **cassa la sentenza della CTR del Lazio;**
- rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per un nuovo esame, anche sulle spese.

In sintesi

- La tracciabilità dei pagamenti **non basta** a dimostrare la realtà di un'operazione se emergono indizi gravi di fittizietà.
- Il contribuente deve fornire una **prova rigorosa** dell'effettività delle operazioni contestate.
- I costi inesistenti incidono sulle **rimanenze** e quindi sul reddito dell'anno successivo.
- La CTR dovrà riesaminare la deducibilità dei costi alla luce dei principi indicati dalla Cassazione.

La trasparenza del contribuente è il primo presupposto di un sistema fiscale equo. Dichiarare in modo completo e corretto significa rafforzare la fiducia reciproca con l'amministrazione. La chiarezza dei dati consente controlli più rapidi e procedure meno onerose. Solo un comportamento limpido garantisce tutela dei diritti e rispetto delle regole comuni.



Agenzia delle Entrate avvia massicci controlli sui bonus edilizi: oltre 50.000 lettere di compliance inviate

Roma – L'Agenzia delle Entrate ha intensificato le attività di verifica relative alle agevolazioni fiscali nel settore edilizio, con particolare attenzione ai bonus destinati alla riqualificazione energetica e strutturale degli immobili. Secondo quanto reso noto dall'amministrazione finanziaria, sono state recapitate oltre 50.000 comunicazioni di compliance ai contribuenti coinvolti, con l'obiettivo di verificare la coerenza tra i dati catastali e le attestazioni relative agli interventi eseguiti.

Controlli automatizzati e incrocio di dati

Le verifiche si basano su sistemi di analisi automatizzata che confrontano l'importo dei bonus fruiti o ceduti con la rendita catastale degli immobili interessati. In presenza di discrepanze significative, emerge un allarme che può condurre a ulteriori approfondimenti. Pur trattandosi di strumenti preventivi, tali lettere rappresentano un passo preliminare ai controlli più approfonditi; l'eventuale mancata risposta può infatti determinare l'attivazione di procedure di accertamento più rigorose, comprese revisioni d'ufficio della rendita e l'applicazione di sanzioni che possono arrivare fino a 8.200 euro per unità immobiliare.

Contenuti e finalità delle lettere di compliance

Le lettere inviate contengono informazioni dettagliate, tra cui:

- un codice identificativo univoco per facilitare ogni futura comunicazione;
- l'elenco delle anomalie riscontrate, come incoerenze tra redditi dichiarati e dati catastali o crediti d'imposta non correttamente dichiarati;
- un riepilogo delle voci interessate, suddivise per tipologia di intervento e benefici fiscali fruiti;
- indicazioni operative per consultare il proprio profilo nel Cassetto Fiscale;
- istruzioni per trasmettere chiarimenti o documentazione integrativa tramite i canali ufficiali.

Risposte obbligatorie e scenari futuri

Il contribuente destinatario della comunicazione dovrà verificare la correttezza della rendita catastale e, se necessario, procedere a eventuali aggiornamenti volontari, usufruendo delle procedure di aggiornamento catastale senza incorrere in sanzioni. Tutta-

via, il mancato riscontro entro i termini stabiliti può determinare l'attivazione di controlli d'ufficio, con conseguenti verifiche tecniche e possibili sanzioni pecuniarie, nonché impatti sulla determinazione delle imposte locali come IMU e TASI.

Il quadro normativo e le implicazioni pratiche

Le verifiche si inseriscono in un contesto di crescente contenzioso, caratterizzato da questioni tecniche e documentali riguardanti lavori incompleti, cessioni di crediti errate e documentazione insufficiente. La complessità tecnica delle verifiche può coinvolgere anche aspetti come la corretta determinazione della rendita catastale, che in alcuni casi può aumentare fino al 15% dopo interventi con bonus edilizi.

L'onere della prova

È fondamentale sottolineare che, in caso di contestazioni, l'onere di dimostrare la legittimità dei crediti fiscali e la corrispondenza dei lavori effettuati ricade sul contribuente beneficiario. Questo comporta la necessità di acquisire perizie tecniche, aggiornare planimetrie e conservare tutta la documentazione attestante la conformità degli interventi alle normative edilizie e fiscali. La responsabilità si estende anche agli amministratori condominiali e ai professionisti coinvolti, i quali devono collaborare per dimostrare la regolarità delle operazioni.

Finalità e obiettivi dell'azione fiscale

L'intervento dell'Agenzia delle Entrate mira non solo a prevenire frodi fiscali, ma anche a favorire un riequilibrio del sistema tributario immobiliare. Adeguare le rendite catastali agli interventi reali contribuisce a evitare che immobili fortemente valorizzati tramite bonus siano soggetti a imposizioni ingiustificate, promuovendo così maggiore equità e trasparenza nel settore.

In conclusione, le recenti attività di controllo rappresentano un passo importante nella lotta all'evasione e all'abuso delle agevolazioni fiscali, richiedendo ai contribuenti un'attenta verifica delle proprie dichiarazioni e una rigorosa documentazione a supporto degli interventi edilizi effettuati.

Cav. Dott. Franco Antonio Pinardi
Segretario Generale Confederazione Unitaria
Giudici Italiani Tributari e Onorari





Ravvedimento operoso: come funziona per imposte erariali e locali?

Guida al ravvedimento operoso per regolarizzare violazioni fiscali. Scopri come funziona, le sanzioni ridotte per imposte dovute allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni: le differenze.

Nel complesso mondo degli adempimenti fiscali, commettere un errore o una dimenticanza è un'eventualità che può capitare a qualsiasi contribuente. Che si tratti di un versamento omesso o insufficiente, o di una dichiarazione presentata in ritardo o con imprecisioni, la prospettiva di sanzioni può generare preoccupazione. Per fortuna, l'ordinamento tributario offre uno strumento prezioso per rimediare spontaneamente: il **ravvedimento operoso**. Cerchiamo dunque di illustrare e comprendere **come funziona il ravvedimento operoso per imposte erariali e locali**.

Come vedremo a breve, questo istituto, disciplinato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 (recentemente modificato, in senso più favorevole al contribuente, dal D.Lgs. n.87/2024 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in poi), permette di correggere la propria posizione beneficiando di una significativa riduzione delle sanzioni. Questa guida esplorerà le modalità applicative del ravvedimento, distinguendo tra tributi erariali e locali, e analizzando le condizioni per poterne usufruire.

Indice

- Cos'è il ravvedimento operoso e a cosa serve?
- Ravvedimento imposte erariali: quando e come si applica?
- Imposte erariali: quali riduzioni di sanzione con il ravvedimento?
- È possibile un ravvedimento operoso parziale per le imposte erariali?
- Ravvedimento imposte locali (IMU, TASI, TARI): come è cambiato?
- Ravvedimento parziale per IMU/TARI: è ammesso?
- Quando non si può fare il ravvedimento per le imposte locali?
- Come si effettua in pratica il ravvedimento operoso?
- Ravvedimento: perché conviene e quali differenze tra tributi?

Cos'è il ravvedimento operoso e a cosa serve?

Il ravvedimento operoso è un meccanismo che consente al contribuente di **sanare volontaria-**

mente, prima che l'amministrazione finanziaria formalizzi una contestazione, le **violazioni commesse in ambito tributario**.

L'obiettivo è duplice: da un lato, incentivare l'adempimento spontaneo e la *compliance* fiscale; dall'altro, permettere al contribuente di evitare l'applicazione delle sanzioni ordinarie, spesso molto più onerose, pagando invece una sanzione ridotta. Perfezionando il ravvedimento, si paga l'imposta dovuta, gli interessi legali maturati sul ritardo e, appunto, la **sanzione in misura ridotta**.

Il "ravvedimento operoso" è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Nel "ravvedimento operoso" gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

- dell'imposta dovuta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione in misura ridotta

Il DLgs. 87/2024, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ha introdotto importanti modifiche al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 13 del DLgs. 471/97.

La principale **novità** riguarda la riduzione della sanzione per tardivo versamento:

- **sanzione base ridotta** dal 30% al 25%;
- sanzione per ritardi fino a 90 giorni abbassata dal 15% al 12,5%;
- rimodulazione delle riduzioni per il ravvedimento operoso.

Ravvedimento imposte erariali: quando e come si applica?

Per le imposte gestite direttamente dallo Stato (le cosiddette imposte erariali, come IRPEF, IRES, IVA, imposta di registro, ecc.), il ravvedimento operoso trova un'ampia applicazione. Può essere utilizzato per sanare diverse tipologie di irregolarità, tra cui:

- l'omesso o insufficiente versamento di imposte;
- l'omessa presentazione della dichiarazione (entro certi limiti, come vedremo);
- la presentazione di una dichiarazione infedele o incompleta;
- altre violazioni di obblighi fiscali.

Imposte erariali: quali riduzioni di sanzione con il ravvedimento?

L'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 dettaglia le diverse "fasce" di riduzione della sanzione, che variano in base alla tempestività con cui il contribuente si corregge. Dal 1° settembre 2024, la sanzione base per omesso o tardivo versamento è stata ridotta dal 30% al **25%** dell'imposta non pagata.

Con il ravvedimento, pertanto, questa sanzione (o la sanzione minima prevista per altre violazioni) viene ridotta come segue, in base all'entità del ritardo accumulato dal contribuente rispetto al termine entro cui il versamento dell'imposta avrebbe dovuto essere effettuato:

- **Entro 14 giorni dalla scadenza non rispettata:** la sanzione è ridotta a 1/15 del **12,5%** (quindi lo 0,83% per ogni giorno di ritardo). Questo è il cosiddetto "ravvedimento sprint".
- **Entro 30 giorni dalla scadenza:** la sanzione è ridotta a 1/10 della sanzione del **12,5%**, pari all'**1,25%**.
- **Oltre 30 giorni ma entro 90 giorni dalla scadenza:** la sanzione è ridotta a 1/9 della sanzione del **12,5%**, pari all'**1,39%**.
- **Oltre 90 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione:** la sanzione è ridotta a 1/8 della sanzione del **25%**, pari al **3,125%**.
- **Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione:** la sanzione è ridotta a 1/7 della sanzione del **25%**, pari al **3,57%**.
- **Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, ma entro il termine di accertamento:** la sanzione è ridotta a 1/6 della sanzione del **25%**, pari al **4,16%**.
- **Dopo la constatazione della violazione** (ma prima della notifica dell'atto di accertamento o liquidazione, e nei casi previsti come il Processo Verbale di Constatazione – PVC): la sanzione è ridotta a 1/5 della sanzione del **25%**, pari al **5%**.

È possibile un ravvedimento operoso parziale per le imposte erariali?

Per i tributi erariali è ammesso il cosiddetto **rav-**

vedimento operoso parziale. Questa possibilità è stata formalizzata dall'articolo 13-*bis* del D.Lgs. 472/1997 (introdotto dall'art. 10-*bis* del D.L. 34/2019, conosciuto come "Decreto Crescita"). Significa che un contribuente può decidere di **regolarizzare anche solo una frazione** del debito tributario complessivo (ad esempio, versare una parte dell'IVA dovuta e non l'intero importo). In tal caso, dovrà comunque corrispondere gli interessi e le sanzioni ridotte commisurate alla quota di imposta effettivamente versata.

Un'azienda deve versare 10.000 euro di IRES ma, per temporanea carenza di liquidità, decide di ravvedersi versando solo 4.000 euro. Potrà farlo, pagando gli interessi e la sanzione ridotta (calcolata in base al ritardo) solo sui 4.000 euro effettivamente corrisposti. Resterà ovviamente il debito per i restanti 6.000 euro, che potranno essere oggetto di successivo ravvedimento o di accertamento.

Ravvedimento imposte locali (IMU, TASI, TARI): come è cambiato?

Anche per le imposte locali, come l'**IMU** (Imposta Municipale Propria), la **TASI** (Tributo per i Servizi Indivisibili, ora di fatto assorbita dalla nuova IMU) e la **TARI** (Tassa sui Rifiuti), è possibile avvalersi del ravvedimento operoso. Inizialmente, la possibilità di ravvedimento per questi tributi era più limitata temporalmente, essendo circoscritta alle regolarizzazioni effettuate entro un anno dalla violazione.

Tuttavia, con l'intervento dell'articolo 10-*bis* del D.L. 124/2019, è stato abrogato il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997. Questa modifica ha esteso anche ai tributi locali il cosiddetto "**ravvedimento lungo**", permettendo ai contribuenti di **regolarizzare le violazioni fino alla scadenza del termine di accertamento** da parte del Comune o dell'ente locale impositore (Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia, n. 25/2022). Le riduzioni di sanzione applicabili sono le stesse previste per i tributi erariali.

Ravvedimento parziale per IMU/TARI: è ammesso?

Qui emerge una differenza cruciale rispetto ai tributi erariali. Per le imposte locali, l'orientamento consolidato dell'amministrazione finanziaria (espresso in diverse Risoluzioni del MEF, es. Risoluzione n. 6 del 14/02/2023; Risoluzione n. 18 del 28/04/2023) e della giurisprudenza tributaria di merito (Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Genova, n. 838/2023) è **che non è ammesso il ravvedimento operoso parziale.**

Per beneficiare della riduzione delle sanzioni, il contribuente deve necessariamente **versare l'intero importo dell'imposta locale dovuta**, unita-





mente agli interessi e alla sanzione ridotta calcolata sull'intera imposta. Un versamento parziale non perfezionerebbe il ravvedimento e potrebbe essere considerato dall'Ente locale come un semplice **acconto**, con conseguente applicazione delle sanzioni piene sulla parte residua.

Quando non si può fare il ravvedimento per le imposte locali?

Come per i tributi erariali, il ravvedimento operoso per le imposte locali è precluso se la violazione è già stata constatata e, in generale, se sono già **iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento** delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. In tali circostanze, la spontaneità che caratterizza il ravvedimento viene meno.

Come si effettua in pratica il ravvedimento operoso?

La procedura per avvalersi del ravvedimento operoso, sia per tributi erariali che locali, segue questi passaggi fondamentali:

- **determinare l'imposta dovuta:** calcolare con precisione l'importo dell'imposta che non è stata versata o che è stata versata in misura inferiore;
- **calcolare gli interessi:** applicare il tasso legale di interesse annuo (che può variare nel tempo) sull'imposta dovuta. Gli interessi si calcolano giorno per giorno, a partire dal giorno successivo alla scadenza originaria del versamento fino al giorno in cui si effettua il pagamento ravveduto;
- **calcolare la sanzione ridotta:** identificare la sanzione minima prevista per la violazione commessa (es. 30% per omesso versamento) e applicare la frazione di riduzione corrispon-

dente al momento in cui avviene il ravvedimento (es. 1/10, 1/9, 1/8, ecc.);

- **effettuare il versamento:** pagare, utilizzando il modello F24 o altri strumenti previsti (es. bollettino postale per alcuni tributi locali), la somma dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati e della sanzione ridotta. È cruciale utilizzare i corretti codici tributo per imposta, sanzione e interessi;
- **presentare eventuali dichiarazioni integrative:** se la violazione riguarda errori od omissioni nella dichiarazione (es. dichiarazione infedele o omessa), è necessario presentare anche la dichiarazione corretta o integrativa.

Ravvedimento: perché conviene e quali differenze tra tributi?

Il ravvedimento operoso rappresenta uno strumento di grande utilità, poiché consente di rimediare a errori o dimenticanze fiscali con un esborso per sanzioni significativamente inferiore a quello che si avrebbe in caso di accertamento da parte dell'ente impositore.

Le principali differenze da tenere a mente sono:

- **per le imposte erariali:** il ravvedimento è molto flessibile, ammette il versamento parziale e offre diverse finestre temporali per la regolarizzazione con sanzioni progressivamente crescenti ma sempre ridotte;
- **per le imposte locali:** pur essendo stato esteso il "ravvedimento lungo", non è ammesso il ravvedimento parziale. Per sanare la posizione, occorre versare integralmente imposta, interessi e sanzioni ridotte sull'intero importo dovuto.

Autore Angelo Greco

Fonte www.laleggepertutti.it

Il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è uno strumento che permette al contribuente di correggere spontaneamente errori o omissioni fiscali.

Consente di regolarizzare la propria posizione prima che intervengano controlli o accertamenti. Il vantaggio principale è la **riduzione significativa delle sanzioni**, proporzionata alla tempestività del ravvedimento.

Più rapidamente si interviene, minore è il costo economico della violazione. Il contribuente evita così l'applicazione di sanzioni piene e interessi più elevati.

Il ravvedimento favorisce un rapporto collabora-

tivo con l'amministrazione finanziaria. Dimostra volontà di conformarsi alle regole e di mantenere una condotta trasparente. Riduce il rischio di contenziosi e di procedure ispettive più invasive.

Permette di sanare anche violazioni formali che potrebbero generare problemi futuri. Offre certezza normativa: la disciplina è chiara, graduata e facilmente applicabile. È uno strumento di civiltà fiscale che tutela sia il contribuente sia il sistema.

In definitiva, rappresenta un'opportunità per rimediare con responsabilità e serenità agli errori commessi.



Quinta Magistratura Tributaria: secondo concorso di 180 Magistrati Tributarî

A cura dell'Avv. Maurizio Villani

1. PREMessa

Con **Decreto del Direttore Generale del Dipartimento della Giustizia Tributaria prot. MEF – DGT RR 99 del 1 luglio 2026** è stato approvato il bando del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 180 posti di **Magistrato Tributario** (in G.U., 4^a Serie speciale - Concorsi ed Esami, n. 51 del 07 luglio 2026).

Il concorso si articolerà in una **prova preselettiva**, **due prove scritte** ed una **prova orale**.

Nel presente articolo saranno analizzate le principali disposizioni relative ai requisiti di ammissione, alle modalità di presentazione della domanda, allo svolgimento delle prove d'esame e agli adempimenti successivi alla conclusione della procedura concorsuale.

2. I REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Ai sensi dell'art. 2 del bando di concorso, possono partecipare alla procedura selettiva coloro che, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda, siano in possesso di tutti i seguenti **requisiti**:

- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti civili;
- condotta incensurabile;
- idoneità fisica all'impiego;
- regolare posizione nei confronti del servizio di leva, ove previsti e qualora il candidato vi sia stato assoggettato.

Con riferimento ai **titoli di studio**, il concorso è riservato ai soggetti in possesso della **laurea in Giurisprudenza** conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ovvero della laurea magistrale in **Scienze dell'economia (LM-56)** o in **Scienze economico-aziendali (LM-77)**. Sono, altresì, ammessi i candidati in possesso dei corrispondenti titoli del previgente ordinamento dichiarati equiparati dalla normativa vigente.

Tra i requisiti richiesti dal bando rientra anche il **pagamento del contributo di partecipazione**, fissato in € 50,00, da effettuarsi mediante il sistema PagoPA entro il termine previsto per

la **presentazione della domanda**.

Resta fermo, infine, che i **candidati devono essere in possesso di tutti gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dalla normativa vigente**. Tutti i suddetti requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la **presentazione della domanda**. In caso contrario, il candidato non potrà essere ammesso alla procedura concorsuale.

3. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Come specificato dall'art. 3 del bando, la **domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica entro il 06 agosto 2026** (ossia entro il termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella G.U.).

Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo.

La candidatura deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica attraverso il Portale "inPA", autenticandosi mediante SPID, Carta d'Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure eIDAS.

Al termine della procedura il Portale rilascia una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda, che certifica la data di invio. Tale ricevuta dovrà essere esibita il giorno della prova preselettiva unitamente a un valido documento di riconoscimento.

Nel caso in cui il candidato trasmetta più domande, sarà presa in considerazione esclusivamente quella inviata per ultima in ordine cronologico, con conseguente automatica revoca delle precedenti.

4. LA PROVA PRESELETTIVA

Si riportano di seguito le **informazioni relative alla prova preselettiva del concorso pubblico**, per esami, per il reclutamento di n. 180 posti di Magistrato Tributario.

4.1. Diario della prova preselettiva e pubblicazione dei quesiti

Ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 3, del bando di concorso, **la prova preselettiva potrà svolgersi anche in sedi decentrate e in date o sessioni diverse e sarà effettuata con l'ausilio di strumenti informatizzati.**

Con apposito avviso pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale - Concorsi ed Esami del 13 ottobre 2026**, nonché sul sito internet istituzionale del MEF, saranno resi noti il diario della prova preselettiva e la data di pubblicazione della banca dati validata dalla Commissione esaminatrice.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

4.2. Ammissione alla prova preselettiva

Sono ammessi con riserva e, pertanto, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva tutti i candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso.

Sul punto, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4 del bando di concorso:

<<Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) coloro le cui domande di partecipazione non sono state inviate nei termini e/o con le modalità indicate all'art. 3 del presente decreto.

(...)>>.

Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva del concorso, i candidati dovranno presentarsi nel giorno, ora e sede indicati muniti **della lettera di invito ricevuta, di un documento di riconoscimento in corso di validità nonché della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso.**

La mancata partecipazione alla prova preselettiva comporta l'**automatica esclusione** dei candidati dal concorso.

4.3. Quesiti, durata della prova e punteggio

Come previsto dall'art. 6, comma 6, del bando, la prova preselettiva consiste nella **soluzione di 75 quesiti a risposta multipla** da risolvere nel **tempo massimo di 60 minuti**, attinenti alle materie di:

- diritto civile (15 quesiti);
- diritto processuale civile (15 quesiti);
- diritto tributario (20 quesiti);
- diritto processuale tributario (10 quesiti);
- diritto commerciale (15 quesiti).

Ciascun quesito consiste in una **domanda seguita da 4 risposte, delle quali solo una è esatta.**

La valutazione della prova preselettiva (art. 6, comma 7, del bando di concorso) è effettuata attribuendo i seguenti **punteggi**:

- +1 punto per ogni risposta esatta;
- -0,33 punti per ogni risposta errata o multipla;

- 0 punti per ogni mancata risposta.

Si evidenzia che, ai fini del superamento della prova preselettiva, non è previsto un punteggio minimo, posto che, ai sensi dell'art. 7 del bando, alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso.

Il punteggio conseguito al termine della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo della graduatoria finale.

4.4. Norme per lo svolgimento della prova preselettiva

Durante la prova i candidati non possono comunicare tra di loro e non possono avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura, telefoni cellulari e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

Nel caso di violazione di qualsiasi norma stabilita per lo svolgimento della prova preselettiva, la Commissione d'esame o il comitato di vigilanza delibera l'immediata esclusione dal concorso.

4.5. Esito della prova preselettiva e ammissione alla prova scritta

Come previsto dall'art. 7, comma 1, del bando, **alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a 540** (ossia un numero pari a tre volte i posti messi a concorso).

Accedono, altresì, alla prova scritta coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato che risulta ammesso.

L'elenco dei candidati che hanno partecipato alla prova preselettiva, utilmente collocati in graduatoria e pertanto ammessi a sostenere la prova scritta, è pubblicato sul sito internet istituzionale del MEF con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Sono esonerati dalla prova preselettiva ed ammessi comunque alla prova scritta:

- i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'art. 4, comma 39-bis, della Legge n. 183/2011;
- i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili;
- i procuratori e gli avvocati dello Stato;
- i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all'ottanta per cento, in base all'art. 20, comma 2-bis, della Legge n. 104/1992.

5. LA PROVA SCRITTA

Come previsto dall'art. 8 del bando di concorso, a seguito del superamento della prova preselettiva,



la procedura concorsuale prosegue con lo svolgimento della **prova scritta**, articolata secondo le modalità di seguito illustrate.

5.1. Diario della prova scritta

Il diario della prova scritta, con l'indicazione delle date, della sede di svolgimento e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nonché sul sito internet istituzionale del MEF.

La predetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti sia dei candidati ammessi all'esito della prova preselettiva sia di coloro che beneficiano dell'esonero dalla stessa.

Con le medesime modalità saranno rese note eventuali variazioni del calendario delle prove o ulteriori prescrizioni relative al loro svolgimento.

I candidati dovranno, pertanto, presentarsi presso la sede d'esame nei giorni e negli orari stabiliti, senza attendere ulteriori comunicazioni individuali.

5.2. Svolgimento della prova scritta

Come previsto dall'art. 8, comma 3, del bando di concorso, **la prova scritta consiste nella redazione di due elaborati:**

- **il primo elaborato verte sul diritto tributario;**
- **mentre, il secondo elaborato verte sul diritto civile o commerciale con profili di carattere tributario.**

La materia del secondo elaborato sarà individuata mediante sorteggio pubblico effettuato immediatamente prima dell'inizio della prova.

Ai sensi del successivo comma 4, **ciascun elaborato dovrà essere svolto nel termine massimo di otto ore decorrenti dalla dettatura della relativa traccia.**

5.3. Consultazione dei codici

L'art. 8, comma 5, del bando di concorso prevede che **durante lo svolgimento della prova scritta i candidati possono consultare esclusivamente i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato.**

Le modalità di utilizzo dei testi normativi saranno disciplinate nel decreto ministeriale con il quale sarà pubblicato il diario delle prove scritte.

5.4. Ammissione alla prova orale

Come stabilito dall'art. 9 del bando, **sono ammessi alla successiva prova orale esclusivamente i candidati che conseguono una votazione non inferiore a 18/30 in ciascuno dei due elaborati.**

Il bando precisa, inoltre, che **non si procederà alla correzione del secondo elaborato qualora il primo abbia riportato una valutazione infe-**

riore a 18/30.

Gli esiti della prova scritta saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del MEF.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata, almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio, l'ammissione alla prova con l'indicazione del punteggio conseguito in ciascun elaborato.

6. LA PROVA ORALE

L'ultima fase della procedura concorsuale è rappresentata dalla **prova orale**, disciplinata dall'art. 10 del bando di concorso.

Di seguito se ne illustrano le materie oggetto d'esame e i criteri di valutazione.

6.1. Materie della prova orale

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del bando di concorso, **la prova orale verte sulle seguenti materie:**

- diritto tributario e diritto processuale tributario;
- diritto civile e diritto processuale civile;
- diritto penale tributario;
- diritto costituzionale e diritto amministrativo;
- diritto commerciale;
- diritto dell'Unione europea;
- contabilità aziendale e bilancio;
- elementi di informatica giuridica;
- colloquio in una lingua straniera, scelta dal candidato al momento della presentazione della domanda tra inglese, francese, spagnolo e tedesco.

6.2. Valutazione della prova orale e conseguimento dell'idoneità

Conseguono l'idoneità i candidati che riportano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie oggetto della prova orale, nonché un giudizio di sufficienza nel colloquio relativo alla lingua straniera prescelta.

È, inoltre, richiesto che **il punteggio complessivo conseguito nelle prove scritte e nella prova orale non sia inferiore a 90 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.**

7. TITOLI DI PREFERENZA, GRADUATORIA E NOMINA DEI VINCITORI

Conclusa la procedura concorsuale con lo svolgimento delle prove d'esame, il bando disciplina gli adempimenti successivi relativi alla presentazione della documentazione, alla formazione della graduatoria definitiva e alla nomina dei vincitori.

7.1. Produzione dei titoli di preferenza e verifica dei requisiti

Ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso, **i titoli di preferenza previsti dall'art. 12 devono**

essere posseduti dai candidati entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

La documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza, ovvero le relative dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredate dalla copia di un documento di identità, **devono essere trasmesse all'Ufficio concorsi magistrati tributari del Dipartimento della Giustizia Tributaria del MEF entro il giorno fissato per lo svolgimento della prova orale, a pena di decadenza.**

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno, inoltre, comprovare il possesso degli ulteriori requisiti di legge eventualmente richiesti, secondo le modalità e i termini indicati dall'Ufficio competente.

7.2. Formazione e approvazione della graduatoria

I candidati dichiarati idonei sono inseriti nella graduatoria finale sulla base del punteggio complessivo conseguito nelle prove d'esame. In caso di parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria definitiva, saranno applicati gli eventuali titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente per l'accesso agli impieghi pubblici.

Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice provvede alla formazione della graduatoria, che viene trasmessa al Consiglio di presidenza

della Giustizia Tributaria per la relativa approvazione, unitamente alle eventuali osservazioni del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria adotta la delibera di approvazione della graduatoria e quella relativa alla nomina dei vincitori entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Successivamente, il Ministro dell'economia e delle finanze emana i decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione della delibera.

La graduatoria definitiva viene pubblicata sul sito internet istituzionale del MEF. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre eventuali reclami.

7.3. Nomina a Magistrato Tributario

Ai sensi dell'art. 14 del bando, i candidati dichiarati idonei sono nominati magistrati tributari, nel limite dei posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva.

La nomina avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e i relativi provvedimenti sono immediatamente esecutivi, fatta salva l'eventuale inefficacia conseguente al mancato visto di legittimità da parte dell'organo di controllo.

La nomina resta, inoltre, subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti di legge richiesti per l'accesso alla funzione.

Avv. Maurizio Villani

Riforma della Magistratura Tributaria

La riforma della Magistratura Tributaria che istituisce le nuove Corti tributarie rappresenta un passo decisivo verso una giustizia fiscale più autorevole. L'introduzione di magistrati professionali dedicati garantisce maggiore competenza tecnica nelle decisioni.

La separazione più netta tra funzioni amministrative e funzioni giudicanti rafforza l'indipendenza del giudizio. Le Corti tributarie diventano un presidio istituzionale stabile, capace di assicurare uniformità interpretativa sul territorio.

La professionalizzazione dei giudici riduce il rischio di decisioni divergenti o eccessivamente discrezionali. Il contribuente beneficia di un processo più trasparente, con tempi più certi e motivazioni più solide. La riforma valorizza il principio di terzietà, elemento essenziale per la fiducia nel sistema fiscale.

L'accesso alla Giustizia Tributaria diventa più

semplice grazie a procedure più chiare e digitalizzate. La presenza di Corti specializzate favorisce un confronto più equilibrato tra contribuente e amministrazione finanziaria. Si riduce il contenzioso seriale, grazie a decisioni più qualificate e prevedibili.

La riforma incentiva la cultura della compliance, perché il contribuente percepisce un sistema più equo. Le Corti tributarie rafforzano la tutela dei diritti, soprattutto nei casi di interpretazioni complesse. La maggiore autonomia finanziaria delle strutture giudiziarie garantisce stabilità operativa. Il nuovo assetto contribuisce a modernizzare l'intero sistema tributario italiano.

In sintesi, la riforma costruisce una giustizia fiscale più credibile, efficiente e vicina ai cittadini.





Bando di concorso per il reclutamento di 180 Magistrati Tributarî

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ("di seguito anche GDPR"), che i dati personali raccolti nell'ambito delle attività di gestione del bando di concorso per la magistratura tributaria, saranno trattati come segue.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con sede in Via XX Settembre n. 97, 00187 Roma, nelle articolazioni previste dall'articolo 25, comma 1, del D.lgs. n. 300/1999 e successive modifiche e integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227 e successive modifiche e integrazioni, recante il regolamento di riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 e successive modifiche e integrazioni, recante il nuovo regolamento di riorganizzazione dei Dipartimenti del Ministero.

Il Titolare del trattamento dei dati personali può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento della Giustizia Tributaria, quale articolazione ministeriale competente per lo svolgimento del Bando di concorso per il reclutamento di 180 magistrati tributari, all'indirizzo: dgt.direzione generale@pec.mef.gov.it.

Per qualsivoglia comunicazione e/o reclamo, contattare il Titolare del trattamento ai recapiti sopraindicati.

Responsabile della protezione dei dati (o Data Protection Officer)

Il Responsabile della protezione dei dati (o Data Protection Officer) è designato dal Titolare per assolvere alle funzioni espressamente previste dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile della protezione dei dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere contattato:

- tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo: responsabileprotezionedati@mef.gov.it;
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: rpd@pec.mef.gov.it.

Dati personali trattati

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali:

- Dati personali comuni (articolo 4, numero 1, del Regolamento) ed in particolare:

- dati anagrafici (cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio, indirizzo PEC o un domicilio digitale);
- cittadinanza;
- possesso diritti civili;
- comune di iscrizione liste elettorali;
- posizione nei confronti del servizio di leva;
- titolo di studio;

- Categorie particolari di dati (articolo 9 del Regolamento) e nello specifico:

- documentazione sanitaria attestante stato di invalidità, o particolare stato di salute che dà diritto a tempi aggiuntivi o ad ausili particolari per lo svolgimento delle prove concorsuali (ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli artt. 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113).

Fonti da cui hanno origine i dati personali trattati

I dati personali sono estratti dalla banca dati automatizzata del Portale Nazionale del reclutamento (InPA), gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, a seguito della registrazione volontaria al portale <https://www.inpa.gov.it/> da parte dei soggetti interessati alla partecipazione ai concorsi.

Finalità del trattamento, condizioni di liceità e base giuridica

I dati personali sono trattati per le attività di organizzazione e gestione della procedura concorsuale per il reclutamento di magistrati tributari.

La condizione di liceità del trattamento dei dati personali è:

- l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (articolo 6, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento);
- motivi di interesse pubblico rilevante, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g) del Regolamento;

La base giuridica del trattamento dei dati personali è rinvenibile nell'articolo 1, commi 10, 10-bis, 10-ter, della legge 31 agosto 2022, n. 130.

Modalità di trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con strumenti elettronici e potrà comportare operazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la consultazione, l'elaborazione, l'aggregazione, la pubblicazione e la conservazione.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato, per le finalità sopra descritte, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente, in maniera tale da impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali.

I dati personali saranno trattati e conservati nel rispetto dei principi di necessità, liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di conservazione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti posti in essere.

In particolare, durante la fase di aggregazione dei dati, verranno messe in atto misure di sicurezza tecniche e organizzative derivanti dalle migliori pratiche di riferimento in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati personali.

Comunicazione dei dati a eventuali destinatari

I dati personali potranno essere resi accessibili o comunicati, nel rispetto della normativa vigente e per il perseguimento delle finalità sopra descritte:

- ai dipendenti di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane per l'organizzazione della preselezione;
- ai commissari esaminatori nominati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
- ad altre società esterne, tra cui Sogei S.p.A., incaricate dal Titolare di svolgere servizi o attività di varia natura. Tali società esterne sono state nominate Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679;

Il Titolare provvede alla designazione dei Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 tra quelli che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679 e garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione a soggetti indeterminati, in una forma che consenta l'identificazione degli interessati, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Trasferimento dei dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Non è intenzione del Titolare del trattamento trasferire i dati personali verso paesi terzi (al di fuori dello Spazio

Economico Europeo) o organizzazioni internazionali.

Conservazione dei dati

I dati relativi alle domande di partecipazione al concorso devono essere conservati per tutto il tempo necessario ad accertare che il candidato dichiarato non idoneo in tre concorsi per l'ammissione in magistratura non proponga una nuova domanda e comunque per un tempo non superiore a 60 anni dalla presentazione della domanda.

Gli elaborati di prova vengono conservati entro 10 anni dalla chiusura del concorso (compreso il periodo di validità delle graduatorie e salvo ricorsi).

I dati relativi ai soggetti vincitori del concorso vengono trattati anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro e per tutta la durata dello stesso.

I dati personali potranno, inoltre, essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 89, del Regolamento (UE) 2016/679.

Profilazione

I dati personali non saranno oggetto di profilazione o di processi decisionali automatizzati.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso a tali dati personali e alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati (in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali), il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo, tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati personali, qualora non siano raccolti presso l'interessato, l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Inoltre, nei casi e nei limiti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, l'interessato ha altresì il diritto di:

- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;
- ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti che lo riguardano, tenuto conto delle finalità del trattamento, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati

personali che lo riguardano (in tal caso, i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro);

- opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Per esercitare i sopra elencati diritti, l'interessato può contattare il Titolare tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: dgt.direzione generale@pec.mef.gov.it.

Qualora l'interessato ritenesse che i trattamenti effettuati dal Titolare possano aver violato le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento (UE) 2016/679, mediante:

- raccomandata A/R indirizzata a "Garante per la Protezione dei Dati Personali", Piazza Venezia

11, 00187 Roma

- posta elettronica ordinaria all'indirizzo: protocollo@gpdp.it
- posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.gpdp.it
- fax al numero: 06/696773785

Resta inoltre ferma la possibilità per l'interessato di proporre ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del Titolare o del Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Aggiornamenti dell'informativa

La presente informativa potrà essere aggiornata dal Titolare del trattamento qualora intervengano modifiche normative, organizzative o tecniche rilevanti rispetto ai trattamenti descritti.

Al fine di facilitare la verifica di eventuali modifiche, la presente informativa contiene in calce l'indicazione della data di aggiornamento.

Roma, 1 luglio 2026

Tabella comparativa – Bando di concorso per magistrati tributari

Positività	Negatività / Criticità
Chiarezza sulla titolarità del trattamento dei dati, con indicazione completa del Ministero e delle sue articolazioni.	Conservazione dei dati per periodi molto lunghi (fino a 60 anni), percepibile come eccessiva.
Presenza di contatti ufficiali (PEC ed email) per comunicazioni, reclami e richieste di chiarimento.	Complessità delle procedure di esercizio dei diritti, che richiedono l'uso di PEC e canali formali.
Descrizione dettagliata delle categorie di dati trattati, incluse quelle particolari.	Trattamento di dati sanitari sensibili, che può generare preoccupazioni nei candidati.
Base giuridica chiara e conforme al GDPR, con riferimenti normativi precisi.	Ampia comunicazione dei dati a soggetti terzi (Sogei, società esterne), che può essere percepita come invasiva.
Adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per la sicurezza dei dati.	Forte centralizzazione dei dati nel Portale InPA, con possibili timori sulla concentrazione delle informazioni.
Trasparenza sulle modalità di trattamento e sulle operazioni effettuate.	Nessuna profilazione, ma comunque un trattamento molto esteso e articolato.
Indicazione completa dei diritti dell'interessato e delle modalità per esercitarli.	Necessità di gestire documentazione sanitaria e amministrativa complessa per alcune categorie di candidati.
Nessun trasferimento dei dati verso paesi terzi, garanzia di controllo nazionale.	



Quinta Magistratura Tributaria - la rimozione del Magistrato Tributario – profili di incostituzionalità

Dopo 160 anni la Legge n. 130/2022 ha creato la Quinta Magistratura Tributaria con giudici professionali, a tempo pieno e vincitori di un difficile e selettivo concorso pubblico.

Il magistrato tributario esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona (art. 15-bis, primo comma, delle modifiche al D.Lgs. n. 545/1992). A tal proposito, l'art. 19 della Legge delega n. 111/2023, al primo comma, lettera m-bis), ha testualmente previsto di:

“m-bis) uniformare l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria, con riferimento, in particolare, fatte salve le prerogative dell'avvio del procedimento disciplinare attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nonché quelle decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, alle fattispecie disciplinari, con le relative sanzioni e procedure, e al regime delle incompatibilità, della dispensa dal servizio e del trasferimento di ufficio.”

Lo schema di decreto legislativo **Atto del Governo n. 419/2026** si pone in attuazione della delega per la revisione complessiva del sistema tributario, conferita al Governo dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, il cui termine di esercizio è stato da ultimo prorogato al **29 agosto 2026** dalla legge 8 agosto 2025, n. 120.

L'ordinamento della giustizia tributaria è attualmente disciplinato dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

Tale decreto, tuttavia, è destinato ad essere sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dal decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, recante il testo unico della giustizia tributaria, adottato in attuazione della delega per il riordino delle disposizioni vigenti in materia tributaria, conferita al Governo dall'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Ne deriva che, fino al 31 dicembre 2026, la materia resta regolata dal D.Lgs. n. 545 del 1992, mentre dal 1° gennaio 2027 trova applicazione il D.Lgs. n. 175 del 2024.

In ragione di tale successione di fonti, le modifiche introdotte dallo schema in esame incidono su entrambi i testi, al fine di garantire la continuità della disciplina e di evitare disallineamenti tra il regime vigente e quello destinato a subentrare.

A tal fine, l'articolo 1 dello schema reca due commi di contenuto sostanzialmente identico sotto il profilo dispositivo: il **comma 1** novella le disposizioni del D.Lgs. n. 545 del 1992, attualmente in vigore; il **comma 2** introduce le corrispondenti modificazioni nel D.Lgs. n. 175 del 2024, che ne assumerà la funzione regolatoria a partire dal 1° gennaio 2027.

Le Commissioni II (Giustizia) e VI (Finanze del Senato), esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria

(Atto n. 419); **rilevato** che lo schema di decreto legislativo intende dare una prima attuazione alla legge delega per la riforma fiscale, legge 9 agosto 2023, n. 111, sulla base degli specifici principi e criteri direttivi individuati dall'articolo 19, comma 1, lettera m-bis), concernente, in particolare, la disciplina dello stato giuridico e del ruolo dei magistrati tributari, allo scopo di uniformarli, nei limiti della compatibilità, a quelli della magistratura ordinaria; **preso atto** dei contenuti dell'intesa acquisita, sullo schema di decreto legislativo in esame, in sede di Conferenza Unificata, il 7 luglio 2026, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della citata legge delega, **hanno espresso parere favorevole.**

A. MAGISTRATI ORDINARI (SENZA AUTOMATISMO)

La sanzione della rimozione al magistrato ordinario è prevista dall'art. 12, comma 5, del Decreto Legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006, parzialmente dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 51 del 28 marzo 2024.

Infatti, l'art. 12 del d.lgs. n. 109 del 2006 prevede una serie di regole che limitano la discrezionalità della Sezione disciplinare del CSM nella selezione delle sanzioni, imponendo l'adozione di una sanzione minima, di gravità progressiva, nelle ipotesi di illecito previste nei commi da 1 a 4.

Il comma 5 vincola invece la stessa Sezione ad irrogare la rimozione in tre distinte ipotesi:

- quella in cui il magistrato sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'art. 3, comma 1, lettera e), dello stesso d.lgs. n. 109 del 2006;
- quella in cui il magistrato incorra nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale;
- **quella in cui il magistrato incorra «in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice».**

Sulla terza ipotesi si erano appuntati i dubbi di legittimità costituzionale delle Sezioni unite della Corte di cassazione, adite da un magistrato nei cui confronti la Sezione disciplinare del CSM aveva applicato la sanzione della **rimozione**, in conseguenza di una sua precedente condanna, in sede penale, a due anni e quattro mesi di reclusione: condanna non suscettibile di sospensione condizionale, in quanto superiore al limite massimo previsto dall'art. 163 cod. pen.

Le Sezioni unite rimettenti assumevano, in sintesi, che l'automatismo stabilito dal segmento normativo censurato violasse vari parametri costituzionali, vincolando la Sezione disciplinare del CSM alla rimozione del magistrato e impedendole, così, di graduare la sanzione, in modo da assicurarne la proporzionalità rispetto alla concreta gravità dell'illecito.

In conclusione, l'automatismo stabilito dalla disciplina censurata era suscettibile di produrre, in concreto, risultati sanzionatori **sproporzionati** rispetto alle specifiche finalità della responsabilità disciplinare, in conseguenza dell'eterogeneità delle condotte suscettibili di essere sanzionate **e della irragionevole sottrazione alla Sezione disciplinare di ogni potere di apprezzamento sulla inidoneità del magistrato condannato a continuare a svolgere le proprie funzioni.**

Il rimedio appropriato alla riscontrata violazione è stato, ad avviso della Corte Costituzionale, la **mera ablazione** del segmento normativo oggetto delle censure del rimettente («o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice»).

Tale segmento individua una specifica sottofattispecie riconducibile alla fattispecie generale di illecito disciplinare di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 109 del 2006, che comprende tutti i

«fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria».

Conseguentemente, il venir meno della sottofattispecie in parola determina la riespansione della disciplina generale applicabile all'illecito disciplinare di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 109 del 2006 e dunque restituisce alla Sezione disciplinare la possibilità di applicare - **secondo il proprio discrezionale apprezzamento** - una tra le sanzioni previste dal successivo art. 5.

Tra le quali, naturalmente, la stessa rimozione, laddove ritenga che il delitto per cui è stata pronunciata condanna sia effettivamente indicativo della radicale inidoneità del magistrato incolpato a continuare a svolgere le sue funzioni.

“Ben potrà, poi, il legislatore modulare diversamente la disciplina sanzionatoria dell'illecito in questione, in particolare vincolando la Sezione disciplinare alla scelta di alcune soltanto delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 5 del d.lgs. n. 109 del 2006, sulla falsariga di quanto già oggi accade per le ipotesi disciplinate dai commi da 1 a 4 dell'art. 12 del medesimo decreto. Ma una tale opzione spetterà, appunto, al legislatore, non sussistendo allo stato le condizioni indicate dalla recente giurisprudenza di questa Corte per individuare essa stessa specifiche soluzioni sanzionatorie già esistenti, destinate a sostituirsi a quelle dichiarate costituzionalmente illegittime (sentenza n. 185 del 2021, punto 7 del Considerato in diritto e precedenti ivi richiamati; nonché, da ultimo, sentenza n. 46 del 2024, punto 4.2. del Considerato in diritto).” **(Corte Costituzionale n. 51 citata).**

In definitiva, la rimozione del magistrato ordinario viene disposta sempre dal Consiglio Superiore della Magistratura dopo un regolare procedimento disciplinare, senza alcun automatismo (artt. 4, comma 1, lettera a, e 5, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 109/2006).

B. MAGISTRATI TRIBUTARI (DIFFERENZE)

Per i magistrati tributari le modifiche che il Governo intende apportare con il succitato Atto n. 419 prevedono **l'art. 15-quater che, in tema di rimozione, testualmente dispone al comma 5:**

“Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'art. 15-bis, comma 4, lettera e), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale.”

Le ipotesi tassative sono due:

- l'ottenere, direttamente o indirettamente, per sé o per altri, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti in procedimenti tributari pendenti nei quali esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonché ottenere, direttamente o indirettamente, per sé o per altri, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti (**art. 15-bis, comma 4, lettera e, delle modifiche**);
- incorrere nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale.

In sostanza, la rimozione nei due succitati tassativi casi è disposta solo a seguito del procedimento disciplinare presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (artt. 14-bis e 15-ter delle modifiche).

Invece, le modifiche dell'art. 12 D.Lgs. n. 545/1992 stabiliscono che ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in materia di **decadenza** dall'impiego previste per i magistrati ordinari e **decadono dall'incarico tutti i giudici delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado i quali perdono uno dei requisiti di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 545/1992 citato ed in particolare:**

“c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;”

La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (ecco perché è opportuno spostare la competenza al Ministero della Giustizia, per l'indipendenza, anche all'apparenza).

In sostanza, a differenza del magistrato ordinario, la rimozione nello specifico caso succitato del magistrato tributario è disposta in modo automatico, perché non è previsto alcun pro-

cedimento disciplinare.

C. PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ

In particolare:

- mentre il **magistrato ordinario** può essere rimosso, all'esito di un procedimento disciplinare, ove incorra **“in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice”**;
- il magistrato tributario, invece, decade automaticamente ove riporti **“condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari o venga sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza”**.

Dunque, la grave sanzione della decadenza viene prevista anche nell'ipotesi di condanne per fattispecie obiettivamente bagatellari quali sono quelle contravvenzionali richiamate dall'articolo 7 (per esempio, in tema di ambiente o sicurezza sul lavoro o in tema di costruzioni abusive).

E come se non bastasse, in via automatica e senza alcuna garanzia procedimentale, come quella offerta dal procedimento disciplinare.

Quanto sopra, proprio alla luce dei principi stabiliti per i magistrati ordinari dalla succitata sentenza n. 51/2024 della Corte Costituzionale, può determinare l'illegittimità costituzionale delle succitate norme oggetto di modifiche perché contrarie agli artt. 3, 97, 105 e 107, primo comma, della Costituzione, nonché in relazione all'art. 8 CEDU, **se il legislatore non parifica le due situazioni entro il 29 agosto 2026.**

Avv. Maurizio Villani
Patrocinante in Cassazione

Cambia il sistema delle sanzioni fiscali

Il sistema delle sanzioni fiscali cambia in senso più favorevole ai contribuenti. Con il **D.Lgs. 87/2024**, il legislatore ha ridotto gli importi delle principali sanzioni: per la **dichiarazione infedele** la base scende al **70% dell'imposta** (prima era il 90%), con un minimo di 150 euro; per gli **omessi versamenti diretti**, la sanzione passa dal **30% al 25%**.

Tuttavia, l'articolo 5 del decreto stabilisce che le nuove regole si applicano **solo alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024**, derogando al principio del favor rei e della lex mitior, che impongono l'applicazione retroattiva della norma più favorevole.

La **Corte di Cassazione** (sentenza n. 1274/2025) ha ritenuto legittima tale deroga, ma la **Corte di Giustizia Tributaria di Roma** (sentenza n. 2288/2026) ha preso posizione opposta, richiamando il diritto europeo e il principio di proporzionalità sancito dalla **Carta di Nizza** e dalla **CEDU**. Secondo i giudici romani, la norma interna va disapplicata e le sanzioni devono essere ricalcolate in base alla disciplina più favorevole.

Il dibattito resta aperto: nei prossimi mesi si vedrà se altre Corti seguiranno questo orientamento e se la questione approderà alla **Corte Costituzionale**.



Bando concorso per Magistrato Tributario

*Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della giustizia tributaria
Il Direttore Generale*

Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, recante il regolamento per il concorso in magistratura;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'ordinamento giudiziario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, e successive modificazioni, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.

545 concernente norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo n. 545 del 1992, che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso per esami per la nomina di magistrato tributario, nonché, rispettivamente, gli articoli 17 e seguenti che disciplinano il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Tenuto conto che per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano, di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 545 del 1992 si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976;

Ritenuto che per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si provvederà con un apposito bando, tenuto conto che ai sensi degli articoli 33 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 occorre determinare preventivamente la pianta organica delle Corti di giustizia tributaria con sede nella citata provincia e il numero dei posti da mettere a concorso determinato, in relazione alle vacanze, su delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria d'intesa con la provincia di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento sull'accesso agli impiegati nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;

Visto, in particolare, l'articolo 6 del decreto n. 487 del 1994, il quale prevede la tutela in favore del genere meno rappresentato nella qualifica messa a concorso, tramite applicazione di un titolo di preferenza ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera o), del medesimo decreto;

Ravvisato che alla data del 31 dicembre 2025 risulta una differenza nell'organico complessivo, superiore alla misura del 30%, essendo il genere





femminile il meno rappresentato;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 24, comma 1, lettera d-bis), che assegna al Ministero dell'economia e delle finanze le funzioni di spettanza statale in materia di gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni, recante l'istituzione del servizio civile nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché recante delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il Codice dell'Amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, concernente la nuova disciplina dell'accesso in magistratura e successive modificazioni;

Visti, in particolare, gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 160 del 2006, relativi alla formazione ed alla disciplina dei lavori della commissione di concorso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta

elettronica certificata assegnata ai cittadini;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, concernente il Codice dell'ordinamento militare;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati personali;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), con particolare riguardo alla "Riforma della giustizia tributaria";

Vista la legge 31 agosto 2022, n. 130, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giustizia e di processi tributari;

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022, che ha autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere nell'anno 2026 le unità di magistrati non assunte a seguito della conclusione della procedura di interpello di cui al comma 4 del medesimo articolo 1, aumentate di 272 unità;

Visto l'articolo 1, comma 10-bis, della legge n. 130 del 2022, come modificato dall'articolo 1, comma 140, lett. a), n. 2.2), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha previsto, nell'ambito delle facoltà assunzionali per l'anno 2026 previste dal comma 10, un'ulteriore procedura da bandire con le specifiche modalità in deroga a quella ordinaria di cui agli articoli 4 e ss. del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e il comma 10-ter della legge n. 130 del 2022, come modificato dall'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, che ha modificato le modalità di svolgimento della prova scritta di cui al predetto comma 10-bis;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 20, comma 2-ter, che ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento della giustizia tributaria;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale n. 273 del 24-11-2025, recante "Modifiche al decreto 30 settembre 2021 concernente l'individuazione e le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze";



Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2023, il quale definisce le modalità di versamento del contributo di euro 50,00 posto a carico dei candidati;

Visto il decreto del Direttore generale della giustizia tributaria del 30 maggio 2024, che ha bandito una procedura concorsuale per 146 posti di magistrato tributario;

Visto l'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 che, in relazione al concorso di cui sopra, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle facoltà assunzionali relative ai magistrati tributari autorizzate per l'anno 2026 dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, possa chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un ulteriore numero di posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso;

Vista la nota prot. 9 del 15 aprile 2026 con cui il Ministro dell'economia e delle finanze ha esercitato la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2024 n. 207;

Vista la delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria n. 423 del 24 marzo 2026, con cui ha assegnato ulteriori 27 posti ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria;

Viste le delibere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nn. 745 e 746 del 16 giugno 2026, con le quali il Consiglio prende atto della formale rinuncia pervenuta da parte di due vincitori del bando di cui al decreto del Direttore generale della giustizia tributaria del 30 maggio 2024 per 146 posti e li dichiara decaduti dall'incarico di magistrati;

Vista la nota prot. 7905 del 17 giugno 2026, con la quale il Dipartimento della giustizia tributaria ha trasmesso al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria lo schema di bando per l'avvio della procedura concorsuale per 179 unità di magistrati tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, secondo periodo, della legge n. 130 del 2022;

Viste la delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria n. 777 del 30 giugno 2026, con la quale il Consiglio prende atto della formale rinuncia pervenuta da parte di un ulteriore vincitore del bando di cui al decreto del Direttore generale della giustizia tributaria del 30 maggio 2024 per 146 posti e lo dichiara decaduto dall'incarico di magistrato;

Vista la delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria n. 778 del 30 giugno 2026, che approva il bando di concorso per il reclutamento di 180 unità di magistrati tributari, ai sensi dell'articolo 1, commi 10-bis e 10-ter della legge n. 130

del 2022;

DECRETA

1. 2. 1. Articolo 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso, per esami, a 180 posti di magistrato tributario.
2. Alla procedura concorsuale di cui al presente decreto non si applica la riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge del 31 agosto 2022, n. 130.

Articolo 2

Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:
 - a. sia cittadino italiano;
 - b. abbia l'esercizio dei diritti civili;
 - c. sia di condotta incensurabile;
 - d. sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;
 - e. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato;
 - f. sia in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati;
 - g. sia in regola con il pagamento del contributo alle spese per il concorso ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. A tal fine il candidato deve procedere, tramite il servizio PagoPA, al versamento della somma di euro 50,00 nel termine di presentazione della domanda di cui al successivo articolo 3, comma 1. Il contributo non è rimborsabile. L'Amministrazione si riserva di effettuare le opportune verifiche escludendo chi non ottemperi a quanto sopra;
 - h. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Articolo 3

Domanda telematica di partecipazione e modalità per l'invio

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del

presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^a serie speciale, concorsi ed esami. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo.

2. Della pubblicazione del bando si dà notizia sul Portale "inPA" e sul sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze <https://www.mef.gov.it>.
3. Il candidato dovrà inviare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, mediante la compilazione del form di candidatura sul Portale unico del reclutamento "inPA", disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it>, previa registrazione sullo stesso Portale.
4. La registrazione, la compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati entro le ore 23.59 del termine indicato nel comma 1. Tale termine è perentorio e la data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale "inPA". Allo scadere del termine ultimo per la partecipazione, non sarà più consentito l'invio della domanda. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti revocate e prive di effetto.
5. Non è ammessa altra modalità di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso.
6. Dopo aver presentato la domanda, il candidato effettuerà la stampa della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso che dovrà essere consegnata il giorno stabilito per la prova preselettiva.
7. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformità da quanto stabilito nel presente bando di concorso. Il provvedimento di esclusione è pubblicato, almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva, sul sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze <https://www.mef.gov.it>; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.
8. L'aspirante candidato deve dichiarare nella domanda:
 - a. il cognome, il nome, il codice fiscale;
 - b. il luogo e la data di nascita;
 - c. di essere cittadino italiano;
 - d. l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
 - e. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto;
 - f. di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo e di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
 - g. il titolo di studio posseduto, richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano, o dichiarare che ha provveduto a richiederne l'equiparazione ovvero impegnarsi a presentare istanza di riconoscimento alla competente autorità in base alle vigenti disposizioni normative;
 - h. di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
 - i. di avere l'esercizio dei diritti civili;
 - j. di essere di condotta incensurabile;
 - k. di non essere a conoscenza di essere sottoposto ad indagini preliminari;
 - l. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato;
 - m. di essere fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira;
 - n. se, nel caso in cui sia persona con disabili-



tà o disturbi specifici di apprendimento, abbia l'esigenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli articoli 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, di essere assistito durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità o lo strumento compensativo in relazione al proprio disturbo, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da comprovare allegando alla domanda sul portale Inpa l'apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica in relazione all'handicap/disturbo diagnosticato. Il candidato, nei 15 giorni successivi alla scadenza del bando, dovrà inviare la documentazione in originale all'indirizzo di posta elettronica certificata: dgt.concorsi@pec.mef.gov.it;

- o. l'eventuale appartenenza ad una delle categorie esonerate dalla prova preselettiva, di cui al successivo articolo 7, comma 3;
 - p. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco;
 - q. il versamento del contributo alle spese del concorso, come specificato nel precedente articolo 2, comma 1, lettera g).
9. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni da parte del candidato, ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo di cui al comma 8, lettera d), indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
10. La domanda di partecipazione inviata secondo le modalità indicate nel presente articolo si intende sottoscritta.

Articolo 4

Cause di esclusione dal concorso

- 1. Non sono ammessi al concorso:
 - a. coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto;
 - b. coloro le cui domande di partecipazione non sono state inviate nei termini e/o con le modalità indicate all'articolo 3 del presente decreto.
- 2. L'ammissione al concorso per ciascun candidato è deliberata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sotto condizio-

ne dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di concorso. I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva alla procedura.

- 3. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, è causa di esclusione dal concorso ed equivale ad inidoneità. Produce, inoltre, gli stessi effetti dell'inidoneità l'annullamento di una prova da parte della commissione quando essa abbia accertato che la stessa sia stata in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero che l'elaborato sia stato reso riconoscibile.

Articolo 5

Commissione esaminatrice

- 1. La commissione di concorso è nominata, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed è composta, ai sensi dell'articolo 4-quater del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dal presidente di una Corte di giustizia tributaria di secondo grado o di primo grado, che la presiede, da venti magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, di cui due titolari dell'insegnamento di diritto tributario e due titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, nonché da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense, e da due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità, nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
- 2. Non possono essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile.
- 3. Con il decreto di cui al comma 1, o con successivo decreto, possono essere nominati i componenti supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.
- 4. Nel caso in cui non sia possibile completare la

composizione della commissione, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina d'ufficio, come componenti, magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni.

5. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati ed i professori universitari a riposo da non più di due anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate al momento della presentazione della domanda dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari, nominati ai sensi del presente comma, partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove orali relative alle materie delle quali sono docenti.
7. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo dell'area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 6 **Prova preselettiva**

1. La prova preselettiva, che può avere luogo anche in sedi decentrate e in date o sessioni diverse, previa intesa con il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, è realizzata con l'ausilio di strumenti informatizzati e consiste nella soluzione di 75 quesiti come individuati nel comma 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per la predisposizione e la formulazione dei quesiti, nonché per l'organizzazione della preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane.
2. In caso di avvalimento dei soggetti di cui al comma 1, i quesiti formulati sono resi disponibili esclusivamente a favore del presidente della commissione esaminatrice nominata ai sensi dell'articolo 5, la quale successivamente provvede alla loro validazione.
3. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana, 4^a Serie speciale - Concorsi ed esami del 13 ottobre 2026, nonché sul sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze <https://www.mef.gov.it> verrà data comunicazione riguardo alla pubblicazione dei quesiti validati dalla commissione e al diario della prova preselettiva. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

4. I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva e sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova preselettiva, presso la sede, nel giorno ed ora indicati.
5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità, nonché la ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso.
6. La prova preselettiva consiste nella soluzione di settantacinque quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di sessanta minuti, attinenti alle materie di diritto civile (15 quesiti), diritto processuale civile (15 quesiti), diritto tributario (20 quesiti), diritto processuale tributario (10 quesiti) e diritto commerciale (15 quesiti). Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da 4 risposte, delle quali solo una è esatta.
7. La valutazione della prova preselettiva è effettuata attribuendo i seguenti punteggi:
+1 punto per ogni risposta esatta;
- 0,33 punti per ogni risposta errata o multipla;
0 punti per ogni mancata risposta.
Il punteggio conseguito al termine della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo della graduatoria finale.
8. Durante la prova i candidati non possono comunicare tra di loro e non possono avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura, telefoni cellulari e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
9. Nel caso di violazione di qualsiasi norma stabilita per lo svolgimento della prova preselettiva, la commissione d'esame o il comitato di vigilanza delibera l'immediata esclusione dal concorso.
10. La mancata partecipazione alla prova preselettiva, salvi i casi di esonero di cui al successivo articolo 7, comma 3, comporta l'automatizzata esclusione dei candidati dal concorso.
11. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e impreviste, si renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario delle prove preselettive, rinviarne lo svolgimento, le notizie relative al rinvio e al nuovo calendario saranno ugual-

mente diffuse mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^a serie speciale - Concorsi ed esami, nonché sul sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze <https://www.mef.gov.it>.

12. Il mancato superamento della prova preselettiva non rileva ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 4-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Articolo 7

Ammissione alla prova scritta

1. Alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso. Accedono, altresì, alla prova scritta coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato che risulta ammesso.
2. L'elenco dei candidati che hanno partecipato alla prova preselettiva, utilmente collocati in graduatoria e pertanto ammessi a sostenere la prova scritta, è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze <https://www.mef.gov.it> con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
3. Sono esonerati dalla prova preselettiva ed ammessi comunque alla prova scritta:
 - a. i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
 - b. i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili;
 - c. i procuratori e gli avvocati dello Stato;
 - d. i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all'ottanta per cento, in base all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Articolo 8

Prova scritta

1. La prova scritta si svolgerà nelle date e nella sede di cui al diario, contenente la disciplina delle prove d'esame, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4^a serie speciale - Concorsi ed esami, nonché sul sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze <https://www.mef.gov.it>. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sia per i candidati che siano risultati ammessi all'esito della prova preselettiva, sia per coloro che hanno diritto all'esonero dalla stessa.
2. Con le stesse modalità e con lo stesso valore di notifica di cui al comma precedente, verrà data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla partecipazione alle

prove scritte; in ogni caso, i candidati dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede d'esame, nei giorni e nelle ore stabilite per le operazioni preliminari e lo svolgimento delle prove scritte.

3. La prova scritta consiste nello svolgimento di due elaborati, di cui il primo vertente sul diritto tributario e il secondo sul diritto civile o commerciale con profili di carattere tributario, da individuarsi mediante sorteggio pubblico effettuato nell'imminenza della prova.
4. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di otto ore dalla dettatura della traccia.
5. Ai sensi dell'articolo 7 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 1860, come modificato dall'articolo 26 bis del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, i candidati potranno consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, secondo le modalità che verranno determinate nel decreto del Ministro di adozione del diario delle prove scritte.
6. Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall'articolo 8 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Articolo 9

Ammissione alla prova orale

1. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova scritta.
2. Non si procede alla correzione del secondo elaborato qualora la valutazione del primo risulti inferiore a diciotto trentesimi.
3. I risultati della prova scritta verranno resi disponibili sul sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze <https://www.mef.gov.it>.
4. Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale è data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascun elaborato, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere detta prova.

Articolo 10

Prova orale

1. La prova orale verte sulle seguenti materie:
 - a. diritto tributario e diritto processuale tributario;
 - b. diritto civile e diritto processuale civile;
 - c. diritto penale tributario;
 - d. diritto costituzionale e diritto amministrativo;
 - e. diritto commerciale;
 - f. diritto dell'Unione europea;
 - g. contabilità aziendale e bilancio;
 - h. elementi di informatica giuridica;





i. colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

2. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva - tra prova scritta e prova orale - non inferiore a 90 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

Articolo 11

Termini per la produzione dei titoli di preferenza e della documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge

1. I titoli di preferenza, elencati al successivo articolo 12, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando. I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnati dalla fotocopia di un documento di identità, devono pervenire, con le modalità individuate nel successivo articolo 16, comma 1, lettere b) e c), all'Ufficio concorsi magistrati tributari del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di decadenza entro il giorno in cui il candidato sostiene la prova orale.
2. I concorrenti che hanno sostenuto la prova orale con esito positivo sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di legge eventualmente richiesti, con le modalità e nei termini all'uopo indicati dall'ufficio competente.

Articolo 12

Titoli di preferenza a parità di merito

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, a parità di merito, sono preferiti:
 - a. gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b. i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c. gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;

- d. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nel Ministero dell'economia e delle finanze, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e. maggior numero di figli a carico;
- f. gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h. gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i. avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114;
- l. avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m. aver svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n. essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o. appartenenza al genere femminile in quanto genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura, in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre;
- p. minore età anagrafica.

Articolo 13

Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

1. I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il totale del punteggio complessivo conseguito. Per la formulazione della graduatoria definitiva, a parità di punteggio, si terrà conto degli eventuali titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente articolo 12.
2. La commissione esaminatrice del concorso

per magistrato tributario, terminati i lavori, forma la graduatoria che è immediatamente trasmessa per l'approvazione al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con le eventuali osservazioni del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria adotta la delibera di approvazione della graduatoria e quella di nomina dei vincitori entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. I rispettivi decreti riguardanti l'approvazione della graduatoria e la nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze entro venti giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria è pubblicata senza ritardo sul sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze <https://www.mef.gov.it> e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Articolo 14

Nomina a magistrato tributario

1. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso di cui al presente decreto sono classificati secondo la graduatoria formata ai sensi del precedente articolo 13 e, nello stesso ordine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati magistrati tributari nei limiti dei posti messi a concorso.
2. I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte dell'organo di controllo e sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge.

Articolo 15

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali sono forniti dai candidati attraverso il Portale Nazionale del Reclutamento InPA in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica che li tratta, in qualità di titolare autonomo del trattamento, per la gestione servizi di registrazione e di compilazione del Curriculum Vitae.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, accreditato presso il Portale InPA tratta gli stessi dati, in qualità di titolare autonomo, per le finalità di gestione del concorso. I dati sono contenuti presso una banca dati automatizzata e conservati anche successivamente all'instau-

razione del rapporto di lavoro. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dalla procedura. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica del candidato. L'interessato gode dei diritti del Capo III del Regolamento UE n. 2016/679 e può esercitarli con le modalità previste dal Regolamento stesso. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della giustizia tributaria – Direzione Normativa, Affari giuridici e Magistrati – Ufficio VII, responsabile del trattamento per il concorso.

3. L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 è resa pubblica sul sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze <https://www.mef.gov.it>.

Articolo 16

Comunicazioni con i candidati

1. Scaduti i termini di vigenza del bando, i candidati possono comunicare con l'amministrazione, nel corso della procedura concorsuale, con una delle seguenti modalità:
 - a. dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria all'indirizzo: dgt.concorsi@mef.gov.it;
 - b. dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo dgt.concorsi@pec.mef.gov.it;
 - c. per posta raccomandata A/R, all'indirizzo: Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della giustizia tributaria – Direzione Normativa, Affari giuridici e Magistrati – Ufficio VII, via dei Normanni 5, 00184 Roma.
2. Per problemi tecnici inerenti alla procedura informatica relativa alla presentazione della domanda, scrivere a inpa@funzionepubblica.it specificando la procedura concorsuale, il proprio codice fiscale ed i recapiti telefonici.
3. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Il Direttore Generale
Fiorenzo Sirianni





Nuova impresa o continuità aziendale? Il “riporto integrale delle perdite” della società passa dalla prova della reale novità produttiva

A cura dell'Avv. Maurizio Villani e dell'Avv. Alessandro Villani

Nota di commento alle sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lecce, Sez. 04, nn. 1345/2026 e 1346/2026 depositate l'01 luglio 2026

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce, Sezione 04, con le recenti sentenze n. 1345/2026 e n. 1346/2026, depositate in data 01 luglio 2026, ha affrontato un tema di particolare rilievo per le imprese di “nuova costituzione”, soffermandosi sulla concreta applicabilità del regime di “**riporto integrale delle perdite fiscali**” previsto dall'art. 84, comma 2, del TUIR.

In particolare, le suddette pronunce, rese dal medesimo Collegio della C.G.T. di Primo Grado di Lecce (Presidente: Carlo Picuno, Relatore: Tobia De Luca, Giudice: Antonio Mela) hanno chiarito in modo netto e preciso quando una società può dirsi realmente “nuova” e, di conseguenza, quando può utilizzare integralmente le perdite maturate nei primi tre periodi d'imposta.

La questione in esame, infatti, non ha natura soltanto contabile o fiscale, ma riguarda, prima ancora, l'**individuazione della corretta identità economica dell'impresa**, imponendo di verificare se la neo-costituita società abbia realmente avviato una nuova attività produttiva oppure se, al contrario, costituisce la mera prosecuzione di una precedente realtà aziendale, riproposta sotto una diversa veste giuridica.

In particolare, le decisioni in commento hanno riguardato una società salentina operante nel comparto manifatturiero della calzatura a cui l'Agenzia delle Entrate di Lecce aveva contestato l'utilizzo, in misura piena, delle perdite maturate nell'anno d'imposta 2020, sostenendo che la società contribuente non fosse in realtà titolare di una nuova attività produttiva ma di una continuazione sostanziale di precedenti imprese attive nel medesimo settore. Secondo l'Ufficio, quindi, la società non avrebbe potuto beneficiare del regime più favorevole previsto per le nuove attività produttive, ma avrebbe dovuto applicare il limite ordinario di deducibilità delle perdite, pari all'80% del reddito imponibile, previsto dall'art. 84, comma 1, del TUIR.

Ebbene, la Corte di Giustizia Tributaria di pri-

mo grado di Lecce, invece, dopo un'attenta valutazione della documentazione versata in atti e della perizia tecnica prodotta dalla società contribuente, ha accolto entrambi i ricorsi patrocinati dal sottoscritto Avv. Maurizio Villani, riconoscendo che, nel caso concreto, non ricorreva una mera continuità aziendale, ma una nuova realtà produttiva, fondata su investimenti, mezzi, tecnologia e organizzazione propri.

Più precisamente, i Giudici della C.G.T. di Primo Grado di Lecce hanno adottato una motivazione misurata e convincente, verificando in primis se l'organizzazione produttiva della società fosse effettivamente “nuova” oppure se riproducesse, sotto una diversa veste giuridica, un complesso aziendale già esistente.

Ed è proprio questa verifica, condotta nel concreto dei fatti economici, tecnici e industriali, a rappresentare il profilo più significativo delle pronunce in esame, come si vedrà nel prosieguo del presente articolo.

1. Il riporto integrale delle perdite ex art. 84 del TUIR

In via preliminare, la vicenda in esame impone di prendere le mosse dall'art. 84 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), rubricato in “**Riporto delle perdite**”, che disciplina il trattamento fiscale delle perdite d'impresa e stabilisce quando, e in quale misura, esse possano essere utilizzate per ridurre i redditi imponibili dei periodi d'imposta successivi. Prima di esaminare il contenuto della norma è utile chiarire che una società realizza una “**perdita fiscale**” quando, in un determinato periodo d'imposta, i costi fiscalmente rilevanti sono superiori ai ricavi imponibili. Tale perdita, a determinate condizioni, non resta inutilizzata, ma può essere riportata negli anni successivi per abbattere il reddito imponibile e, quindi, ridurre l'imposta dovuta.

Il tema assume particolare importanza per le imprese appena costituite, perché nei primi anni di attività è frequente sostenere costi elevati, legati ad investimenti, acquisto di macchinari, assunzioni, organizzazione aziendale e avvio della produzione, prima che l'impresa raggiunga una piena

stabilità economica.

In questo quadro, l'art. 84 del TUIR prevede una regola generale e una disciplina più favorevole alle neo costituite società secondo cui:

“1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.

2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. (...).”

In altri termini, la regola generale consente alle neo-costituite società il riporto delle perdite fiscali nei periodi d'imposta successivi, ma entro il limite dell'80% del reddito imponibile di ciascun esercizio, mentre il comma 2 consente, in presenza di una nuova attività produttiva, un utilizzo pieno delle perdite maturate nei primi tre periodi d'imposta, fino a concorrenza del reddito imponibile di ciascun periodo successivo.

In tale prospettiva, la ratio della norma è evidente in quanto prevede che l'avvio di una nuova attività d'impresa richiede solitamente investimenti, assunzioni, sperimentazione, organizzazione industriale e un progressivo consolidamento sul mercato, sicché è fisiologico che i primi esercizi possano generare delle perdite.

Consentirne il recupero integrale significa, dunque, evitare che la fiscalità penalizzi proprio la fase più delicata della crescita imprenditoriale.

Al tempo stesso, il legislatore ha inteso evitare che il regime agevolativo del riporto integrale delle perdite fiscali possa essere utilizzato per attribuire un'apparente veste di novità ad attività che, nella sostanza, nuove non sono. Una società appena costituita, infatti, non può diventare lo strumento attraverso il quale rendere integralmente riportabili perdite che risultano, in realtà, collegate ad attività produttive già esistenti.

Da qui nasce la principale questione interpretativa, che rappresenta anche il nodo centrale della vicenda esaminata dai Giudici della C.G.T. di Primo Grado di Lecce, secondo cui la “nuova” attività produttiva non coincide automaticamente con la nascita di un nuovo soggetto giuridico, perché la novità deve essere verificata sul piano sostanziale, guardando all'azienda come organismo economico, ai mezzi impiegati, all'organizzazione, alla funzione produttiva, al personale, alla clientela, alla tecnologia e alla capacità effettiva di generare un'attività autonoma rispetto a quella precedente esistente.

2. La ricostruzione dell'Ufficio e la decisione dei Giudici di primo grado

Nel caso di specie l'Amministrazione finanziaria aveva fondato la propria ricostruzione su una serie di elementi ritenuti sintomatici della continuità aziendale, tra cui il collegamento con società pregresse operanti nello stesso settore, l'identità, almeno apparente, dell'attività produttiva, l'utilizzo di parte della forza lavoro proveniente da precedenti compagini, la presenza di commesse riconducibili al medesimo circuito commerciale e l'impiego di un opificio nella disponibilità di un'altra società del gruppo operativo.

In altri termini, la tesi dell'Ufficio muoveva da un ragionamento apparentemente lineare, secondo cui, se la nuova società opera nello stesso comparto, utilizza parte degli stessi lavoratori e lavora nell'ambito di commesse riconducibili al medesimo mercato, allora non vi sarebbe una nuova attività produttiva, ma una prosecuzione di quella precedente.

Da tale impostazione derivava, secondo l'Amministrazione, l'impossibilità di applicare il regime di riporto integrale delle perdite e la necessità di limitare la deduzione alla soglia ordinaria dell'80%. Tanto premesso, i Giudici della C.G.T. di Primo Grado di Lecce non hanno negato che tali elementi potessero avere una rilevanza indiziaria, ma hanno compiuto un ulteriore passaggio metodologico decisivo, distinguendo tra l'esistenza degli indizi e la loro effettiva capacità dimostrativa.

Infatti, nel processo tributario, soprattutto quando si discute di continuità aziendale, la prova non può essere costruita attraverso una





sommatoria meccanica di coincidenze, ma richiede una valutazione complessiva e sostanziale, volta a stabilire se quegli elementi descrivono davvero la permanenza del medesimo complesso organizzato oppure se siano compatibili con la nascita di una nuova impresa all'interno dello stesso distretto produttivo.

È proprio su questo terreno che le sentenze in commento appaiono equilibrate, perché non svalutano gli indici prospettati dall'Ufficio, ma ne verificano la reale tenuta alla luce della documentazione prodotta dalla società contribuente e della concreta organizzazione produttiva risultante dagli atti di causa.

Di conseguenza, tanto si legge nelle sentenze in commento:

“La ricorrente ha adeguatamente dimostrato che l'azienda ricorrente ha attuato un cospicuo piano di investimenti in beni strumentali per un costo di euro 253.847,00, oltre quelli effettuati nel 2019 per euro 63.012,00, effettuando acquisti in nuovi beni strumentali per complessivi euro 343.859,00, pari al 92,94% degli investimenti iniziali.

La componente mezzi (rappresentata dai beni strumentali) già all'origine era del tutto inesistente, e questa è condizione sufficiente per far venire meno quella che l'Ufficio definisce “identità funzionale”.

La nuova struttura tecnico-produttiva di cui si era dotata l'azienda, costituita in larga prevalenza dai nuovi investimenti, con le sole unità lavorative provenienti dalle società poste in liquidazione (pari a 198 unità) non era in grado di funzionare autonomamente, tant'è che nello stesso periodo sono state assunte altre n. 104 unità che prima non avevano mai prestato attività lavorativa nelle due citate società.

E' stato, inoltre, dimostrato che la Srl, nell'avviare la sua attività aziendale ha attinto dalle liste territoriali di collocamento, con riferimento, ai profili ed alle competenze delle unità lavorative di cui necessitava, nonché alla disponibilità della forza lavoro territorialmente presente.

Va infine rilevato che dal 2018 al 2025, la SRL ha assunto n. 689 unità lavorative che, in precedenza, non erano mai state alle dipendenze delle due citate società.

L'introduzione di nuova tecnologia, attraverso l'acquisizione ex novo di impianti e macchinari, dimostra che la Srl è da considerarsi una nuova iniziativa produttiva e non la continuazione di SRL e SRL. Con riferimento al rilievo posto dall'ufficio resistente in merito alla continuità della clientela è stato dimostrato che : Il cliente principale se non

unico della Srl è la Srl che, a sua volta, è l'unica ad avere rapporti diretti con i vari brand.

La Srl riceve gli ordini dai vari clienti e li gira alla Srl che, invece, ha una funzione meramente produttiva.

Grazie alla dotazione tecnico-produttiva della ... Srl, la Srl ha potuto introdurre nella propria gamma di prodotti una numerosa serie di articoli che prima non era in grado di offrire sul mercato, andando, pertanto, a soddisfare una fascia di domanda che sino a quel momento si rivolgeva altrove.

La Corte, dall'esame della documentazione in atti e dello svolgimento dei fatti in causa -anche alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di **Cassazione nella sentenza 8 gennaio 2025, n. 348-** sul concetto di “continuità aziendale” e sui criteri di accertamento che devono essere impiegati- ritiene che, nel caso in esame, non si possa parlare di continuità aziendale.

Il ricorso va, pertanto accolto, restano assorbiti i restanti motivi.”

In altri termini, tutta la documentazione prodotta dalla società contribuente, supportata da apposita perizia tecnica, ha dimostrato che la struttura organizzativa era stata predisposta ex novo e che tutti gli impianti e i macchinari erano stati acquistati da terzi.

Non si trattava, dunque, di una semplice prosecuzione di beni e rapporti già coordinati, ma della costruzione di una piattaforma produttiva nuova.

In questa prospettiva i Giudici della C.G.T. di Primo Grado di Lecce hanno altresì valorizzato anche il profilo qualitativo della nuova società, con riferimento all'introduzione di macchinari e impianti tecnologicamente avanzati che avevano modificato il processo produttivo, consentendo lavorazioni non sovrapponibili a quelle precedentemente svolte.

In altri termini, non era cambiato soltanto il soggetto giuridico ma era cambiata la capacità industriale.

3. Il rilievo della sentenza della Corte di Cassazione n. 348/2025

Il passaggio certamente più interessante delle sentenze in commento è il richiamo alla pronuncia della **Corte di Cassazione, Sezione I civile, dell'08 gennaio 2025, n. 348**, resa in materia di concordato preventivo in continuità aziendale e, dunque, in un ambito diverso da quello tributario, ma particolarmente utile sul piano metodologico, perché **chiarisce come deve essere accertata la continuità dell'impresa quando occorre stabilire se una determinata attività conservi o meno la propria identità.**

A riguardo, la Suprema Corte ha infatti affermato che la continuità aziendale, pur potendo essere

anche parziale, deve riguardare “quanto meno una porzione significativa del nucleo aziendale” e deve consistere in “un’articolazione funzionalmente autonoma dell’attività economica precedentemente organizzata che conservi la propria identità”.

In altri termini, non basta che una nuova società operi nello stesso settore, utilizzi parte della manodopera già presente sul territorio o si inserisca nel medesimo circuito produttivo; occorre verificare se essa prosegue davvero la precedente attività d’impresa oppure se costruisce una diversa organizzazione produttiva, autonoma e non sovrapponibile a quella preesistente.

A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto:

“La continuità, implicando la prosecuzione della pregressa attività d’impresa e proprio al fine di assumere questa caratteristica, deve tuttavia riguardare, ove sia soltanto parziale, quanto meno una porzione significativa del nucleo aziendale, vale a dire un’articolazione funzionalmente autonoma dell’attività economica precedentemente organizzata che conservi la propria identità ed alla quale i beni sottratti alla liquidazione siano effettivamente strumentali. In altri termini, la continuità presuppone che la pregressa attività di impresa, pur potendo subire un ridimensionamento della sua consistenza quantitativa, proseguisca con le peculiari caratteristiche già assunte e mantenga la sua identità sotto un profilo qualitativo, senza essere completamente destrutturata e sostituita con un’attività di impresa altra e differente da quella precedentemente svolta. La conservazione di questa identità deve essere accertata in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione, tra cui il tipo d’impresa, l’identità dell’attività produttiva, l’utilizzo, almeno in parte, della medesima forza lavoro, il tendenziale mantenimento della stessa clientela, la sottrazione alla liquidazione e la destinazione, almeno in parte, dei beni materiali già in precedenza utilizzati per lo svolgimento dell’attività”.

Il principio assume particolare rilievo nel caso deciso dai Giudici della C.G.T. di Primo Grado di Lecce, perché consente di **distinguere la vera continuità aziendale dalla mera contiguità economica.**

La continuità, infatti, non coincide con la semplice permanenza di alcuni indici comuni, ma richiede che il precedente organismo produttivo conservi la propria identità, anche se in forma ridotta o parziale. **Se, al contrario, i fattori essenziali dell’azienda risultano nuovi, riorganizzati o non trasferiti alla società neo-costituita, non può parlarsi di prosecuzione della medesima impresa.**

È proprio questo il ragionamento seguito dai

Giudici della C.G.T. di Primo Grado di Lecce, i quali, esaminando la documentazione prodotta in giudizio e la perizia tecnica di parte, hanno escluso la continuità aziendale perché la società contribuente aveva acquisito nuovi beni strumentali, introdotto tecnologia diversa, integrato in modo significativo la forza lavoro e sviluppato una capacità produttiva non sovrapponibile a quella delle precedenti realtà imprenditoriali.

Il richiamo alla Cassazione n. 348/2025, dunque, non ha una funzione meramente descrittiva, ma rafforza il fondamento logico dei Giudici della C.G.T. di Primo Grado di Lecce.

Non si accerta la continuità aziendale isolando singoli elementi, come il settore di attività, alcune maestranze o la presenza di rapporti commerciali nel medesimo mercato, ma verificando se tali elementi compongano ancora lo stesso nucleo aziendale. Nel caso esaminato, la risposta della Corte è stata negativa in quanto vi erano certamente elementi di collegamento con il contesto produttivo precedente, ma non vi era la conservazione della medesima identità aziendale. **Proprio per questo, la società è stata considerata una nuova iniziativa produttiva e non la prosecuzione sostanziale di imprese già esistenti.**

4. Conclusioni

In definitiva, le sentenze nn. 1345/2026 e 1346/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce, Sezione 04, offrono un contributo significativo alla corretta interpretazione dell’art. 84, comma 2, TUIR, nella parte in cui consentono il riporto integrale delle perdite fiscali maturate nei primi tre periodi d’imposta dalle imprese di nuova costituzione. Il pregio delle decisioni risiede soprattutto nel metodo seguito dai Giudici della C.G.T. di Primo Grado di Lecce, i quali non si sono fermati al dato formale della recente costituzione della società, né hanno aderito automaticamente alla tesi dell’Ufficio fondata su alcuni indici di collegamento con precedenti realtà imprenditoriali.

Al contrario, hanno correttamente valutato la documentazione prodotta in giudizio e la perizia tecnica di parte, verificando in concreto se la società contribuente avesse realmente costruito una nuova organizzazione produttiva oppure se avesse semplicemente proseguito un’attività già esistente sotto una diversa veste giuridica.

L’accertamento svolto dai Giudici della C.G.T. di Primo Grado di Lecce si pone peraltro in piena coerenza con il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione I civile, 8 gennaio 2025, n. 348, secondo cui la continuità aziendale richiede la conservazione dell’identità quali-



tativa di una porzione significativa del nucleo aziendale preesistente.

Proprio uniformandosi a tale criterio sostanziale, i Giudici tributari hanno escluso la continuità aziendale, rilevando che, nel caso concreto, non vi era stata la trasmissione di un complesso produttivo già organizzato, ma la realizzazione di una nuova struttura, fondata su beni strumentali acquistati da terzi, investimenti rilevanti, tecnologia nuova, forza lavoro significativamente integrata e capacità industriale non sovrapponibile a quella delle precedenti realtà.

In conclusione, le pronunce in esame meritano particolare attenzione in quanto restituiscono centralità alla prova documentale prodotta in giudizio,

alla sostanza economica e alla concreta realtà industriale dell'impresa, chiarendo che la continuità aziendale non può essere affermata sulla base di semplici elementi di collegamento, ma richiede la dimostrazione della permanenza del medesimo organismo produttivo.

Nel caso esaminato, invece, tale permanenza non è stata ravvisata e i Giudici della C.G.T. di Primo Grado di Lecce Corte hanno riconosciuto l'esistenza di una nuova attività produttiva, con conseguente legittimità del riporto integrale delle perdite fiscali ex art. 84, comma 2, del TUIR.

Avv. Maurizio Villani

Avv. Alessandro Villani

Patrocinante in Cassazione





Quinta Magistratura Tributaria L'incompatibilità dei nuovi Magistrati Tributarî

A cura dell'Avv. Maurizio Villani

Quando la tutela dell'imparzialità rischia di trasformarsi in "irragionevole discriminazione"

Il tema delle **incompatibilità dei giudici tributari** accompagna da sempre l'evoluzione della giurisdizione tributaria ma assume oggi un rilievo particolarmente significativo se letto alla luce dell'importante riforma introdotta dalla Legge n. 130 del 31 agosto 2022, che ha istituito la **Quinta Magistratura Tributaria professionale e specializzata**, destinata ad affiancarsi alle altre magistrature, quali quella ordinaria, amministrativa, contabile e militare.

Nella nuova magistratura tributaria ci saranno i magistrati tributari vincitori di concorso pubblico e gli attuali giudici tributari onorari.

In questa nuova prospettiva ordinamentale la **disciplina delle incompatibilità** assume oggi un significato particolarmente delicato in quanto rappresenta, **da un lato**, un presidio indispensabile di terzietà, indipendenza e **apparenza di imparzialità del giudice tributario**; **dall'altro**, costituisce uno degli ambiti nei quali è più forte il rischio che il legislatore, pur perseguendo finalità certamente condivisibili, finisca per introdurre regole sproporzionate, disomogenee o non coerenti con la nuova natura ormai professionale della magistratura tributaria a tempo pieno.

Pertanto, la questione torna oggi di stringente attualità in ragione della bozza dello schema di decreto approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 maggio 2026 (comunicato stampa n. 175), che, pur recando numerose e apprezzabili novità per i magistrati tributari, interviene anche sul regime delle incompatibilità in termini che meritano una riflessione particolarmente attenta (art. 19, primo comma, lett. m-bis, della Legge delega n. 111 del 09 agosto 2023).

La modifica più delicata riguarda l'art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, rubricato in "**Incompatibilità**", che testualmente oggi dispone:

"01. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

1. Non possono essere componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;

b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;

c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici del delle Agenzie delle Entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.

d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;

e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;

[f) gli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146;]

g) i prefetti;

h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;

i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o attraverso forme associative, esercitano l'attività di consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;

l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;

[m) coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono

iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera i) nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione.] (5)

m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i).

1-bis Non possono essere componenti di corte di giustizia tributaria di primo grado i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la corte di giustizia tributaria di primo grado. Non possono, altresì, essere componenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano le attività individuate nella lettera i) nella regione dove ha sede la corte di giustizia tributaria di secondo grado ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

Ebbene, in base al testo della bozza dello schema di decreto approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, dopo la previsione del comma 01 secondo cui:

“Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12”,

verrebbe aggiunto il riferimento:

“e quelle contenute nel comma 1-bis” dello stesso D.Lgs. 545/1992.

Il citato comma 1-bis non è una norma generica ma contiene una disciplina specifica e molto più rigida sulle incompatibilità legate all'attività svolta da familiari del magistrato tributario.

In sostanza, con l'aggiunta delle parole “e quelle contenute nel comma 1-bis”, il legislatore applicherebbe ai nuovi magistrati tributari professionali:

- per quanto compatibili, le regole dell'ordinamento giudiziario ordinario di cui al Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

- ma anche questa particolare disciplina interna della giustizia tributaria prevista dal comma 1-bis dell'art. 1 del D.Lgs. 546/1992, sino ad oggi applicabile solo per gli attuali giudici tributari onorari.

La conseguenza sarebbe di rilievo sistematico in quanto ai magistrati tributari professionali reclutati per concorso pubblico verrebbe esteso il regime di incompatibilità oggi previsto soltanto per i giudici tributari onorari o comunque non appartenenti al nuovo ruolo professionale, con particolare riguardo ai rapporti familiari con soggetti iscritti in albi professionali che esercitano attività di consulenza, assistenza o rappresentanza in materia tributaria.

È proprio su tale punto che la riforma rischia di generare un risultato eccessivamente rigoroso e, al tempo stesso, discriminatorio.

Non vi è dubbio che la disciplina delle incompatibilità risponde a una finalità costituzionalmente apprezzabile, finalizzata ad evitare che il giudice possa trovarsi, direttamente o indirettamente, in una posizione tale da compromettere la fiducia delle parti e della collettività nella neutralità della decisione.

Tuttavia, questa esigenza deve essere bilanciata con altri principi di pari rilievo: ragionevolezza, proporzionalità, uguaglianza, buon andamento dell'amministrazione della giustizia e diritto dei magistrati all'accesso e alla permanenza nelle funzioni secondo criteri non arbitrari.

Infatti, la disciplina delle incompatibilità deve ritenersi legittima quando previene conflitti di interessi concreti o ragionevolmente prevedibili. Diventa, invece, un problema quando introduce automatismi eccessivamente ampi, territorialmente sproporzionati o non coordinati con i regimi previsti per le altre magistrature.

1. Il contenuto della modifica proposta e le sue criticità

Il primo punto critico della bozza dello schema di decreto, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri, è l'estensione ai nuovi magistrati tributari, reclutati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 545/1992, del comma 1-bis del citato art. 8 del D.Lgs. n. 545/1992.

Tale disposizione prevede forme di incompatibilità connesse non già all'attività direttamente svolta dal magistrato, ma all'attività esercitata da suoi familiari o affini iscritti in albi professionali.

In particolare, assumerebbero rilievo i rapporti con il coniuge, il convivente, i parenti fino al secondo grado e gli affini in primo grado che, in quanto iscritti in albi professionali, svolgano attività di consulenza, assistenza o rappresentanza in materia tributaria.

La conseguenza sarebbe l'impossibilità di assegnare il magistrato tributario a determinate sedi, secondo un criterio territoriale particolarmente esteso:

- **per il primo grado**, nella regione e nelle province limitrofe a quella in cui si trova lo studio professionale del familiare;
- **per il secondo grado**, nella regione e nelle regioni limitrofe a quella in cui si trova lo studio professionale del familiare.

Il dato più significativo è che l'incompatibilità non opererebbe rispetto a uno specifico ufficio giudiziario, né rispetto a singole controversie, né rispetto a ipotesi concrete di interferenza o conflitto, ma opererebbe, invece, su base territoriale ampia, con effetti potenzialmente preclusivi rispetto all'assegnazione stessa del magistrato.

Dunque, la prima criticità che emerge dal suddetto decreto è certamente il carattere eccessivamente rigoroso della disciplina territoriale regionale.

L'estensione territoriale dell'incompatibilità, soprattutto per il primo grado, rischia di produrre effetti sproporzionati, posto che il riferimento non è alla sola sede nella quale il familiare esercita la professione, né alla circoscrizione dell'ufficio giudiziario tributario, ma alla regione e alle province confinanti con la predetta regione.

Ciò significa che la presenza di un parente avvocato o commercialista potrebbe impedire al magistrato tributario di essere assegnato a un numero molto elevato di sedi, anche quando non vi sia alcun concreto rischio di commistione tra l'attività professionale del familiare e l'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

L'effetto pratico non sarebbe quello di prevenire un conflitto specifico ma quello di creare una barriera quasi oggettiva all'esercizio delle funzioni in ampie porzioni del territorio nazionale.

In tal modo, l'incompatibilità cesserebbe di essere uno strumento di garanzia e assumerebbe i tratti di una presunzione assoluta di inidoneità territoriale, fondata esclusivamente sull'attività professionale di un familiare nella regione.

Infatti, la disciplina proposta sembra muovere da una presunzione: se un familiare del magistrato tributario esercita la professione di avvocato o commercialista in ambito tributario, allora il magistrato non può essere ritenuto sufficientemente estraneo al contesto territoriale nel quale tale attività si svolge.

Questa presunzione può avere una sua logica quando il rischio è specifico, circoscritto e verificabile.

Diventa però difficilmente sostenibile quando opera automaticamente, senza distinguere tra situazioni profondamente diverse:

- non è la stessa cosa, infatti, che il familiare eserciti stabilmente davanti a una determinata

Corte di giustizia tributaria o che svolga attività professionale in una provincia solo formalmente ricompresa nell'area di incompatibilità regionale;

- non è la stessa cosa, infatti, che vi siano rapporti professionali continuativi con contribuenti del territorio o che l'attività sia episodica, marginale o del tutto estranea alle controversie trattate dall'ufficio;
- non è la stessa cosa, infatti, che il magistrato sia assegnato ad un ufficio in cui il familiare effettivamente patrocinava o che operi in un contesto territoriale solo indirettamente collegato.

Il secondo punto critico della bozza dello schema di decreto è il carattere discriminatorio della disciplina rispetto ai magistrati ordinari.

Per questi ultimi, il regime delle incompatibilità familiari è costruito soltanto attorno all'ufficio giudiziario e alla concreta incidenza del rapporto familiare sull'esercizio delle funzioni (art. 18 Regio Decreto n. 12/1941).

Il sistema non opera mediante preclusioni territoriali così estese da coinvolgere intere regioni, province limitrofe o aree geografiche sovra-regionali.

La differenza è significativa, posto che un magistrato ordinario con un familiare avvocato non viene automaticamente escluso da una vasta area territoriale in ragione della mera ubicazione dello studio professionale del parente.

La valutazione si concentra, piuttosto, sulla compatibilità con l'ufficio, sulle funzioni esercitate e sul rischio concreto di interferenza.

Nel caso dei magistrati tributari, invece, la disciplina proposta rischierebbe di introdurre una presunzione più gravosa proprio nei confronti della magistratura che la riforma ha inteso professionalizzare e avvicinare, per status e garanzie, alle altre magistrature.

Si creerebbe così un paradosso:

- **da un lato**, il legislatore riconosce il magistrato tributario professionale come figura stabile, reclutata per concorso, inserita in un ordinamento giurisdizionale autonomo;
- **dall'altro lato**, gli applica un regime di incompatibilità più severo di quello previsto per i magistrati ordinari, senza che tale maggiore severità trovi una giustificazione proporzionata.

Vi è poi una ulteriore criticità, inerente la possibile disparità di trattamento interna alla stessa categoria dei magistrati tributari.

La norma, infatti, sembrerebbe colpire in modo specifico i magistrati tributari che abbiano familiari iscritti in albi professionali, quali avvocati e commercialisti, i quali svolgano attività di assistenza, consulenza o rappresentanza in materia tributaria. Resterebbero, invece, fuori dall'ambito applicativo



situazioni analoghe sotto il profilo sostanziale, ma diverse sotto il profilo formale.

Si pensi ai familiari che operano per enti impositori o amministrazioni finanziarie e che, pur non essendo iscritti ad albi professionali, svolgono attività di difesa, rappresentanza o supporto tecnico nelle controversie tributarie.

In tali casi, il rischio di interferenza o di apparenza di condizionamento non è necessariamente inferiore rispetto a quello derivante dall'attività svolta da un professionista privato.

Ne deriva una disciplina non pienamente omogenea. Il magistrato tributario con un familiare avvocato o commercialista potrebbe essere soggetto a un'incompatibilità territoriale molto ampia; il magistrato tributario con un familiare funzionario di un ente impositore, impegnato nella difesa dell'ente davanti alle Corti di giustizia tributaria, potrebbe, invece, non subire la medesima preclusione, nonostante la sostanza del rischio sia comparabile.

Questa asimmetria è difficilmente giustificabile, perché la terzietà del giudice tributario deve essere garantita tanto rispetto al contribuente quanto rispetto all'amministrazione finanziaria.

Al riguardo, riporto uno stralcio della delibera del Consiglio di Presidenza (**la n. 363/2026 del 17/03/2026**) che ben descrive questo passaggio:

“La norma sembrerebbe anche operare una non omogenea e coerente disciplina tra lo svolgimento delle citate attività per parti private e parti pubbliche, creando una disparità di trattamento all'interno della stessa categoria dei magistrati. Ciò in quanto il comma 1-bis postula, ai fini dell'integrazione dell'ipotesi di incompatibilità, “l'iscrizione in albi professionali”, requisito naturalmente soddisfatto per i professionisti autonomi, ma non previsto dall'ordinamento per i funzionari degli enti impositori, che ben possono svolgere attività di difesa e rappresentanza in giudizio delle parti pubbliche senza provvedere all'iscrizione in alcun albo o elenco”.

2. Sul piano costituzionale: tutela dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità

Le suddette criticità segnalate assumono un particolare rilievo anche sul piano dei principi costituzionali.

Il primo parametro è l'art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo dell'uguaglianza e della ragionevolezza.

Una disciplina differenziata è legittima quando situazioni diverse sono trattate diversamente in modo coerente con la ratio della norma.

Diventa problematica quando situazioni analoghe

sono trattate in modo diseguale, oppure quando la differenza di trattamento è eccessiva rispetto allo scopo perseguito.

Nel caso in esame, la finalità di tutelare l'imparzialità del giudice è certamente legittima. **Tuttavia, la misura prescelta appare discutibile nella parte in cui:**

- **applica ai nuovi magistrati tributari professionali un regime più severo rispetto a quello previsto per altre magistrature;**
- **introduce una preclusione territoriale molto ampia (regioni e province confinanti);**
- **opera automaticamente, senza adeguata valutazione concreta;**
- **distingue, almeno di fatto, tra attività professionali svolte per parti private e attività svolte nell'interesse di parti pubbliche;**
- **rischia di incidere in modo irragionevole sulla possibilità di assegnazione dei magistrati tributari alle sedi.**

Il secondo parametro è l'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui impone che ogni processo si svolga davanti a un giudice terzo e imparziale.

Questa disposizione non richiede soltanto norme severe, ma norme efficaci e razionali.

La garanzia dell'imparzialità non coincide con la massima estensione possibile delle incompatibilità. Coincide, piuttosto, con la costruzione di un sistema capace di prevenire i conflitti effettivi senza sacrificare inutilmente l'organizzazione giudiziaria e la posizione dei magistrati.

Il terzo parametro è il principio di buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione.

Un regime che rende difficoltosa l'assegnazione dei magistrati tributari, specie in una fase storica nella quale la giurisdizione tributaria è impegnata finalmente nella propria piena professionalizzazione, rischia di incidere negativamente sulla funzionalità degli uffici.

3. Una possibile formulazione correttiva

Una soluzione normativa ragionevole potrebbe consistere nell'eliminare il richiamo automatico al comma 1-bis del D.Lgs. 546/1992 per i magistrati tributari reclutati ai sensi dell'art. 4, oppure nel limitarne l'applicazione **“in quanto compatibile”** e previa valutazione concreta del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

In alternativa, il legislatore potrebbe mantenere il riferimento al comma 1-bis, ma precisare che l'incompatibilità opera solo a livello provinciale quando il familiare eserciti stabilmente attività di consulenza, assistenza o rappresentanza davanti all'ufficio giudiziario tributario al quale il magistrato dovrebbe essere assegnato, o comunque in modo tale da compromettere concretamente l'apparenza

di imparzialità.

Una previsione di questo tipo consentirebbe di salvaguardare la finalità della norma senza sacrificare in modo indiscriminato i magistrati tributari.

4. Il ruolo del Consiglio di Presidenza

Il tema conferma, ancora una volta, la centralità del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, quale organo di autogoverno istituzionalmente più idoneo a valutare le situazioni concrete dell'incompatibilità dei Magistrati Tributari, perché conosce la struttura degli uffici, le esigenze organizzative, le caratteristiche delle sedi e la posizione dei singoli magistrati.

Il legislatore non dovrebbe dunque comprimere il ruolo del Consiglio mediante automatismi rigidi.

Dovrebbe, al contrario, attribuirgli poteri chiari, criteri verificabili e margini di valutazione adeguati circa l'effettiva incidenza della situazione familiare sull'imparzialità del magistrato.

5. Conclusioni

La giustizia tributaria sta attraversando una fase decisiva della propria evoluzione e di grande rilievo, tramite l'introduzione della figura del magistrato tributario professionale, a tempo pieno e reclutato mediante concorso pubblico. Proprio per questo, il regime delle incompatibilità deve essere costruito con particolare attenzione. Non si tratta di indebolire le garanzie di imparzialità ma, al contrario, di renderle più razionali, più efficaci e più coerenti con il nuovo assetto ordinamentale.

Ecco perché la giustizia tributaria non deve più dipendere dal MEF ma dal Ministero della Giustizia per coerenza con l'art. 110 della Costituzione, in base al quale spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

L'estensione automatica del comma 1-bis dell'art. 8 del D.Lgs. n. 545/1992 ai magistrati tributari reclutati per concorso rischia di produrre effetti eccessivamente rigorosi e discriminatori. Eccessivamente rigorosi, perché l'incompatibilità verrebbe proiettata su aree territoriali molto vaste, anche in assenza di un rischio concreto e discriminatori, perché il regime sarebbe più severo rispetto a quello previsto per altre magistrature e perché finirebbe per colpire soprattutto i rapporti familiari con professionisti che assistono parti private, lasciando in ombra situazioni analoghe riferibili alle parti pubbliche.

Sul punto, giova rammentare che la tutela della terzietà del giudice tributario non richiede automatismi ma richiede regole proporzionate, valutazioni concrete e criteri omogenei.

Tanto premesso, si invita il legislatore nazionale a introdurre una disciplina più equilibrata. Sarebbe un intervento non solo opportuno, ma necessario per evitare che una riforma nata per rafforzare la magistratura tributaria finisca, su questo specifico punto, per penalizzarla ingiustificatamente.

*Avv. Maurizio Villani
Patrocinante in Cassazione*





Rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate di Lecce con condanna alle spese in favore del Comune

Rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate di Lecce con condanna alle spese in favore del Comune, in tema di diritto alla detrazione del credito anche relativo all'anno in cui la dichiarazione integrativa risultava tardiva.



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Giacomo Maria Nonno - Presidente -
Roberto Succio - Consigliere Relatore - R.G.N.
3002/2021

Gianluca Grasso - Consigliere - Cron.

Giovanni Galasso - Consigliere - AC - 15/05/2026

Raffaella Brogi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3002/2021 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore *pro tempore* rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato come per legge

– *ricorrente* –

contro

COMUNE DI ALLISTE in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso, come da procura speciale in atti dall'avv. Maurizio Villani

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 1251/23/2020 depositata in data 24/06/2020, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del

15/05/2026 dal Consigliere Roberto Succio

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Alliste riceveva dall'Agenzia delle Entrate una cartella di pagamento, che veniva notificata il 29 aprile 2015, con la quale l'Ufficio richiedeva il versamento della somma di euro 459.176,25, in relazione all'anno d'imposta 2011. La pretesa

traeva origine da un controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 sulla dichiarazione IVA presentata per l'anno 2012, nel quale l'Agenzia rilevava un errato riporto del credito IVA proveniente da annualità precedenti. Il Comune, resosi conto degli errori commessi nella compilazione delle dichiarazioni relative agli anni 2009, 2010 e 2011, presentava dichiarazioni integrative volte a rettificare i dati esposti. L'Ufficio riteneva tuttavia che, con riferimento all'anno 2009, tali dichiarazioni fossero state presentate oltre i termini previsti dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 e sosteneva che la correzione non potesse produrre effetti, con conseguente impossibilità di riportare il credito negli anni successivi. Il Comune proponeva ricorso, deducendo l'illegittimità della cartella e sollevando diverse censure, tra cui la mancata notifica di un previo avviso di accertamento, la violazione dei principi di buona fede e collaborazione di cui all'art. 10 della legge n. 212 del 2000, nonché vizi di motivazione dell'atto. Il giudizio di primo grado si concludeva con l'accoglimento integrale del ricorso e con l'annullamento dell'atto impugnato.

Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, sostenendo la correttezza del proprio operato e richiamando giurisprudenza di legittimità a supporto della tesi secondo cui il credito IVA, derivante da dichiarazioni integrative tardive, non avrebbe potuto essere riconosciuto mediante controllo automatizzato. L'Ufficio chiedeva quindi la riforma della sentenza e la condanna del Comune alle spese. Il Comune si costituiva nel giudizio di secondo grado, depositando articolate controdeduzioni e insistendo per la conferma della pronuncia impugnata.

La Commissione tributaria regionale osservava che la rettifica operata dall'Ufficio non si fondava su un mero errore materiale o di calcolo emergente dalla sola dichiarazione, bensì implicava una ricostruzione complessa di situazioni contabili riferite a più annualità, che richiedeva un vero e proprio accertamento sostanziale. Rilevava inoltre che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e le indicazioni dell'Amministrazione finanziaria, il credito IVA non poteva essere automaticamente negato solo perché risultante da dichia-

razioni presentate oltre i termini, dovendo invece essere verificata la concreta esistenza del credito sulla base della documentazione contabile.

Accertava che il Comune aveva fornito elementi idonei a dimostrare la certezza e la veridicità del credito vantato e riteneva, pertanto, illegittimo il ricorso al controllo automatizzato per operare una rettifica che esorbitava dai limiti propri di tale procedura. Per tali ragioni la Commissione tributaria regionale rigettava l'appello e confermava la decisione impugnata, condannando l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del grado di giudizio.

Ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motivi di ricorso.

Resiste il Comune di Alliste con controricorso che illustra con memoria

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preso in esame per primo – in quanto censura motivazionale, quindi preliminare – il terzo motivo di ricorso con il quale l'Agenzia delle Entrate lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente.

Secondo la ricorrente, la Commissione tributaria regionale si limita ad affermazioni apodittiche sulla ricostruzione contabile del credito, senza esaminare le specifiche censure dell'Ufficio e senza illustrare il percorso logico-giuridico che conduce al riconoscimento del diritto alla detrazione, rendendo così incomprensibili le ragioni della decisione. Il motivo è infondato.

La pronuncia di merito, invero, ha reso motivazione il cui contenuto illustra l'iter logico – giuridico seguito per addivenire a decisione, collocandosi quindi al di sopra del c.d. “minimo costituzionale” (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).

Deve poi esaminarsi il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non avere il giudice di merito mancato di considerare la contestazione dell'Ufficio quanto alla sussistenza del credito.

Il motivo è infondato

Il giudice di merito ha - in realtà - compiuto un accertamento di fatto ad esso riservato, selezionando e valorizzando gli elementi istruttori e probatori reputati maggiormente rispondenti alla ricostruzione del caso di specie. È noto che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva,

il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la conclusione e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 331/2020; Cass. n. 21197/2011).

Si legge infatti nella pronuncia gravata che “... Il contribuente ha ricostruito con esibizione di contabilità e prospetti la veridicità e certezza del credito richiesto per cui questa commissione non può che riconoscere il diritto alla detrazione del credito anche relativo all'anno la cui rettifica risulta tardiva da una dichiarazione integrativa risultata tardiva”. In forza di tale affermazione, risulta chiaro come il giudice del merito abbia in realtà adeguatamente esaminato gli elementi di prova introdotti dal contribuente, ritenendoli – con accertamento di fatto non suscettibile di revisione in questa sede di Legittimità – del tutto idonei a dar prova del credito oggetto del giudizio; pertanto, la pronuncia di appello risulta puntuale e analitica quanto all'accertamento del fatto, oltre che corretta in diritto.

Questa Corte infatti ritiene da tempo che l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato i requisiti sostanziali per la detrazione, per cui nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione a condizione che sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass. Sez. Un. n. 17757/2016; Cass. n. 4392/2018; Cass. n. 8131/2018; Cass. n. 15459/2018).

Di qui l'infondatezza del motivo in argomento.

Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui esclude la legittimità del ricorso alla liquidazione automatizzata per il recupero del credito IVA, ritenendo necessaria l'emissione di un previo avviso di accertamento, nonostante il credito derivi da una dichiarazione integrativa tardiva, da considerarsi omessa, e il disconoscimento scaturisca dal mero riscontro cartolare dei dati dichiarativi e di



quelli presenti nell'anagrafe tributaria.

Il rigetto del secondo motivo comporta l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse del primo motivo.

Ciò in applicazione del principio secondo cui quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome *rationes decidendi* ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite *rationes*, dall'altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass. n. 11275/22; Cass. n. 4809/2017; Cass. n. 12372/2006;

in termini anche Cass. n.18170/2006; Cass. n.19161/2005 ed altre).

Nella fattispecie, come visto poc'anzi, si è escluso, con riferimento alla prima affermazione – costituente *ratio decidendi* - resa dalla Corte di merito con riguardo alla sussistenza e alla prova del credito, il vizio motivazionale. Di qui le conseguenze sopra richiamate in ordine alla insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della restante, connessa censura.

In conclusione, quindi, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite sono liquidate secondo la soccombenza

p.q.m.

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali che liquida in euro 5.900,00, oltre ad euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfetarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2026.

Il Presidente

Giacomo Maria Nonno

Rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate

La Corte di Giustizia Tributaria ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate di Lecce, confermando la legittimità della posizione del Comune resistente. La controversia riguardava il diritto alla detrazione del credito d'imposta anche per l'anno in cui la dichiarazione integrativa era stata presentata tardivamente. Il giudice ha ritenuto che la tardività della dichiarazione non comportasse la perdita del diritto sostanziale alla detrazione, purché il credito fosse certo, liquido e documentato.

La pronuncia valorizza il principio di effettività del diritto tributario, secondo cui la forma non può prevalere sulla sostanza economica dell'operazione. È stato riconosciuto che la dichiarazione integrativa, pur tardiva, costituisce un atto idoneo a manifestare la volontà del contribuente di correggere errori o omissioni. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che tutela la buona fede del contribuente e la correttezza del rapporto fiscale. L'Agenzia delle Entrate, nel ricorso, sosteneva l'inammissibilità della detrazione per violazione dei termini dichiarativi. Tale tesi è stata respinta, poiché il diritto al credito non può essere negato quando la tardività non incide sulla veridicità dei dati. Il Comune ha dimostrato la sussistenza del credito e la rego-

larità sostanziale delle operazioni. Il giudice ha quindi condannato l'Agenzia alle spese di lite, riconoscendo la piena fondatezza delle difese dell'ente locale. La decisione riafferma il principio di proporzionalità tra violazione formale e conseguenza sostanziale. Si tratta di un precedente importante per gli enti pubblici e i contribuenti che operano con dichiarazioni integrative.

La sentenza contribuisce a delineare un orientamento più equilibrato tra esigenze di certezza e tutela dei diritti fiscali. Il rigetto del ricorso conferma che la tardività non può tradursi in una sanzione sostanziale. La Corte ha sottolineato che la funzione della dichiarazione è ricognitiva e non costitutiva del diritto al credito. Pertanto, la detrazione resta valida se il credito è effettivamente maturato e verificabile. La condanna alle spese in favore del Comune rafforza il principio di responsabilità dell'amministrazione finanziaria.

La pronuncia si inserisce nel solco di una giurisprudenza che privilegia la sostanza sulla forma. Essa rappresenta un segnale di equilibrio e di tutela della legalità sostanziale nel processo tributario. In conclusione, il caso di Lecce conferma che la giustizia tributaria deve garantire coerenza, proporzionalità e rispetto dei diritti del contribuente.



Sanzioni fiscali e incertezza normativa: la Cassazione ribadisce i limiti del potere del giudice

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione offre un chiarimento rilevante in materia di sanzioni tributarie e poteri del giudice nel processo fiscale. La Suprema Corte ha stabilito che **il giudice non può annullare le sanzioni in assenza di una specifica richiesta del contribuente**, neppure quando la normativa applicabile presenti profili di oggettiva incertezza.

Si tratta di un principio che incide direttamente sulla strategia difensiva nei contenziosi tributari e che richiama l'attenzione sull'importanza della corretta formulazione dei motivi di ricorso.

Il caso: accertamento redditometrico e annullamento delle sanzioni in appello

La vicenda trae origine da un accertamento dell'Agenzia delle Entrate che contestava alla contribuente un reddito superiore a quello dichiarato, anche sulla base del *redditometro*. In primo grado il ricorso veniva respinto, mentre in appello i giudici confermavano parte della pretesa impositiva ma **annullavano integralmente le sanzioni**.

La motivazione dell'annullamento si fondava sulla presunta "obiettiva incertezza normativa" della disciplina applicabile, ritenuta caratterizzata da presunzioni e margini interpretativi tali da giustificare l'errore del contribuente.

Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate: violazione del principio della domanda

L'Amministrazione finanziaria impugnava la sentenza sostenendo che i giudici d'appello avessero violato il **principio della domanda**, cardine del processo tributario. Secondo il Fisco, la contribuente non aveva mai richiesto la disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa, e i giudici avevano quindi deciso su una questione non sollevata dalle parti.

La Cassazione ha condiviso questa impostazione.

La decisione della Cassazione: la disapplicazione delle sanzioni non è automatica

La Suprema Corte ha ribadito che:

- la disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa **non può essere rilevata d'ufficio**;
- il contribuente deve **dedurre espressamen-**

te tale motivo nel ricorso;

- il giudice non può ampliare autonomamente il *thema decidendum*, né intervenire per "correggere" l'atto impositivo in assenza di una domanda specifica.

La Corte sottolinea che la causa di non punibilità fondata sull'incertezza normativa richiede una **puntuale allegazione** da parte del contribuente, che deve dimostrare come la confusione interpretativa abbia inciso sul proprio comportamento dichiarativo.

Le ragioni della Corte: tutela del contraddittorio e imparzialità del giudice

La Cassazione evidenzia che consentire al giudice di rilevare d'ufficio l'incertezza normativa comporterebbe:

- una violazione del principio del contraddittorio,
- un'alterazione dell'equilibrio tra le parti,
- un ampliamento improprio dei poteri del giudice.

Il giudice tributario deve mantenere un ruolo di terzietà e non può assumere iniziative che favoriscano una parte a discapito dell'altra.

Esito: cassazione della sentenza e rinvio

La sentenza d'appello è stata cassata nella parte relativa alle sanzioni e il giudizio è stato rinviato a un nuovo collegio di merito. Quest'ultimo dovrà riesaminare la questione **senza poter considerare l'incertezza normativa**, non essendo stata dedotta dalla contribuente.

L'Agenzia delle Entrate ottiene così un riconoscimento pieno del principio processuale invocato.

Approfondimenti operativi

1. È possibile chiedere l'annullamento delle sanzioni per incertezza normativa?

Sì. Ma la richiesta deve essere **formulata espressamente** nel ricorso, con adeguata motivazione.

2. Cosa significa che il giudice non può agire "d'ufficio"?

Significa che il giudice non può introdurre autonomamente questioni non sollevate dalle parti. Deve limitarsi a decidere entro i confini del ricorso e delle difese presentate.

3. Accertamenti basati sul redditometro: le sanzioni sono inevitabili?

Se l'accertamento viene confermato, le sanzioni

sono normalmente applicate. Per contestarle è necessario:

- impugnare l'accertamento,
- e, se del caso, **chiedere espressamente** la disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa o altri motivi di non punibilità.

Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15613 Anno 2026

Civile Ord. Sez. 5 Num. 15613 Anno 2026

Presidente: *COGNOME NOME*

Relatore: *COGNOME NOME*

Data pubblicazione: 21/05/2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24434/2018 R.G. proposto da: *RAGIONE_SOCIALE*, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
-- *ricorrente* --

CONTRO

COGNOME NOME, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti *NOME COGNOME*, *NOME COGNOME* e *NOME COGNOME* del foro di Roma, giusta procura speciale in atti

-controricorrente e ricorrente in via incidentale
- avverso la sentenza n. 15/1/2018 della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, depositata in data 15.1.2018, non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere *NOME COGNOME* all'adunanza camerale del 22.4.2026;

FATTI DI CAUSA

RAGIONE_SOCIALE*RAGIONE_SOCIALE* ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo (d'ora in poi, C.T.R.) ha parzialmente accolto l'appello di *COGNOME NOME* avverso la sentenza n. 512/8/2014, della C.T.P. di Perugia, che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto l'impugnazione degli avvisi di accertamento n. *NUMERO_DOCUMENTO* e n. *NUMERO_DOCUMENTO*, con i quale era stato accertato un maggior reddito complessivo netto a fini Irpef e relativi addizionali degli anni 2006, 2007 e 2008, ex art. 38, commi 4 e 5, del d.p.r. n. 600/73.

La C.T.R., nell'accogliere parzialmente l'appello della contribuente, riteneva, per quanto qui ancora di interesse, di annullare l'accertamento relativo all'anno 2007 e di considerare invece legittimo l'accertamento relativo agli anni 2006 e 2008, rideterminando il reddito nella minor mi-

sura di cui alla proposta di adesione del 13 maggio 2013, in sede di reclamo/ mediazione, non accettata dalla contribuente. Riteneva infine non dovute le sanzioni, affermando che 'Relativamente invece agli importi sanzionatori ingiunti, il Collegio ritiene, tenuto conto che la materia è regolata da principi non sorretti da riscontri oggettivi, da incertezza interpretativa ed inoltre frutto di applicazioni presuntive, in virtù del combinato disposto degli articoli 8 del dpr 546 del 1992 e 6, comma secondo, del DPR 472 del 1997, ritiene di escludere la debenza di ogni importo a tale titolo.' *COGNOME NOME* resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

Per la trattazione della causa è stata fissata l'adunanza camerale del 22.4.2026, in prossimità della quale la ricorrente in via incidentale ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo ed unico motivo - rubricato « Violazione e falsa applicazione degli articoli 8, 57 e 63 del decreto legislativo n. 546/1992 e 6 del decreto legislativo n.472/1997, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », l'*RAGIONE_SOCIALE* censura la sentenza impugnata nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto inapplicabili le sanzioni irrogate, sotto un duplice profilo: in primo luogo, i giudici di appello avrebbero erroneamente applicato d'ufficio gli articoli 8 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e 6, comma secondo, del decreto legislativo n. 472 del 1997, in difetto di domanda, incorrendo nel vizio di ultrapetizione; in secondo luogo, la C.T.R. avrebbe ritenuto inapplicabili le sanzioni, in difetto *RAGIONE_SOCIALE* condizioni di obiettiva SANZIONIAPPLICAZIONE D'UFFICIO DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITA'. incertezza, per come individuate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, la controricorrente denuncia la « nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del decreto legislativo n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. », per avere la C.T.R. aderito immotivatamente alla sentenza di primo grado, che rinviava, a sua volta, all'accertamento con adesione, mai sottoscritto dalla contribuente, omettendo di esaminare compiutamente i motivi di appello e i documenti richiamati. Con il secondo motivo, lamenta la « violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 53 della Costituzione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. », assumendo che C.T.R. aveva avallato la ricostruzione reddituale dell'*RAGIONE_SOCIALE* basata su un'unica

presunzione semplice (il possesso di determinati beni indice), senza ulteriori valutazioni sulla capacità contributiva di essa ricorrente.

In via preliminare, va rilevato che questa Corte ha reiteratamente affermato (cfr. Cass. n. 6138/2018) che, alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il cui fine primario è la realizzazione del diritto *RAGIONE SOCIALE* parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale (cfr. ex multis Cass. n. 4619/2015; Cass. S.U. n. 7381/2013).

Partendo pertanto dall'esame del ricorso principale, esso si rivela fondato per le considerazioni che seguono.

5.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 22890/2006, Cass. 7502/2009, Cass. n. 4031/2012, Cass. n. 440/2015, Cass. n. 17195/2019, a cui si intende dare continuità (rispetto all'isolato precedente di segno contrario di cui all'ordinanza n. 2624/2024, che richiama precedenti risalenti del tempo), al fine di attivare il potere del giudice di disapplicazione per obiettiva incertezza normativa, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e, con più generale portata, dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e quindi dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. 27 luglio 2000, n. 212, è necessaria la tempestiva domanda del contribuente, non essendo tale questione rilevabile d'ufficio.

5.2. Tale orientamento è stato ulteriormente confermato nella recente ordinanza n. 3466/2026, ove si è ribadito che, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il potere *RAGIONE SOCIALE* Corti di giustizia tributarie di dichiarare l'inapplicabilità *RAGIONE SOCIALE* sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione *RAGIONE SOCIALE* norme alle quali la violazione si riferisce deve ritenersi sussistente quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, si articoli in una pluralità

di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concretamente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione. L'onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione, se esistenti, grava sul contribuente, sicché va escluso che il giudice tributario di merito debba decidere d'ufficio l'applicabilità dell'esimente, né, per conseguenza, che sia ammissibile una censura avente ad oggetto la mancata pronuncia d'ufficio sul punto. Tale soluzione ermeneutica è rispettosa del principio della domanda e di parità *RAGIONE SOCIALE* armi ai fini dell'art. 24 Cost., letto anche in relazione all'art. 99 cod. proc. civ., nonché ai fini degli artt. 6 CEDU e 47 CDFUE.

5.3. Nel caso in esame, la *RAGIONE SOCIALE* è incorsa nel vizio denunciato, avendo rilevato d'ufficio una questione per la quale era invece necessaria la formulazione di apposito motivo nel ricorso di primo grado, da veicolarsi in sede di gravame con specifico motivo di appello.

Il ricorso incidentale, da qualificarsi quale ricorso incidentale condizionato, è invece infondato per le considerazioni che seguono.

6.1. Quanto al primo motivo, va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui deve considerarsi nulla la sentenza d'appello motivata 'per relationem' a quella di primo grado, qualora la laconicità del percorso argomentativo svolto dal giudice superiore non consenta di appurare che alla condivisione della pronuncia impugnata egli sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass. n. 22022/2017, Cass. n. 14877/2020, Cass. n. 6626/2022, Cass. n. 2763/2023, Cass. n. 15978/2024). 6.2. Nel caso in esame, per come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, i giudici di appello hanno analiticamente elencato i motivi di gravame della contribuente (pagine 2 e 3) e successivamente puntualmente esaminato ciascuna doglianza, pervenendo ad una decisione sorretta da una motivazione che non può certamente qualificarsi 'per relationem' rispetto alla sentenza di primo grado, neppure trascritta nel ricorso incidentale, con la quale peraltro la C.T.P., per come affermato dalla stessa parte controricorrente, aveva integralmente respinto tutti i ricorsi. 6.3. Quanto al secondo motivo, esso è altrettanto infondato, atteso che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti, Cass. n. 2893/2024), in tema di accertamento in rettifica *RAGIONE SOCIALE* imposte sui redditi *RAGIONE SOCIALE* persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre





1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori -indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 31/10/2021, n. 27811). Il sistema del «redditometro» collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente, un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione. L'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente *ratione temporis* (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall'altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell'art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Pertanto, il redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l'esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) *RAGIONE SOCIALE* somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass.

11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass. 20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335). Rimane al contribuente l'onere di provare (oltre, eventualmente, l'insussistenza del presupposto, cioè l'esistenza dell'elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in generale, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19/10/2016, n. 21142; Cass. 29/04/2012, n. 18604; Cass. 24/10/2005, n. 20588). 6.4. La C.T.R., come si evince dalla motivazione, non ha violato le regole di riparto dell'onere della prova in materia di 'redditometro'.

In conclusione, va accolto il ricorso principale e respinto quello incidentale condizionato; la sentenza va cassata in parte qua, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico *RAGIONE SOCIALE* spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente in via incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale *dell'RAGIONE SOCIALE*; rigetta il ricorso incidentale condizionato di *COGNOME NOME*; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico *RAGIONE SOCIALE* spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente in via incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.4.2026.

Il Presidente



Conseguenze giuridiche e amministrative DELLA SENTENZA CHE ANCHE IN APPELLO da torto al Comune di Lecce sulle multe rilevate da autovelox

- **Conferma dell'annullamento dei verbali** Il Tribunale civile ha respinto l'appello del Comune e ha confermato l'annullamento di due multe perché l'autovelox non era omologato ma solo approvato dal Ministero.
- **Rafforzamento dei ricorsi futuri** La sentenza **non annulla automaticamente tutte le multe**, ma **rafforza** la posizione di chi presenta ricorso basandosi sulla mancata omologazione degli apparecchi.
- **Rischio di lite temeraria** Il consigliere Rotundo avverte che continuare a impugnare sentenze considerate "palesamente infondate" potrebbe esporre il Comune al rischio di **responsabilità aggravata** (lite temeraria). Tuttavia, in questo caso specifico il Tribunale **non ha applicato** tale condanna, riconoscendo che la materia è stata oggetto di contrasti interpretativi.

Conseguenze economiche

- **Possibile moltiplicazione dei rimborsi** Dal 2025 sono state rilevate **oltre 22.000 infrazioni** con quegli autovelox. Se molti automobilisti dovessero presentare ricorso, il Comune rischia un **impatto economico significativo** per rimborsi e spese legali.
- **Costi già accertati** Solo tra marzo e aprile 2026 risultano **oltre 2.200 verbali** rendicontati dagli atti comunali, potenzialmente contestabili con lo stesso motivo.

Conseguenze politiche

- **Pressione sulla giunta** La minoranza chiede un cambio di linea e di smettere di impugnare tutte le sentenze dei giudici di pace, ritenendo la strategia attuale dannosa e politicamente motivata.
- **Richiesta di responsabilità amministrativa** Rotundo invoca una gestione più prudente ("diligenza del buon padre di famiglia") per evitare ulteriori costi e rischi per l'ente.

Conseguenze operative

- **Persistenza del problema** Gli autovelox restano attivi, e la sentenza riguarda solo i ricorsi presentati. Ciò significa che il Comune continua a emettere verbali con un dispositivo che, secondo il Tribunale, **non può essere usato come prova valida** senza omologazione.

In sintesi

La sentenza:

- conferma che l'autovelox non può legittimare multe senza omologazione;
- apre la strada a molti altri ricorsi;
- espone il Comune a costi potenzialmente elevati;
- aumenta la pressione politica sulla giunta;
- mette in discussione la strategia difensiva dell'amministrazione.

La situazione degli autovelox è oggi al centro di un intenso dibattito pubblico e istituzionale. Molti Comuni li considerano strumenti essenziali per la sicurezza stradale e la riduzione degli incidenti. Tuttavia, cresce la critica verso installazioni ritenute poco trasparenti o finalizzate più al gettito che alla prevenzione.

La giurisprudenza interviene spesso per chiarire la legittimità delle postazioni e delle modalità di segnalazione. Numerosi dispositivi sono stati annullati per mancanza di taratura periodica o segnaletica insufficiente. Gli automobilisti lamentano una proliferazione di apparecchi in tratti non realmente pericolosi. Il Ministero delle Infrastrutture ha avviato una revisione delle regole per garantire maggiore uniformità nazionale. Si punta a distinguere tra autovelox di sicurezza e autovelox "di cassa", con criteri più rigorosi.

Le nuove linee guida mirano a ridurre il contenzioso e a rafforzare la fiducia dei cittadini. La questione resta aperta, tra esigenze di tutela della vita e richieste di maggiore equità nell'applicazione delle sanzioni.





Autovelox e loro validità

Negli ultimi mesi si è parlato molto degli autovelox e della loro validità, soprattutto dopo che alcuni giornali hanno diffuso l'idea che la Cassazione avesse cambiato orientamento, ritenendo sufficiente la semplice approvazione ministeriale degli apparecchi. In realtà non è così: quella lettura era imprecisa e ha creato parecchia confusione.

La verità è che, già dal 2024, la Cassazione ha chiarito un punto fondamentale: **gli autovelox devono essere omologati**, non solo approvati. L'omologazione è una procedura più rigorosa, prevista dal Codice della strada fin dal 1992, ma mai davvero attuata perché mancava il regolamento tecnico necessario. Per anni si è fatto finta che approvazione e omologazione fossero la stessa cosa, ma non lo sono affatto.

Le sentenze degli ultimi due anni hanno ribadito con forza questa distinzione, arrivando perfino a dichiarare “manifestamente infondati” i ricorsi dei Comuni che continuavano a sostenere l'equivalenza tra i due procedimenti. In pratica, la Cassazione ha detto che quella tesi non sta in piedi nemmeno al primo sguardo.

L'ordinanza 7374/2026, che molti hanno interpretato come una svolta, non cambia questo quadro. La Corte non ha affermato che basta la semplice approvazione: ha semplicemente spostato l'attenzione su un altro tema, quello della taratura periodica degli apparecchi. È un principio già noto da anni, ma non risponde alla domanda sull'omologazione. Insomma, nessuna inversione di rotta.

Nel frattempo, i Comuni continuano a difendere le proprie posizioni nei tribunali, ma questa strategia sta diventando rischiosa: alcuni giudici hanno già condannato le amministrazioni per **resistenza temeraria**, cioè per aver insistito su argomenti ormai superati, facendo perdere tempo e denaro ai cittadini.

Sotto la pressione delle sentenze, anche il Ministero delle Infrastrutture ha dovuto muoversi: è in arrivo un decreto che finalmente definirà le proce-

dure di omologazione. Secondo le anticipazioni, il decreto potrebbe “salvare” gli autovelox approvati dal 2017 in poi, ma non è ancora chiaro se questa soluzione reggerà a eventuali impugnazioni.

Per chi riceve una multa oggi, il quadro è questo: **l'orientamento della Cassazione è chiaro e favorevole agli automobilisti**, e molti ricorsi vengono accolti. Tuttavia, l'arrivo del nuovo decreto potrebbe cambiare le cose per gli apparecchi più recenti.

Resta un ultimo tema, forse il più delicato: la sicurezza stradale. Se i cittadini percepiscono che le multe possono essere facilmente annullate, l'effetto deterrente degli autovelox si indebolisce. È il risultato di decenni di incertezza normativa. La soluzione non è ignorare la legge, ma dotarsi finalmente di strumenti regolari, omologati e inattaccabili.

La validità degli autovelox in Italia dipende dal rispetto rigoroso delle norme tecniche e procedurali previste dal Codice della Strada. Un dispositivo è considerato legittimo solo se correttamente omologato e regolarmente sottoposto a taratura periodica. La giurisprudenza ha più volte ribadito che la mancanza di taratura rende nulla la sanzione, perché compromette l'affidabilità della misurazione. È essenziale anche la corretta segnalazione preventiva: l'automobilista deve essere informato della presenza dell'autovelox con cartelli ben visibili. Molte contestazioni nascono proprio da segnaletica insufficiente o posizionata in modo non conforme. Gli autovelox mobili richiedono ulteriori cautele, come la presenza degli agenti e l'indicazione del tipo di dispositivo utilizzato. Le sentenze più recenti distinguono tra strumenti di sicurezza e strumenti percepiti come “di cassa”, imponendo maggiore trasparenza ai Comuni. Il Ministero delle Infrastrutture sta lavorando a linee guida più uniformi per evitare abusi e ridurre il contenzioso. In generale, l'autovelox è valido solo se rispetta tutte le condizioni tecniche e informative previste dalla legge. La tendenza attuale è verso un sistema più chiaro, controllato e orientato alla prevenzione, non alla mera sanzione.



Bufera sugli autovelox: perché vengono contestati e cosa chiedono i consiglieri

A Lecce cresce il fronte politico che chiede lo **spegnimento immediato degli autovelox installati sulla tangenziale**, ritenuti privi della necessaria omologazione e quindi **illegittimi**. La richiesta arriva da cinque consiglieri comunali di opposizione, che richiamano l'ultima decisione dei giudici: secondo loro, le sanzioni elevate con questi dispositivi sono nulle e continuare a utilizzarli espone il Comune a rischi economici e istituzionali.

I firmatari – Gnoni, Antonio De Matteis, Occhineri, Fiore e Marco De Matteis – si aggiungono alla segnalazione già sollevata dal consigliere Rotundo, ampliando un dissenso che ormai coinvolge buona parte della minoranza.

Il danno doppio per i cittadini

Secondo i consiglieri, mantenere attivi gli autovelox produce **due effetti negativi**:

1. **I cittadini continuano a ricevere verbali che i tribunali annullano sistematicamente**, con evidente frustrazione e perdita di fiducia nelle istituzioni.
2. Ogni ricorso vinto comporta **spese legali a carico del Comune**, con il rischio concreto di

generare **debiti fuori bilancio** che ricadono sull'intera collettività.

I consiglieri ricordano che un'amministrazione pubblica ha il dovere di operare nel pieno rispetto della legalità e non può continuare a utilizzare apparecchiature che sa essere irregolari.

Il paradosso della sicurezza stradale

La critica non è solo giuridica, ma anche pratica. Secondo l'opposizione, lasciare in funzione dispositivi considerati illegittimi produce un effetto **paradossale**: invece di aumentare la sicurezza, la riduce.

Se gli automobilisti sanno che il verbale verrà annullato, potrebbero sentirsi liberi di **ignorare i limiti di velocità**, svuotando di senso la funzione deterrente degli autovelox.

La richiesta politica

Per queste ragioni, i consiglieri chiedono all'amministrazione comunale di assumersi una **responsabilità politica e amministrativa chiara**: spegnere subito gli autovelox contestati e interrompere l'emissione di verbali che rischiano di trasformarsi in ulteriori costi per la comunità.





Incassi record dagli autovelox nel 2025

I Comuni italiani continuano a incassare milioni dalle multe per eccesso di velocità, nonostante il caos normativo sull'omologazione degli apparecchi. Le prime 20 città (esclusa Napoli) hanno raccolto **56,5 milioni di euro** nel 2025.

2. Le multe potrebbero essere nulle

La Cassazione ha emesso numerose ordinanze che dichiarano **nulle le sanzioni elevate con autovelox privi di omologazione**, ma molti Comuni continuano a utilizzarli comunque.

3. Le città con gli incassi più alti

Tra le città che hanno incassato di più:

- Firenze: 19,7 milioni
- Bologna: 9,2 milioni
- Milano: 6,9 milioni
- Genova: 4,8 milioni
- Palermo: 4,2 milioni

Nel Salento si registra un vero boom: **Galatina** da sola incassa 5,3 milioni, che diventano 9,3 milioni considerando altri Comuni limitrofi.

4. Il nodo irrisolto dell'omologazione

Assoutenti denuncia ritardi nella pubblicazione del decreto ministeriale che dovrebbe disciplinare l'omologazione degli autovelox, nonostante il via libera dell'Unione Europea. Il problema nasce nel 2024, quando la Cassazione ha stabilito che gli apparecchi **approvati ma non omologati** non possono generare multe valide.

5. Due tesi opposte sul futuro degli autovelox

La pagina riporta due interpretazioni contrastanti:

- **Tesi 1 (più ottimista):** Gli autovelox installati dal 2017 in poi potrebbero essere considerati automaticamente omologati, mentre quelli più vecchi richiederebbero test e verifiche tecniche.
- **Tesi 2 (più critica):** L'omologazione spetterebbe al Ministero delle Imprese, non a quello delle Infrastrutture, e la "sanatoria" per gli apparecchi post2017 sarebbe illegittima perché trasformerebbe retroattivamente un'approvazione in omologazione.

mente un'approvazione in omologazione.

6. Il paradosso dei costi e dei ricorsi

Il caos normativo genera:

- ricorsi continui,
- costi per i Comuni,
- incertezza per gli automobilisti,
- un indebolimento della sicurezza stradale.

Il dibattito si concentra su aspetti burocratici, mentre si perde di vista l'obiettivo principale: **la tutela della vita umana**.

Si sottolinea la necessità di **certezza del diritto** e di dispositivi pienamente regolari per ristabilire fiducia tra cittadini e istituzioni.

Ragioni etiche a favore

Gli autovelox rappresentano uno strumento di prevenzione: riducono la velocità e salvano vite.

Gli incassi elevati possono essere giustificati se reinvestiti in sicurezza stradale, manutenzione e educazione civica.

La sanzione economica ha una funzione dissuasiva, spingendo gli automobilisti al rispetto delle regole.

L'equità del sistema si fonda sul principio che chi infrange la legge contribuisce al bene collettivo.

Se gestiti con trasparenza, gli autovelox rafforzano la fiducia nella legalità e nel controllo pubblico.

Ragioni etiche contro

Gli incassi eccessivi possono trasformare lo strumento di sicurezza in mezzo di profitto, snaturandone la finalità.

L'uso improprio degli autovelox genera sfiducia e percezione di ingiustizia verso le istituzioni.

La sproporzione tra sanzione e infrazione può colpire in modo socialmente discriminatorio i cittadini meno abbienti.

Se non vi è trasparenza sull'uso dei fondi, l'incasso diventa fine a sé stesso, non mezzo di prevenzione.

L'etica pubblica richiede che la sicurezza prevalga sull'interesse economico, evitando derive punitive o speculative.



Incidente stradale: avere ragione non basta per ottenere tutto il risarcimento

Quando capita un incidente, la reazione più naturale è pensare che “se l’altro ha sbagliato, allora pagherà tutto lui”. È un riflesso comprensibile: se l’altra auto fa una retromarcia improvvisa o invade la tua corsia, ti senti automaticamente dalla parte del giusto. Ma il diritto, purtroppo, non funziona così semplice.

La Cassazione lo ripete da anni: **non basta dimostrare la colpa dell’altro conducente**, perché il nostro ordinamento pretende qualcosa in più. Pretende che tu dimostri anche di aver fatto **tutto il possibile per evitare l’impatto**. È un principio che deriva dall’art. 2054 del codice civile, secondo cui – salvo prova contraria – **la colpa è presunta al 50% per entrambi i conducenti**.

In altre parole, la partita non inizia mai 1-0: parte sempre da 1-1.

Il caso della retromarcia: una vittoria che sembrava scontata

Un automobilista, colpito da un’auto in retromarcia, ha chiesto il risarcimento totale sostenendo che la responsabilità fosse ovvia. E in teoria aveva ragione: chi fa retromarcia deve prestare massima attenzione e dare precedenza a chi sopraggiunge.

Eppure, sia il Giudice di Pace sia il Tribunale hanno dato una lettura diversa. Hanno osservato che:

- la velocità era molto bassa,
- i danni erano minimi,
- la dinamica lasciava presumere **che ci fosse il tempo per evitare l’urto**.

Risultato: concorso di colpa. Perché? Perché il danneggiato **non aveva provato l’impossibilità di compiere una manovra di emergenza** per evitare l’impatto.

La manovra di emergenza: un obbligo, non un optional

Il codice della strada non ci chiede solo di rispettare le regole “statiche” (limiti, precedenza, semafori). Ci impone anche una **prudenza attiva**, cioè la capacità di reagire agli errori altrui. Se un veicolo ti viene addosso, non puoi limitarti a dire “avevo ragione io”:

devi dimostrare di aver tentato di frenare, sterzare, avvisare con il clacson, insomma **di aver fatto la tua parte per evitare il peggio**.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il ricorrente aveva parlato solo della colpa dell’altro, ma **non aveva detto una parola sulla propria reazione**. Ed è proprio questo silenzio che gli è costato metà del risarcimento.

Cosa valuta davvero il giudice

Il giudice non si limita a individuare chi ha violato una norma. Deve ricostruire l’intera dinamica e chiedersi:

“Il danneggiato avrebbe potuto evitare l’incidente?”

Se la risposta è anche solo “forse”, e il conducente non dimostra che l’urto era inevitabile, scatta il concorso di colpa. È una regola dura, ma coerente con l’idea che la sicurezza stradale è una responsabilità condivisa.

La morale per chi guida

Avere ragione non basta. Per ottenere il risarcimento integrale devi dimostrare:

- che l’altro ha sbagliato, e
- che tu hai guidato con la massima prudenza, reagendo come avrebbe fatto un conducente attento.

In strada non basta rispettare le regole: bisogna anche **difendersi dagli errori degli altri**.

La Cassazione chiarisce che avere ragione in un incidente non basta per ottenere il risarcimento totale. Il diritto richiede di dimostrare anche la propria condotta prudente e la reazione per evitare l’impatto. L’art. 2054 del Codice Civile presume la colpa al 50% tra i conducenti, salvo prova contraria. Nel caso esaminato, il danneggiato non aveva provato di aver tentato una manovra di emergenza. Il giudice ha quindi riconosciuto un concorso di colpa, riducendo il risarcimento. La sentenza ribadisce che la sicurezza stradale è una responsabilità condivisa. In sintesi, non basta dimostrare l’errore altrui: occorre provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.





Multa automatica al semaforo: quando è nulla e come contestarla

Per anni i sistemi automatici ai semafori – TRed, Photored e simili – hanno sanzionato non solo chi attraversava l'incrocio con il rosso, ma anche chi si fermava pochi centimetri oltre la linea bianca di arresto. Questa interpretazione molto estesa ha prodotto migliaia di verbali, spesso per violazioni minime, alimentando un contenzioso diffuso davanti ai Giudici di Pace. [Pagina corrente.](#)

Con la **legge n. 177/2024**, in vigore dal 14 dicembre 2024, il legislatore ha finalmente tracciato un confine chiaro: **le telecamere automatiche possono accertare solo una specifica violazione.**

Cosa possono sanzionare le telecamere

La riforma ha modificato l'art. 201 del Codice della Strada, stabilendo che i dispositivi automatici possono rilevare **esclusivamente** la violazione dell'art. 146, comma 3 C.d.S., cioè il **passaggio con il semaforo rosso**. Perché la multa sia valida, il veicolo deve **attraversare fisicamente l'intersezione** mentre la luce è rossa.

Tutto ciò che non rientra in questa condotta **non può essere accertato da remoto**.

Superare la linea bianca non è più sanzionabile automaticamente

Oltrepassare la linea di arresto senza impegnare l'incrocio rientra nell'art. 146, comma 2 C.d.S.,

una violazione meno grave e distinta dal "passaggio con il rosso". La novità decisiva è che **questa infrazione non può più essere rilevata da una telecamera**: serve la presenza fisica di un agente che la contesti sul posto, in tempo reale.

Sanzioni e punti

- **Passaggio con il rosso (art. 146, co. 3)** Multe da **167 a 665 euro** e **-6 punti** sulla patente.
- **Superamento della linea bianca senza impegnare l'incrocio (art. 146, co. 2)** Multe da **42 a 173 euro** e **-2 punti**.

Quando è possibile fare ricorso

Chi ha ricevuto – in passato o oggi – una multa automatica per aver superato solo la linea bianca ha **fondati motivi per contestarla**. L'accertamento effettuato senza agente è infatti **illegittimo** alla luce della nuova normativa, e il verbale può essere annullato dal Prefetto o dal Giudice di Pace.

Attenzione a un dettaglio importante

Se il veicolo ha oltrepassato non solo la linea bianca, ma anche la **lanterna semaforica**, alcuni giudici potrebbero considerare la condotta come un vero e proprio "passaggio con il rosso", applicando il comma 3 e respingendo il ricorso.





Trasportare bici in auto: come farlo correttamente

1. Il trasporto delle bici è regolato da norme precise

Il Codice della Strada impone regole stringenti per trasportare biciclette in auto, con l'obiettivo di garantire sicurezza e visibilità dei dispositivi di segnalazione.

2. Esistono tre principali tipologie di portabici

La pagina distingue chiaramente tre sistemi, ciascuno con regole specifiche:

- **Portabici da tetto:** semplice da gestire, non ostruisce la visibilità; va rispettata l'altezza massima di 4 metri e la stabilità del carico.
- **Portabici da portellone:** considerato carico sporgente e soggetto alle relative norme.
- **Portabici da gancio traino:** spesso dotato di propria fanaleria e sede targa.

Il trasporto interno è possibile solo con bici pieghevoli o per bambini.

3. Regole sul carico sporgente

Il carico può sporgere posteriormente fino a **3/10 della lunghezza del veicolo**. Se sporge, deve essere segnalato con **uno o due pannelli retro-riflettenti bianchi e rossi** omologati. Se la sporgenza copre tutta la larghezza, i pannelli devono essere due, posti ai lati Pagina corrente.

La sporgenza laterale non può superare la sagoma del veicolo (specchietti inclusi) e deve rispettare l'art. 61 CdS.

4. Targa e luci: il punto più critico

Il portabici **non deve mai coprire targa e dispositivi luminosi** del veicolo. Se ciò accade, è obbligatorio installare un **ripetitore di targa e luci** ufficiale (targa gialla con "R" rossa). I portabici da gancio traino spesso lo integrano già Pagina corrente.

5. Le circolari del 2023 e il decreto del 19/12/2024

Due circolari del MIT nel 2023 avevano introdotto l'obbligo di collaudo per molti portabici da gancio traino, creando confusione e costi aggiuntivi. Il **decreto del 19 dicembre 2024** ha poi chiarito che l'installazione dei portabici posteriori non richiede aggiornamento della carta di circolazione, se conforme al decreto stesso.

6. Sanzioni previste

Le violazioni possono comportare:

- **Multe da 87 a 344 euro**
- **Ritiro immediato di patente e carta di circolazione** finché il carico non viene sistemato
- Se la targa è coperta: **sanzioni oltre 300 euro** e possibile **fermo amministrativo** del veicolo.

Regole trasporto biciclette in auto (AI-Generated)

Portabici da TETTO: Altezza max 4 m

Portabici da PORTELLONE: Carico sporgente

Portabici da GANCIO TRAINO: Targa e luci riempiuti

Carico Sporgente: Max 30% lunghezza veicolo

Obbligo Pannelli Riflettenti: NO (if not used) / SI (if used)

Attenzione alle SANZIONI!

- Multe fino a 344 €
- Patente e libretto ritirati
- Fermo Amministrativo





Multa con contestazione immediata: cosa significa davvero e come bisogna procedere

Quando una violazione del Codice della Strada viene accertata **in presenza del conducente**, la legge impone – salvo i casi previsti dall'art. 201 CdS – che la contestazione sia **immediata**. Ciò significa che l'agente deve fermare il veicolo, spiegare l'infrazione e **consegnare a mano il verbale** al trasgressore o al soggetto obbligato in solido.

Il verbale: cosa deve contenere

L'art. 200, comma 2, CdS stabilisce che il verbale deve riportare una serie di elementi essenziali:

- descrizione del fatto accertato;
- norma violata;
- dati del trasgressore e targa del veicolo;
- giorno, ora e luogo dell'infrazione;
- modalità di pagamento, compreso l'eventuale pagamento in misura ridotta;
- autorità competente per il ricorso;
- eventuali dichiarazioni del conducente, se richieste.

Il verbale può essere redatto anche tramite strumenti informatici.

Cosa accade dopo la contestazione immediata

Dopo aver spiegato l'infrazione, l'agente redige il verbale, lo fa firmare e ne consegna una copia al conducente. Questa consegna **vale come notifica ufficiale**.

Il conducente può:

- **rifiutare di firmare** il verbale;
- **rifiutare di riceverlo**.

In entrambi i casi non subisce alcuna sanzione aggiuntiva: il verbale verrà notificato a domicilio con l'aggiunta delle spese postali.

Il conducente può inoltre chiedere che vengano inserite nel verbale le proprie dichiarazioni difensive.

Le tre opzioni dopo aver ricevuto la multa

Una volta ricevuto il verbale, il trasgressore ha tre possibilità:

1. Pagare con lo sconto del 30%

Entro **5 giorni** dalla contestazione, salvo che la violazione comporti sanzioni accessorie come sospensione della patente o confisca del

veicolo (art. 202 CdS).

2. Pagare l'importo pieno

Entro 60 giorni dalla contestazione immediata.

3. Presentare ricorso

- **al Prefetto** entro 60 giorni;
- **al Giudice di Pace** entro 30 giorni.

Il ricorso al Giudice di Pace è possibile anche dopo un eventuale rigetto del Prefetto, sempre entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

Attenzione: pagare con lo sconto del 30% chiude definitivamente la procedura e impedisce qualsiasi ricorso successivo.

FAQ – Le risposte ai dubbi più comuni

La contestazione deve essere sempre immediata?

No. La contestazione differita è ammessa in molti casi: ZTL, autovelox non presidiati, assenza del conducente, impossibilità di fermare il veicolo. In questi casi la notifica avviene entro 90 giorni al domicilio del proprietario.

Quando è obbligatoria la contestazione immediata?

Quando l'agente può fermare il veicolo e identificare il conducente al momento dell'infrazione.

Cosa deve contenere il verbale per essere valido?

Dati del veicolo e del trasgressore, data/ora/luogo, descrizione della violazione, norma violata, importo della sanzione, dati dell'agente, modalità di pagamento e ricorso.

La motivazione della multa è l'elemento che ne garantisce la legittimità e la trasparenza. Deve indicare con precisione la norma violata, il luogo, l'ora e le circostanze dell'infrazione. Serve a permettere al cittadino di comprendere il motivo della sanzione e di difendersi. Una motivazione generica o incompleta può rendere nullo il verbale. Il giudice valuta sempre se la motivazione consente di ricostruire l'evento in modo chiaro. In sintesi, la multa è valida solo se spiega in modo concreto e verificabile perché è stata emessa.



Mediazione demandata: obbligatoria anche dopo un primo tentativo fallito

Il Tribunale di Latina ha chiarito un principio importante: **la mediazione demandata dal giudice è obbligatoria anche quando le parti hanno già svolto – senza successo – la mediazione preventiva prevista dalla legge.**

La decisione è contenuta nella sentenza n. 736 del 9 aprile 2026.

Il caso concreto

La controversia riguardava una **divisione ereditaria** tra fratelli relativa a un immobile della madre. Prima del giudizio, le parti avevano già esperito la **mediazione obbligatoria**, conclusa senza accordo.

Durante il processo, una consulenza tecnica ha evidenziato la presenza di un **abuso edilizio** che impediva la divisione del bene. Alla luce di ciò, il giudice ha ordinato una **nuova mediazione**, questa volta come mediazione demandata ai sensi dell'art. 5quater del d.lgs. 28/2010.

Le parti però **non hanno dato seguito all'ordine** del tribunale, e il giudice ha dichiarato **improcedibile la domanda giudiziale**.

Mediazione obbligatoria e mediazione demandata: strumenti diversi ma compatibili

Il Tribunale ha precisato che:

- **la mediazione obbligatoria** deriva direttamente dalla legge per determinate materie;
- **la mediazione demandata** nasce invece da una valutazione discrezionale del giudice, che considera natura della lite, stato del processo e comportamento delle parti.

I due strumenti **possono coesistere** nello stesso procedimento, senza che il primo tentativo fallito impedisca al giudice di disporre un secondo.

La valutazione sulla “**mediabilità**” della controversia spetta esclusivamente al magistrato.

L'obbligo di partecipare alla mediazione demandata

La sentenza ribadisce che l'ordine del giudice di esperire la mediazione demandata:

- **non lascia margini di scelta alle parti**,
- costituisce una **condizione di procedibilità** della domanda giudiziale,
- e la mancata partecipazione può comportare la perdita degli effetti dell'intero giudizio.

Perché il giudice ha insistito sulla mediazione

Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che una soluzione negoziale fosse più idonea a tutelare gli interessi delle parti, soprattutto alla luce delle problematiche urbanistiche emerse durante il processo.

La pronuncia conferma un orientamento che valorizza la **giustizia conciliativa** come strumento complementare al processo civile, rafforzando il ruolo della mediazione nel sistema giudiziario.

La mediazione demandata dal giudice è oggi considerata un passaggio obbligatorio anche se un primo tentativo non ha avuto esito positivo. Il principio nasce dall'esigenza di favorire la composizione delle controversie in modo rapido e meno oneroso. Il giudice può disporre un nuovo incontro di mediazione quando ritiene che vi siano margini di accordo tra le parti.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo può comportare conseguenze processuali e sanzioni. La giurisprudenza più recente sottolinea che la mediazione non è una formalità, ma un vero strumento di dialogo. Il secondo tentativo serve a verificare se le condizioni iniziali di conflitto siano mutate. Anche dopo un fallimento, la mediazione può portare a soluzioni più equilibrate e condivise. Il giudice valuta caso per caso la necessità di rinnovare l'invito alla mediazione. L'obbligo risponde al principio di collaborazione tra le parti e di economia processuale.

In sintesi, la mediazione demandata resta un dovere giuridico e un'opportunità concreta di giustizia partecipata.





Arbitrato post-riforma Cartabia: i vantaggi concreti per le imprese

La recente riforma della giustizia, nota come "riforma Cartabia" (D.Lgs. 149/2022), ha introdotto significative novità in materia di arbitrato, rendendolo uno strumento ancora più appetibile per le imprese che desiderano una risoluzione delle controversie alternativa al giudizio ordinario. I vantaggi, già noti, di questo istituto ne

escono rafforzati, offrendo alle aziende italiane e internazionali un quadro più efficiente, rapido e specializzato per la tutela dei propri diritti. I benefici concreti per le imprese possono essere suddivisi tra vantaggi "tradizionali", ora potenziati dalla riforma, e vantaggi "innovativi", introdotti ex novo dal legislatore.

Vantaggi tradizionali rafforzati dalla Riforma Cartabia

Vantaggio	Descrizione pre-riforma	Potenziamento con la Riforma Cartabia
Rapidità dei tempi	L'arbitrato è storicamente più veloce della giustizia ordinaria, caratterizzata da lungaggini processuali. Le parti possono definire tempi certi per la conclusione del procedimento.	La riforma ha ulteriormente snellito la procedura, ad esempio riducendo da un anno a sei mesi il termine lungo per l'impugnazione del lodo arbitrale . Questo accorcia i tempi complessivi per ottenere una decisione definitiva e stabile.
Competenza e specializzazione	Le parti possono scegliere arbitri con competenze specifiche nel settore oggetto della controversia (es. appalti, finanza, diritto societario), garantendo una maggiore qualità e adeguatezza della decisione.	La valorizzazione dell'arbitrato quale strumento specialistico è un cardine della riforma, che incentiva la scelta di professionisti di comprovata esperienza per decidere controversie complesse.
Riservatezza	A differenza del processo ordinario, le udienze e gli atti del procedimento arbitrale non sono pubblici. Questo tutela il know-how aziendale, i segreti commerciali e la reputazione delle imprese coinvolte.	La riforma mantiene e valorizza questo aspetto fondamentale, cruciale in un contesto economico sempre più competitivo.
Flessibilità del procedimento	Le parti possono "cucire su misura" le regole del procedimento arbitrale, adattandole alle specifiche esigenze della controversia, in deroga alle rigide norme del codice di procedura civile.	Questa flessibilità rimane un pilastro dell'istituto, consentendo alle imprese di gestire la lite in modo più agile ed economico.

I nuovi vantaggi introdotti dalla Riforma Cartabia

La vera portata innovativa della riforma risiede nell'introduzione di nuove prerogative

e nel potenziamento di alcuni istituti, che allineano l'arbitrato italiano ai migliori standard internazionali, rendendolo più efficace e completo.

1. Potere cautelare agli arbitri: una svolta epocale

La novità più rilevante è senza dubbio l'attribuzione agli arbitri del **potere di concedere misure cautelari** (art. 818 c.p.c.). Prima della riforma, le imprese che avevano scelto l'arbitrato dovevano comunque rivolgersi al tribunale ordinario per ottenere provvedimenti d'urgenza (es. un sequestro conservativo, un provvedimento inibitorio). Questo comportava un doppio binario processuale, con un aggravio di tempi e costi.

Vantaggio concreto: Oggi, se previsto dalla convenzione d'arbitrato o da un atto successivo, le parti possono chiedere e ottenere la tutela cautelare direttamente dal collegio arbitrale. Questo significa:

- **Maggiore rapidità:** Si evita di dover avviare un procedimento parallelo davanti al giudice statale.
- **Maggiore coerenza:** Gli stessi soggetti che decideranno il merito della controversia possono valutare i presupposti per la misura cautelare, con una conoscenza più approfondita del caso.
- **Efficienza:** Il procedimento è più snello e concentrato.

2. Piena equiparazione degli effetti della domanda arbitrale

La riforma ha stabilito che la domanda di arbitrato produce gli **stessi effetti sostanziali della domanda giudiziale** (art. 816-bis.1 c.p.c.).

Vantaggio concreto: L'avvio del procedimento arbitrale interrompe la prescrizione e impedisce la decadenza, esattamente come avverrebbe con il deposito di un atto in tribunale. Viene così eliminata ogni incertezza e garantita una tutela piena dei diritti fin dal primo momento.

3. Rafforzamento dell'imparzialità e indipendenza degli arbitri

Sono state introdotte norme più stringenti sui doveri di dichiarazione degli arbitri riguardo a ogni possibile circostanza che possa mettere in dubbio l'imparzialità e sono state ampliate le cause di ricusazione.

Vantaggio concreto: Le imprese hanno maggiori garanzie sulla terzietà del collegio

giudicante, elemento fondamentale per la credibilità e l'accettazione della decisione finale.

4. Riorganizzazione e valorizzazione dell'arbitrato societario

La disciplina dell'arbitrato societario è stata organicamente inserita all'interno del codice di procedura civile (artt. 838-bis e ss.), conferendole maggiore certezza e visibilità.

Vantaggio concreto: Per le controversie tra soci, tra soci e società o relative a patti parasociali, l'arbitrato si conferma come lo strumento d'elezione, in grado di offrire risposte rapide e competenti, essenziali per la continuità e la stabilità della vita societaria.

5. Esecutività immediata del lodo straniero

La riforma ha previsto l'immediata esecutività in Italia del decreto che riconosce l'efficacia del lodo straniero.

Vantaggio concreto: Le imprese che ottengono un lodo favorevole all'estero nei confronti di una controparte italiana possono renderlo esecutivo in Italia in tempi più brevi, facilitando il recupero dei crediti a livello internazionale.

In conclusione, la riforma Cartabia ha reso l'arbitrato uno strumento non solo alternativo, ma pienamente competitivo rispetto alla giustizia ordinaria, dotandolo di poteri e garanzie che ne aumentano l'efficacia e l'attrattiva. Per le imprese, scegliere l'arbitrato significa oggi optare per una giustizia più rapida, specialistica, riservata e, grazie alle nuove norme sulla tutela cautelare, finalmente completa.

L'infografica mostra in modo schematico:

- Struttura normativa: riferimenti al D.Lgs. 149/2022 e alle modifiche al Codice di procedura civile.
- Efficienza procedurale: riduzione dei tempi medi di definizione delle controversie rispetto al giudizio ordinario.
- Composizione del collegio arbitrale: criteri di nomina, competenze tecniche e indipendenza.
- Riservatezza e autonomia: tutela dei dati aziendali e libertà nella scelta delle regole procedurali.
- Sostenibilità economica: costi prevedibili e ridotti grazie alla semplificazione delle fasi istruttorie.
- Esecuzione del lodo: maggiore certezza giuridica e rapidità nell'omologazione.



LO SPIGOLATORE

a cura del Dr. Domenico Caputo

L'OLIVO DI
SANT'EMILIANO DI TREVI

Trevi è un pittoresco borgo umbro arroccato su un colle a 412 metri d'altezza che domina la piana spoletina, un tempo impaludata, a poca distanza da Foligno.

Le origini del centro sono antichissime e dall'incerto etimo; citata già da Plinio come *Trebiae*, il suo nome potrebbe riferirsi alla dea Diana, chiamata *Trivia* o nascondere un ancor più arcaico significato d'origine osco-umbra collegato ad un luogo particolare.

Quello che sappiamo con attendibilità è invece che il suo primo vescovo fu un certo Emiliano (ma sarebbe più corretto chiamarlo Miliano, come viene citato nei più antichi documenti e come viene ancora chiamato correntemente a Trevi) che giunse fino a Spoleto proveniente dall'Armenia alla fine del III secolo richiamato dalla crescente fede verso il cristianesimo.



Le sue vicende ci sono note attraverso la "*Passio Sancti Miliani*" (ne esistono due codici, uno del IX secolo custodito a Montecassino ed uno del XII secolo nell'archivio del duomo di Spoleto); consacrato nella carica vescovile da Papa Marcellino (papa dall'anno 296 al 304) Emiliano fu inviato a svolgere la sua missione appunto nel territorio di Trevi, dove già esisteva una comunità cristiana evangelizzata, ormai da un secolo, da Feliciano vescovo di Foligno.

Con l'editto di Nicomedia del 303, l'imperatore

Diocleziano proclamava la decima persecuzione che questo sanciva: le chiese dovevano essere demolite, i libri cristiani bruciati, i beni confiscati; i giudici dovevano accogliere ogni accusa contro i cristiani; chi rifiutava di sacrificare agli dei doveva essere severamente punito, anche con la morte; gli schiavi fatti liberi dovevano essere di nuovo fatti schiavi se cristiani.

Presiedeva sul territorio di Trevi il proconsole Massimiano; ordinata la persecuzione, è logico che non poteva sfuggire il fervore portato dal giovane vescovo di Trevi nella evangelizzazione, quindi Emiliano venne presto arrestato e condotto davanti al proconsole stesso.

Qui ha inizio il martirio che viene narrato con dovizia di particolari dalla citata "*Passio*"; non intendendo sacrificare agli dei, e rispondendo con forti parole al proconsole, Emiliano viene dapprima fustigato, poi, resistendo agli effetti della punizione, viene posto sul cavalletto di tortura e gli vengono accostate ai fianchi delle torce ardenti: ma le mani dei carnefici inaridiscono e le fiaccole si spengono. Massimiano allora fa preparare una caldaia di piombo fuso e ordina di gettarvi Emiliano; ma al contatto del martire il piombo si raffredda.

Pensa allora il proconsole di destinarlo in pasto ai leoni, e dare così anche spettacolo nel teatro, ma le fiere si mostrano mansuete e non aggrediscono il Santo, il quale prende occasione, come in ogni supplizio, per rimproverare la condotta del proconsole ed inneggiare alla fede in Cristo.

Ma bisognava pur vincere il martire per non esserne vinto e Massimiano condanna Miliano all'orrendo supplizio della ruota. Consisteva questo nel legare il condannato ad una specie di grossolana ruota di legno e far precipitare il tutto in una china, ma il miracolo ancora si ripete: Miliano si ritrova sciolto ed illeso mentre la ruota travolge i carnefici.

Neppure la condanna all'annegamento nel fiume Clitunno ha esito perché il Santo viene an-

che qui miracolosamente salvato. Ed infine arriva la decapitazione, previo supplizio dell'attanagliamento con gli "scorpioni" (rudimentali uncini di ferro, quelli stessi che si possono osservare nell'urna delle reliquie, rinvenuti con le reliquie stesse) con i quali si stappavano le carni al suppliziando.



Siamo al 28 gennaio del 304, Emiliano fu decapitato a tre chilometri da Trevi, in località Bovara, zona sacra per i pagani, legato ad una monumentale pianta di olivo su cui poi torneremo.

Le reliquie di Emiliano di cui nel tempo non si aveva più memoria, vennero rinvenute solamente nel 1660 durante l'esecuzione di lavori nel duomo di Spoleto, forse trafugate a seguito di oscuri episodi legati alle feroci lotte medievali. Ora sono conservate nella chiesa intitolata al Santo, ubicata sul punto più alto dell'abitato di Trevi.

La festa a ricordo del Santo, celebrata fin da tempi remotissimi, è contornata da numerose manifestazioni sacre e profane, venendo a cadere agli inizi del carnevale.

La cerimonia più significativa è la straordinaria processione notturna, detta "dell'Illuminata", che si tiene la sera della vigilia, ossia il 27 gennaio. Vi prendevano parte, oltre al clero secolare e agli ordini regolari, le autorità e le rappresentanze delle varie arti e corporazioni medievali, sostituite ora dalle varie attività industriali, artigianali e commerciali del comune. Segue un percorso inalterato da oltre sette secoli, poiché ricalca il giro interno delle antiche mura del borgo.

Ritornando al martirio del Santo, nel codice ricordato si legge, come detto, che "lo legarono ad una giovane pianta d'olivo" per decapitarlo, ebbene l'olivo in questione si può ancora oggi individuare ed ammirare in tutta la sua maestosità, lasciando sinceramente un certo trasporto a chi gli si accosta, in una pianta d'olivo monumentale distante soltanto duecento metri

dall'Abbazia benedettina di S. Pietro di Bovara, sempre nelle vicinanze di Trevi, e cresce su terreno che da sempre fu della medesima abbazia.



È ritenuto l'olivo più antico dell'Umbria e recentemente è stato censito tra le piante protette e contrassegnato con il numero 102. Dall'esame genetico risulta appartenere ad una varietà molto affine alla cultivar (abbreviazione di *cultivated variety*) *Moraiole*, largamente diffusa nella zona e determinante per la definizione dell'olio assai rinomato di Trevi. Da uno studio recente la datazione dell'olivo in oggetto è da collocarsi tra il primo secolo a.C. e il quinto d.C., pertanto è il più antico a questa latitudine e del tutto compatibile con la data in cui avvenne il supplizio di Emiliano.

Quello che è certo è che questo olivo ha resistito alle numerose galaverne (ossia le gelate particolarmente intense) che periodicamente colpiscono questo territorio e provocano la morte della quasi totalità degli altri olivi.

Attualmente l'olivo di S. Emiliano, circondato da germogli novelli generati dalle radici degli olivi tagliati dopo la gelata del 1929, ha le seguenti dimensioni, circonferenza alla base: m. 9,10, altezza: m. 5,00.

Oggi Sant'Emiliano è patrono di Trevi e gli è stato consacrato il locale duomo il cui portale è sovrastato da un timpano proveniente dalla piazza che presenta un altorilievo raffigurante un episodio del martirio del Santo, quando fu dato in pasto ai leoni, ma questi si ammansirono.



tribuna finanziaria

è una rivista a carattere tecnico-professionale, periodico bimestrale, economico-giuridico-tributaria e di prassi amministrativa, Organo ufficiale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributarî C.U.G.I.T., della Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P., del Tribunale Arbitrale per l'Impresa il Lavoro e lo Sport TAILS. Edita sotto l'alto patrocinio dell'U.F.E. (Unione del Personale Finanziario in Europa) ed dell'A.N.A.Fi. (Associazione Nazionale per l'Assistenza ai Finanziari e ai Pubblici Dipendenti dello Stato e del Parastato)

Comitato tecnico scientifico

- Amedeo Luciano	Avvocato, Colonnello della Guardia di Finanza, Com.te Gruppo Repressione Frodi Napoli, Revisore contabile
- Armosino Maria Teresa	Onorevole, Avvocato, già Sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze e già Presidente della Provincia di Asti
- Arrighi Alessandro	Professore associato di Economia Aziendale, Dottore commercialista, esperto di risanamenti di gruppi industriali di rilevanza nazionale Componente del Direttivo Nazionale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributarî -C.U.G.I.T.
- Barbera Francesca	Avvocato civilista
- Baresi Virgilio	Commendatore della Repubblica, Segretario Generale dell'Istituto Nazionale dei Revisori Contabili, Presidente della Fondazione Cesare Orsini, Presidente delle Emittenti televisive Rete Brescia e RTB International
- Bellotti Alberto	Presidente Associazione Insigniti al Merito della Repubblica Italiana sezione di Milano. Generale dell'Arma dei Carabinieri (Ar.)
- Butera Guido	Già Direttore dell'Ufficio Successioni di Milano
- Busetto Bruno	Dottore in Giurisprudenza - Criminologo
- Campanaro Alessandro	Funzionario della Direzione Generale delle Entrate della Lombardia - Area consulenza giuridica - Ufficio fiscalità generale
- Canfora Giovanni	Dirigente Ministero dell'Università e della Ricerca
- Caputo Domenico	Componente della Commissione Tributaria Regionale delle Marche. Già Segretario Generale della Commissione Tributaria Centrale - Avvocato.
- Ciarlito Grazia	Avvocato Civilista, consigliere C.U.G.I.T., Giudice tributario presso la Commissione Tributaria provinciale di Prato
- De Vito Angelo	Già Ispettore Secit Capo settore accertamento della Direzione Regionale Agenzia Entrate Lombardia Consulente esterno Commissione Bica- merale di vigilanza sull'Anagrafe Tributaria
- Fiore Francesco	Giudice Tributario Segretario Nazionale della Confederazione Giudici Tributarî C.U.G.I.T. di Giudice di Pace-C.G.d.P.
- Furia Enrico	Professor of World Business Law, School of World Business Law, Member of the International Chamber of Commerce
- Gallo Graziano	Tributarista, già maggiore della Guardia di Finanza e Dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Gargani Giuseppe	Onorevole, Presidente della Commissione Giuridica dell'Unione Europea, Avvocato
- Gasparro Avv. Giulio	Avvocato penalista, patrocinante in Cassazione. Cultore della materia in Procedura Penale e Diritto Penale sostanziale, con particolare riferi- mento al Diritto Penale dell'Ambiente, Diritto Penale Fallimentare e Diritto Penale Tributario
- Prof. Giambone Filippo Luigi	Assistant Professor Sector 12/D2 Taxation Law Università degli Studi del Sannio, Dipartimento di Dem Assistant Professor Sector 12/D2 Taxation Law Università degli Studi del Sannio, Dipartimento di Demm
- Germi Carlo	Già Colonnello della Guardia di Finanza - Comandante Provinciale Ancona
- Avv. Paolo Giordani	Presidente IDI Istituto diplomatico Internazionale Giurista internazionale con esperienze professionali in Italia, Inghilterra, Svizzera ed Hong Kong.
- Guazzone Franco	Funzionario (ar) della Direzione Regionale del Territorio della Lombardia
- La Spina Emilia Maria	Avvocato Penalista
- Leo Maurizio	V. Presidente della Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria - Tributarista. Già Direttore Centrale del Dipartimento Affari Giuridici e Contenzioso del Ministero delle Finanze, Giudice Tributario. Prorettore della scuola superiore dell'economia e delle finanze presso il ministero dell'economia e delle Finanze.
- Marchioni Giuseppe	Dottore Commercialista, Tributarista
- Mariano Marco	Dottore Commercialista, Avvocato tributarista, Cap.(c) della Guardia di Finanza, Componente centro studi giuridici della C.U.G.I.T.
- Marongiu Gianni	Avvocato patrocinante in Cassazione già componente della Commissione Finanze
- Marzano Antonio	Professore, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro CNEL
- Molgora Daniele	Dott. Commercialista, già Deputato e Sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze, Presidente della Provincia di Brescia
- Maruggi Gregorio	Dottore in Economia e Commercio già giudice tributario in Roma
- Pasero Giuseppe	Presidente del Movimento Italiano Dirigenti Amministrazioni Stato - M.I.D.A.S. - Avvocato Tributarista
- Avv. Messina Gabriele	Avvocato cassazionista con oltre 20 anni di esperienza nelle materie civile, penale e tributario. Mediatore specializzato in materia civile e societaria; Arbitro della Camera di Commercio di Modena; ex Conciliatore della Consob; ex Arbitro della Consob.
- Pinardi Franco Antonio	Segretario Generale: Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributarî - C.U.G.I.T., e Confederazione Giudici di Pace - C.G.d.P., Presidente Nazionale del Tribunale Arbitrale per l'Impresa il Lavoro e lo Sport, Giornalista, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.
- Rana Maurangelo	Già Funzionario Tributario gestione accertamento, sanzioni e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate -Direzione Regionale Lombardia. Avvocato esperto in diritto tributario
- Rivolta Dario	Onorevole, componente della Commissione Esteri ed Affari Comunitari della Camera dei Deputati, Presidente del Comitato della Commissione Esteri per gli Enti Internazionali Esteri - Consulente internazionale
- Dott.ssa Aurora Renga	Dottore commercialista, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli Dottore commer- cialista, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli.
- Rustichelli Roberto	Presidente del Comitato della Commissione Esteri per gli Enti Internazionali Esteri - Consulente internazionale. Presidente del Tribunale delle Imprese Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Verona. Magistrato. Presidente Antitrust.
- Scotti Vincenzo	Onorevole, Prof. Dr. Presidente della Link Campus University of Malta, con sede in Roma
- Simonazzi Roberto	Giudice Tributario, Dottore Commercialista e Revisore contabile, Pubblicista
- Trincanato Stefania	Avvocato, Presidente della Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P.
- Villani Maurizio	Avvocato - Tributarista
- Vingiani Luigi	Avvocato, Giudice di Pace, Segretario Nazionale della Confederazione Giudici di Pace-C.G.d.P.
- Zarri Massimiliano	Avvocato, Funzionario del Parlamento Europeo, Docente per la scuola diretta ai fini speciali dell'università di Modena, Presidente PROMHUS

Entra nel mondo delle convenzioni

Contattaci

Viale Brianza, 80
Cologno Monzese (MI)

Tel. 02 26 70 85 04

info@cralnetwork.it



CHI SIAMO

Nel 2005 nasce la piattaforma **Cralnetwork**, con lo scopo di far interagire Cral e Associazioni su tutto il **territorio nazionale**. I **nostri clienti** sono professionisti e attività commerciali che desiderano **aumentare la propria visibilità**, offrendo sconti e convenzioni agli associati e ai loro familiari.

IL NOSTRO OBIETTIVO

Il nostro obiettivo è quello di favorire lo **sviluppo dei rapporti** tra la nostra rete di Domanda Associata (oltre 4.000 sodalizi) e le varie aziende, professionisti, artigiani, al fine di presentare e promuovere sconti e agevolazioni a loro riservate.



www.cralnetwork.it

C.G.d.P

Confederazione Giudici di Pace



DIFENDIAMO I GIUDICI DI PACE

MIGLIORIAMO LA GIUSTIZIA

Unisciti a noi!

ADERISCI ORA!